

BUR  
rizzoli



Pietro Verri

OSSERVAZIONI  
SULLA TORTURA

a cura di Silvia Contarini

In appendice, testi di Pietro Verri,  
Cesare Beccaria e Joseph von Sonnenfels

BUR  
rizzoli

CLASSICI DEL PENSIERO

Proprietà letteraria riservata  
© 2006 RCS Libri S.p.A., Milano

ISBN 978-88-17-00963-8

Prima edizione aprile 2006  
Seconda edizione luglio 2011

Per conoscere il mondo BUR visita il sito [www.bur.eu](http://www.bur.eu)

## INTRODUZIONE

La prima stesura delle *Osservazioni sulla tortura* risale con tutta probabilità al 1776,<sup>1</sup> e fin da subito il libretto rivela il dialogo profondo e ininterrotto con i testi che lo accompagnano nell'acceso dibattito settecentesco sulla giustizia: non solo l'esperimento satirico dell'*Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese* steso nel 1763, che precede di pochissimo la riflessione più matura del celebre *Dei delitti e delle pene* alla cui stesura Pietro aveva attivamente collaborato,<sup>2</sup>

<sup>1</sup> La datazione dell'opera, che già Custodi riferiva al 1777, ha sollevato qualche dubbio soprattutto per l'esistenza dei due «avantesti» delle *Osservazioni*, che hanno indotto a pensare che il testo fosse stato composto in precedenza: la raccolta dei materiali (come le citazioni degli «autori criminalisti»), che come dichiara l'autore stesso nell'introduzione risale a molti anni prima, e l'estratto degli atti del processo agli untori che Pietro aveva avuto dal segretario dell'Ufficio di Sanità, Grassini, che presenta postille autografe del Verri. Tuttavia, in mancanza di altri riscontri decisivi, la datazione del 1776-77 proposta da Giorgio Panizza rimane la più probabile. Per una rapida visione del problema cfr. G. Panizza e B. Costa, *L'Archivio Verri. Parte seconda. La «raccolta verriana»*, Milano, Fondazione Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico, 2000, pp. 142-56; G. Barbarisi, *Per una nuova lettura delle «Osservazioni sulla tortura» di Pietro Verri*, in appendice alla *Storia della Colonna Infame*, a c. di C. Riccardi, vol. XII dell'Edizione Nazionale ed Europea delle Opere di Alessandro Manzoni, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoni, 2002, pp. 381-514; C. Capra, *I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 429-36.

<sup>2</sup> Su questo punto si rimanda alla ricostruzione di G. Francioni nella Nota al testo di Beccaria (*Dei delitti e delle pene*, Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Beccaria diretta da L. Firpo, Milano,

ma anche opere cronologicamente più vicine come l'*Ueber die Abschaffung der Tortur* dell'austriaco Joseph von Sonnenfels, pubblicato a Zurigo nel 1775 e tradotto l'anno dopo in italiano dall'abate Carlo Amoretti. Ma fra i contributi che costituiscono l'orizzonte ermeneutico delle riflessioni di Verri bisogna ricordare anche il quasi contemporaneo *Prix de la Justice et de l'Humanité*, dedicato ai nuovi principi di legislazione criminale,<sup>3</sup> nel quale Voltaire portava a termine l'impresa iniziata nel 1766 con il *Commentaire sur le livre des délits et des peines*, vera e propria raccolta di atrocità giudiziarie desunta dagli archivi dei tribunali ecclesiastici, che rappresenta con tutta probabilità l'antecedente più significativo delle *Osservazioni*.<sup>4</sup>

Ancora nel 1767 era uscita poi un'edizione dei *Delitti* che conteneva in appendice, oltre al *Giudizio* sul libro di Giovan Gualberto De Soria e alla *Risposta* di Pietro e Alessandro Verri contro la violenta invettiva del monaco vallombrosano Ferdinando Fachinei,<sup>5</sup> due nuovi testi anonimi: le *Meditazioni sulla Felicità* dello stesso Verri e la ristampa del meno

Mediobanca, 1984, vol. I, in particolare pp. 217-304), integrata dalla *Notizia sul manoscritto della seconda redazione del «Dei delitti e delle pene» (con un'appendice di inediti di P.V. relativi all'opera di B.)*, in «Studi settecenteschi», 7-8, 1985-86, pp. 229-96.

<sup>3</sup> Cfr. M.A. Cattaneo, *Cesare Beccaria e l'illuminismo giuridico europeo*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*. Prolusione di S. Romagnoli e G.D. Pisapia, Bari, Cariplo-Laterza, 1990, pp. 196-224, e M. Cavanna, *Beccaria e Sonnenfels. L'abolizione della tortura nell'età teresiana*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a c. di A. De Maddalena, E. Rotelli e G. Barbarisi, Bologna, il Mulino, 1982, t. II, pp. 143-214.

<sup>4</sup> Sul *Commentaire* di Voltaire si vedano le considerazioni di L. Firpo in appendice a C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., pp. 476-503.

<sup>5</sup> Per la descrizione della stampa del 1767 cfr. ancora Firpo, pp. 473-76. Sull'attacco del Fachinei alle tesi di Beccaria e la difesa dei fratelli Verri cfr. G.P. Massetto, *Pietro e Alessandro Verri in aiuto di Cesare Beccaria: la risposta alle Note del Fachinei*, in *Pietro Verri e il suo tempo*, a c. di C. Capra, Bologna, Cisalpino, 1999, t. I, pp. 289-352.

noto *De tormentis* di Salvatore Venturini, pubblicato a Lucca nel 1766 e tradotto più tardi in italiano dal poligrafo fiorentino Orazio Arrighi insieme al contributo del ginevrino Seigneux de Correvon intitolato *Essai sur l'usage, l'abus et les inconvenients de la torture dans la procédure criminelle* (1768), che riprendeva con forza le tesi del Beccaria sostenendo tra l'altro che «le confessioni dei tormenti sono da connumerarsi tra le fragili ed infime prove». <sup>6</sup> All'inizio di un decennio, gli anni Ottanta, che vedrà l'abolizione definitiva della tortura in Lombardia a opera di Giuseppe II, la scelta di riproporre i due opuscoli di Venturini e del Seigneux de Correvon era pienamente giustificata dalla comune dipendenza dei due testi dal libro capitale dei *Delitti*, con il quale condividevano la certezza che la tortura invece di correggere «l'imperfezione ed il vizio, ve ne aggiunge uno più grande, che è di ferire oltraggiosamente l'umanità trattando la creatura ragionevole e intelligente come una macchina che si può forzare con delle nuove molle a produrre gli effetti ed i moti de' quali si ha bisogno». <sup>7</sup> Sono parole che Verri, impegnato in quello stesso periodo a investigare a fondo i principi originari della natura umana secondo parametri filosofici e antropologici ormai estranei al modello meccanicistico di Cartesio, poteva senz'altro sottoscrivere: il *Discorso sull'indole del piacere e del dolore* apparso nell'edizione milanese del 1781 si serve non a caso proprio dell'esempio illuminante della molla infranta per descrivere gli ef-

<sup>6</sup> *Dei tormenti*, trattato del cav. Salvatore Venturini, tradotto dal toscano da [Orazio Arrighi], in *Raccolta ferrarese d'opuscoli scientifici e letterari di ch. autori italiani*, Venezia, Coleti, vol. VII, 1780, p. 159.

<sup>7</sup> *Saggio sopra la tortura, dimostrante l'uso, l'abuso, e gli inconvenienti di essa ne' processi criminali*. Tradotta dal francese e con note arricchita da Orazio Arrighi, in *Raccolta ferrarese*, cit., p. 127.

fetti sulla sensibilità di un dolore eccessivo quale la tortura, che agisce sulle fibre del corpo in maniera devastante, provocando la follia o la morte.<sup>8</sup>

Nonostante le analogie significative e l'elevato tasso di dialogicità, il sostrato delle *Osservazioni* appare tuttavia più complesso di quello dei testi che ne costituiscono l'orizzonte ermeneutico. Mai come in questa occasione la battaglia politica e culturale dell'illuminista Verri contro l'arbitrio giudiziario è complicata da circostanze di natura autobiografica che rendono più aspro il confronto, più difficile la situazione in rapporto all'autorità, rappresentata non solo dal suo interlocutore principale, il governo austriaco ormai avviato sulla via delle riforme, ma soprattutto dall'aristocrazia locale, decisa a riconfermare una visione del diritto inteso come vendetta pubblica nei riguardi del colpevole. Il 2 gennaio dello stesso anno, un decreto dell'imperatrice Maria Teresa aveva abolito la tortura negli Stati ereditari, ma nell'aprile successivo il Senato milanese, interpellato circa l'opportunità di estendere il provvedimento alla Lombardia, aveva dato risposta negativa con la consulta stesa da Gabriele Verri,<sup>9</sup> padre di Pietro e Alessandro e portavoce illustre di quell'oligarchia nobiliare conservatrice con cui i riformatori dell'*École de Milan* avevano dovuto fare i conti fin dall'epoca gloriosa dell'Accademia dei Pugni e del «Caffè».<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Sui rapporti tra le *Osservazioni sulla tortura* e il *Discorso* cfr. S. Contarini, Nota introduttiva a P. Verri, *Discorso sull'indole del piacere e del dolore*, in Id., *I «Discorsi» e altri scritti degli anni Settanta*, a c. di G. Panizza. Con la collaborazione di S. Contarini, G. Francioni e S. Rosini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004, pp. 54-61.

<sup>9</sup> La consulta di Gabriele Verri è pubblicata in appendice alla ricostruzione di S. Di Noto, *Documenti e dibattito su tortura e pena capitale nella Lombardia austriaca*, in «Studi parmensi», XIX, 1977, pp. 269-406.

<sup>10</sup> Su questo punto rimando all'intervento di A. Cavanna, *Giudici e leggi a Milano nell'età del Beccaria*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, cit., pp. 168-95.

In questo contesto frastagliato e insidioso nasce e si sviluppa, sulla base di materiali raccolti negli anni 1762-63,<sup>11</sup> l'argomentazione rigorosa e appassionata delle *Osservazioni*, che nell'intento dell'autore mira soprattutto a coinvolgere nel profondo il pubblico ampio a cui si rivolge, risvegliando la sensibilità opaca dell'uomo comune dinanzi alla pratica crudele della tortura. Non a caso la strategia comunicativa del testo scarta da subito il ricorso dialettico ai «sublimi principj di legislazione riserbati alla cognizione di alcuni pochi pensatori profondi», che se mai vengono richiamati solo in seconda battuta, nella parte conclusiva del libro, dove Pietro mette a frutto la riflessione giuridica del «Caffè» sul diritto romano e i suoi interpreti moderni,<sup>12</sup> per proporre il resoconto insieme lucido e commosso di un fatto di cronaca lontano nel tempo e tuttavia sempre presente alla memoria storica dei cittadini attraverso il simbolo terribile della Colonna Infame.

Diversamente dai «molti uomini d'ingegno e di cuore» che l'avevano preceduto nella battaglia per

<sup>11</sup> Come appare dalla testimonianza di Alessandro nella lettera del 19 aprile 1777: «Io mi ricordo di certo grandissimo foglio, anzi lenzuolo da te già scritto in questa materia, nella quale hai sempre accumulate dottrine ed opinioni al caso». *Carteggio di Pietro e Alessandro Verri dal 1766 al 1797*, a c. di A. Giulini, E. Greppi, F. Novati e G. Seregni, Milano, Cogliati (e poi Milesi e Giuffrè), 1919-42, t. I-XII, t. IX, p. 19. A questo proposito è stato osservato che l'impulso a riprendere in mano i materiali può essere venuto al Verri, oltre che dal dibattito in corso sulla tortura, dall'«atroce supplizio inferno nel 1775 a un ladro sacrilego, Carlo Sala, il cui stoicismo di fronte al dolore e il cui rifiuto dei conforti religiosi scossero profondamente l'opinione pubblica milanese: l'episodio viene narrato distesamente dal Verri, al tempo stesso ammirato e inorridito dal comportamento di quell'uomo, in una celebre lettera ad Alessandro del 27 settembre 1775», C. Capra, *I progressi della ragione*, cit., pp. 432-33.

<sup>12</sup> Un'ampia disamina del diritto tradizionale e dell'«immobilità delle leggi» è contenuta nel *Ragionamento sulle leggi civili* di A. Verri (cfr. «Il Caffè», a c. di G. Francioni e S. Romagnoli, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, t. II, pp. 571-606).

una giustizia illuminata – e il riferimento va in primo luogo al Beccaria del *Delitti*, che circa un decennio prima aveva portato a termine un trattato filosofico e giuridico costruito su principi teorici universali – il Verri degli anni Settanta privilegia l'approccio empirico già sperimentato da Voltaire nelle celebri requisitorie contro due fra i più inquietanti «delitti di Stato» contemporanei: l'uccisione del mercante ugonotto Jean Calas, ritenuto ingiustamente responsabile del suicidio del figlio e condannato all'orribile morte sulla ruota, e il giovane cavaliere de la Barre, torturato e arso vivo con l'accusa di empietà e di sacrilegio. Ma se Voltaire poteva sentirsi con ragione direttamente implicato nel caso La Barre, perché una copia del *Dictionnaire philosophique* trovata nella stanza del giovane era stata bruciata con lui sul rogo, quando Pietro decide di assumere la difesa della «parte più debole e infelice degli uomini», dedicandosi con pazienza alla ricostruzione storica del processo del 1630 contro i cosiddetti untori, che recupera un fatto di storia locale «ignoto al resto dell'Italia», nulla unisce apparentemente gli umili protagonisti di quei fatti oscuri allo scrittore ironico e brillante del «Caffè». La scelta di Verri, come intuirà più tardi Manzoni, è segno di qualche cosa di nuovo e di diverso, che precede e prepara la rivoluzione dei *Promessi sposi*, cominciata anch'essa intorno alla mescolanza tragica «d'autorité, de superstition et de bêtise»<sup>13</sup> della Colonna Infame.

Non c'è dubbio che scegliendo di non sovrapporre la sua voce a quella delle vittime, ma di riferire insieme ai «pezzi di processo» le parole dei «poveri sgraziati e incolti che non sapevano parlare che il lombardo plebeo», l'autore inaugura consapevolmen-

<sup>13</sup> Così E. Visconti nella lettera a Victor Cousin dell'aprile 1821. Cfr. A. Manzoni, *Tutte le lettere*, a c. di C. Arieti. Con un'aggiunta di lettere inedite o disperse a c. di D. Isella, Milano, Adelphi, 1986, t. I, p. 825.

te un altro tipo di storia, che si oppone con forza al resoconto parziale delle fonti e richiama dal passato frammenti di esistenze altrimenti destinate all'oblio. È la stessa operazione, in fondo, che porterà alla creazione del microcosmo lombardo di Renzo e Lucia, con la differenza che qui non vi è nulla di inventato se non le accuse (il «funesto romanzo») degli inquisitori, e la tragedia delle vite spezzate dall'arbitrio giudiziario e dall'arroganza del potere viene scritta, prima ancora che sulla pietra inerte della Colonna Infame depositaria della memoria ufficiale, sulla carne viva dei torturati, di cui le carte del processo rimandano con accenti quasi cristologici i terrori, le angosce, lo stupore incredulo e il senso acuto di desolazione e di abbandono, fino a quando le identità singole che affiorano a tratti dalle pagine dei verbali sembrano perdersi nella maschera indistinta e universale del dolore. Il dialogo inquieto e profondissimo di Manzoni con il testo delle *Osservazioni* comincia di qui, dalla consapevolezza di una radice comune riguardo al problema del male da cui la visione cristiana e romantica non può prescindere, e che per essere compresa a pieno deve essere esplorata in tutte le sue valenze, riesaminando, completando e se necessario contraddicendo il percorso difficile, a tratti sofferto, compiuto dalla ragione illuministica negli abissi dell'animo umano e delle sue passioni.

Del resto la lettura attenta del libretto di Verri, e soprattutto delle postille autografe che invadono in modo quasi convulso la copia degli atti del processo da cui muove il ragionamento delle *Osservazioni*, indicano come la riflessione su questi temi fosse già cominciata all'interno del pensiero razionalista della seconda metà del Settecento. Quello che Bronislaw Baczko ha definito acutamente lo «scandalo del male» contraddice l'utopia umanitaria e filantropica della società illuministica, interessa-

ta alla ricerca del benessere e della felicità collettiva. Come aveva compreso già Voltaire, se l'esistenza del dolore fisico e della morte non basta a incrinare l'ipotesi di un ordine razionale dell'universo, il peso delle sofferenze inflitte volontariamente dall'uomo e i dubbi sull'inclinazione naturale che diverranno di lì a poco l'oggetto della lucida parodia di Sade implicano viceversa il confronto inquieto, a volte perdente, con le «epidemie secolari» del pregiudizio, dell'intolleranza e del fanatismo, nelle quali sembra agire una sorta di predisposizione intrinseca all'odio e alla crudeltà. Tale consapevolezza risulta ancora più evidente alla fine degli anni Settanta, quando l'*âge d'or* della ragione sembra avviata al tramonto, e la filosofia dei Lumi genera il suo doppio: accanto alla nostalgia progressiva del Paradiso perduto cresce la «grande ombra» delle speranze consumate e delle illusioni tradite.<sup>14</sup>

Espressione di «suprema stanchezza» e di «realismo trionfante» è apparso per esempio a Venturi l'atteggiamento emblematico di Mably che, «nella sua opera *De la législation ou principes des loix*, pubblicata nel 1776 – l'anno della caduta di Turgot, decisivo per le sorti delle riforme illuministiche in Francia» ma anche l'anno in cui Pietro comincia a stendere le *Osservazioni* –, dichiara con la fine dell'utopia egualitaria la resa della giustizia filantropica inaugurata da Beccaria, per riproporre la «triste, tragica necessità di stabilire delle dure leggi penali, d'infliggere al proprio simile le più terribili punizioni».<sup>15</sup> Ai miti e alle speranze di un passato recente, ancora in grado di interrogarsi su se stesso, era subentrata «l'accettazione delle leggi d'una società ingiusta»,<sup>16</sup> che di lì a poco, alle soglie della Rivoluzione, troverà conferma

<sup>14</sup> B. Baczko, *Giobbe amico mio. Promesse di felicità e fatalità del male*, tr. it. di P. Virno, Roma, Manifestolibri, 1999, pp. 39-54 e 151-62.

<sup>15</sup> F. Venturi, *Il diritto di punire*, in *Utopia e riforma nell'Illuminismo*, Torino, Einaudi, 2001<sup>7</sup>, p. 142.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 143.

nell'articolo *De la peine de mort* dell'*Encyclopédie méthodique* del 1788, ben diverso da quello omonimo apparso a firma di Jaucourt nell'*Encyclopédie* di Diderot e D'Alembert, secondo il quale «faire souffrir quelque mal à quelqu'un, seulement parce qu'il en a fait lui-même c'est une pure cruauté condamnée par la raison». <sup>17</sup>

Senonché, almeno nel caso di Verri, la parabola dei Lumi, pur acutamente avvertita e sofferta, sembra non innescare il cortocircuito delle idee che si osserva in Mably e in altri pensatori, e anzi, per riprendere ancora le parole di Baczko, la sua argomentazione sulla tortura non si accontenta dello scetticismo di una «inflexione fredda», ma sulla scorta di Voltaire si muta ancora una volta in energia appassionata, attiva e combattiva. <sup>18</sup> Come testimonia lo scambio epistolare dall'aprile 1776 all'ottobre successivo, l'interesse di Pietro e del fratello Alessandro per le riforme penali intraprese dal governo asburgico è immediato e senza riserve, anche se il carteggio mostra con chiarezza che all'entusiasmo degli anni del «Caffè» è subentrata una disillusione latente e insidiosa, a conferma di un clima storico e culturale mutato e della distanza che separa i due Verri dagli antichi sodali del «Caffè», e soprattutto da Beccaria, di cui lamentano più volte l'inerzia e la passività. <sup>19</sup>

<sup>17</sup> Art. *Peine (Droit naturel, civil et politique)*, in *Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Arts et des Métiers*, mis en ordre et publié par Diderot et D'Alembert, Amsterdam, Rey Libraire, 1776-1780 (ristampa anastatica Stuttgart, Frommann Verlag, 1967), t. XII, p. 247.

<sup>18</sup> B. Baczko, *Giobbe amico mio*, cit., p. 76.

<sup>19</sup> A questo proposito bisogna però ricordare che l'ormai vecchio Beccaria partecipò con energia all'ultima battaglia civile del 1792 per limitare la pena di morte al solo caso della cospirazione contro lo Stato, coerentemente all'argomentazione svolta in *Dei delitti e delle pene*. Cfr. il *Voto degli infrascritti individui della Giunta delegata per la riforma del sistema criminale nella Lombardia austriaca riguardante la pena di morte* (relazione di minoranza sottoscritta da Beccaria, da Gallarati Scotti e da Risi e allegata al Protocollo della Sessione XLIX del 24 gennaio 1792, cit. in A. Cavanna, *La codificazione*

Nella lettera del 15 maggio 1776, Alessandro scrive con cognizione di causa:

Bramo che sia abolita la tortura, alla quale ho preso un orrore anche più forte del comune, per aver letti i costituiti criminali di tale atto inumano, che fa pietà e ribrezzo; il Senato però difficilmente entrerà in quelle mire, essendo composto d'uomini formati in queste pratiche antiche ed approvate da tanti celebri giureconsulti.<sup>20</sup>

La risposta di Pietro, datata 22 maggio, è ancora più eloquente, perché rappresenta la prima, significativa testimonianza del progetto delle *Osservazioni* e del ruolo preciso dell'opera nella fase delicata del confronto tra la volontà riformatrice di Vienna e le posizioni tradizionali del Senato milanese, che per bocca di Gabriele Verri insisteva sulla riconferma del diritto vigente, vale a dire sull'utilità di un uso moderato della tortura per ragioni di ordine pubblico e di salvaguardia dei cittadini. Gli argomenti del padre a sostegno di quella concezione «barbara» del diritto che aveva combattuto con vigore già all'epoca dei *Delitti* provocano la reazione indignata di Pietro, che sente su di sé il peso dell'allusione ironica ai «novi humanitatis difensores» con cui l'estensore della consulta si rivolge sprezzantemente agli avversari. Quasi replicando d'istinto alla visione fredda e terribile di chi ritiene le sofferenze inflitte dal boia «una piccola formalità»,<sup>21</sup> egli confessa al fratello:

Sul proposito della tortura io ho ammassata roba tale da farne un libro dell'orrore. Ho avuto nelle mani l'*excerpta* del processo della Colonna Infame: oh, caro Alessandro, che

*penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 150-96 (p. 153).

<sup>20</sup> *Carteggio*, cit., t. VIII, p. 95.

<sup>21</sup> Così riferisce lo stesso Pietro nella lettera al fratello del 26 aprile 1777. Cfr. *Carteggio*, cit., t. IX, p. 27.

abominazione! I cannibali non sono tanto atroci come lo erano innocenti que' molti infelici che perirono fra gli spasimi e le torture. Questa sarebbe l'occasione di trattare un punto di tanto interesse e che è al momento di moda, e unendo una storia provata di quel fatto assai celebre e sconosciuto ad un tempo alla teoria della tortura che ha prodotto la tragedia, io farei un libro che sicuramente scuoterebbe. Ne sono anche invitato; ma, amico, è venuta l'età del giudizio. Per poco fumo di piccola fama io non mi voglio inimicare il Senato; la opinione favorevole di esso che si travede fu cagione che nostro padre si sia piegato a un accomodamento con me. Da un giorno all'altro posso aver bisogno di questi signori o contro lo zio o contro la madre e non attaccherò briga certamente col pane.<sup>22</sup>

Come ha osservato Giorgio Panizza,<sup>23</sup> l'accento a uscire allo scoperto che compare nella seconda parte della lettera fa pensare che da Vienna si fosse cercata la collaborazione dell'illuminista Verri per indurre la magistratura lombarda ad aderire alle riforme di Maria Teresa. Solamente la necessità di non inimicarsi il Senato, il cui sostegno gli era necessario nel contenzioso aperto con il padre, scoraggiò Pietro dal procedere a una pubblicazione certo gradita al governo asburgico. Occorre aggiungere peraltro che lo stesso Alessandro, interpellato più volte dal fratello, appariva dubbioso sulle possibilità di influire con successo sulle decisioni del Senato, insistendo anzi sullo scarso credito di cui la disciolta *École de Milan* poteva godere all'interno della società conservatrice. Nella lettera dell'ottobre successivo egli annota infatti con amarezza:

La consulta del Senato sulle proposte salutarissime nella facoltà criminale sempre più conferma il piccolo conto che si

<sup>22</sup> *Carteggio*, cit., t. VIII, p. 102.

<sup>23</sup> Cfr. G. Panizza e B. Costa, *L'Archivio Verri*, cit., pp. 143-44.

fa di noi. Bisogna convenire che meritiamo tutto il disprezzo. Se fosse considerato come vivente il Beccaria, mi pare che doveva essere consultato in questa occasione. Io spero poi fermamente che, se le mire sovrane si rivolgono a moderare le pene ed a rendere più miti le formole criminali, si penserà ancora al modo di prevenire i delitti, nel che sta la radice di tutta la speculazione [...]. Un cetto di persone invecchiate facendo torturare ed appiccare difficilmente ardisce di toccare il sistema vegliante.<sup>24</sup>

La rinuncia pragmatica alla stampa da parte dell'autore, i dubbi e le cautele che accompagnano fin dall'inizio la storia interna del libro non bastano tuttavia a incrinare l'energia appassionata che anima le pagine contro la tortura, ad attenuare la difesa commossa delle vittime e lo spettacolo terribile dei tormenti che si spalanca dinanzi agli occhi del lettore. Senza contare che dal testo delle *Osservazioni* la forza ricorrente e a tratti ossessiva di certe immagini si irradia in altre opere in apparenza distanti dello stesso periodo, come il *Discorso sulla Felicità* e il *Discorso sull'indole del piacere e del dolore*, in quel momento al centro di un lavoro complesso di riscrittura, contaminandone lo spazio dialogico come sotto la spinta di un'incoercibile forza di attrazione che sta quasi a indicare il ritorno del rimosso.

La storia della Colonna Infame aveva già fatto la sua comparsa nelle *Considerazioni sul commercio dello Stato di Milano*, completate nel 1763, e quindi nelle successive *Memorie sulla Economia pubblica dello Stato di Milano*, concluse nel 1768,<sup>25</sup> ma dopo la lettura degli atti del processo del 1630 avuta da Grassini,

<sup>24</sup> *Carteggio*, cit., t. VIII, pp. 193-94.

<sup>25</sup> Su questo punto cfr. G. Panizza e B. Costa, *L'Archivio Verri*, cit., pp. 97-126, e C. Riccardi, *Le lezioni della storia e la passione del vero. Beccaria, Verri, Manzoni*, in A. Manzoni, *Storia della Colonna Infame*, cit., pp. LVIII-LX.

segretario dell'Ufficio di Sanità, l'insieme dei fatti desunto dal *De peste* di Ripamonti diviene la scena aperta di una «nobilissima tragedia»,<sup>26</sup> un vero e proprio dramma della giustizia nel quale i fantasmi dei condannati recitano per così dire la farsa grottesca della loro condanna, e la voce della ragione illuminata, che interviene a spiegare e a mettere ordine nel guazzabuglio delle invenzioni e delle trame inquisitoriali, sembra a volte soccombere sotto il peso eccessivo della pietà. Alle «pazzie» e ai «deliri dell'immaginazione» dei giudici, che incarnano la logica dell'arbitrario, e al «martirio» soffocato delle vittime, che sperimentano sulla loro carne «l'ammasso crudele di miserie» prodotto dalle «funeste passioni di que' tempi infelici», corrispondono così, in un tragico teorema della sofferenza, l'«orrore», il «raccapriccio», il «ribrezzo» dello scrittore, che si trova a dover testimoniare la nascita e lo sviluppo mostruoso dei «romanzi forzatamente creati colla Tortura».

A conti fatti, ciò che separa la prospettiva distaccata del Senato milanese dalla visione intimamente partecipe degli illuministi come Pietro e Alessandro è proprio il senso profondo della compassione intesa come riconoscimento del legame fisico, immediato e imprescindibile, che unisce l'uomo all'uomo. Rivelata dalla reazione istintiva del corpo che si oppone con forza allo spettacolo della sofferenza, la compassione rappresenta nel secolo dei Lumi la voce stessa della natura che reclama una giustizia umana fondata sulla prevenzione e non sulla vendetta, sulla «dolcezza delle pene» e sul rifiuto della pena di morte. Nel paragrafo VII del *Discorso sulla Felicità*, dedicato ai «movimenti del cuore», lo stesso Verri scrive:

<sup>26</sup> Secondo la definizione che ne dà Alessandro nella lettera già ricordata del 19 aprile 1777.

Le grida del dolore d'un animale svegliano la sensibilità di altri animali della specie medesima, e si vedono penosi accorrere e inquieti attrupparsegli d'intorno. Questa legge non è comune a tutti i viventi, ma soltanto a molte specie, e quella dell'uomo vi si comprende. Independentemente dalla ragione, sembra quasi per istinto che l'uomo alla vista d'un altro uomo che sia addolorato patisca, e da questo patire come per simpatia ne deriva la voce compassione. I bambini fanno ridendo delle azioni crudeli e sono insensibili talvolta ai mali altrui, perché non hanno idea di quello che soffre l'oggetto che hanno presente, ma l'uomo comune ancora soffre nel vedere soffrire un suo simile, e a meno che non si sia con replicati atti costantemente incallito alla vista dei mali, le fibre di un intimo fremito lo portano anche macchinalmente a desiderare il fine del male altrui. Pochi uomini reggeranno a starsene la prima volta col giudice criminale che fa dai sgherri slogare le ossa a un infelice colla tortura, ovvero col litotomo che taglia l'uomo vivo per estrarre la pietra; e ascoltando l'agitazione interna l'uomo non incallito farà cessare lo spasimo altrui se lo può, o almeno si allontanerà colla fuga dall'atroce spettacolo.<sup>27</sup>

Il problema è più complesso di quanto non sembri a prima vista, perché riguarda l'essenza profonda della natura umana e la gestione delle passioni all'interno della società civile, come mostra anche il rifiuto reciso della giustizia dimostrativa dell'*Ancien régime*, fondata sull'esibizione ricercata del supplizio e del patibolo come deterrente al crimine.<sup>28</sup>

Ma privilegiare lo strumento delicato della sensibilità non significa coltivare il mito ingenuo e generico del primitivismo, nella convinzione della bontà na-

<sup>27</sup> P. Verri, *Discorso sulla Felicità*, in Id., *I «Discorsi» e altri scritti degli anni Settanta*, cit.

<sup>28</sup> Su questo punto cfr. le considerazioni di M. Porret, *Corps flétri-corps soigné. L'attouchement du bourreau au XVIIIe siècle*, in *Le corps violenté. Du geste à la parole. Études réunies et présentées par M. Porret*, Genève, Droz, 1998, pp. 103-35.

turale dell'uomo contraddetta dall'esempio illuminante dei fanciulli. Già alla fine degli anni Cinquanta Helvétius contestava a filosofi come Shaftesbury l'esistenza di un sentimento morale innato e universale, dichiarando con il Rousseau dell'*Émile* che anch'esso è frutto dell'educazione. In un celebre passo del *De l'Homme*, il selvaggio «carnassier», crudele e sanguinario, veniva accostato alla figura dell'inquisitore, un «assassin autorisé par la loi» che conserva «même au sein des villes la férocité de l'homme de la nature». Come nel caso del selvaggio, continuava Helvétius nel suo parallelo significativo, «la mélodie la plus agréable à l'inquisiteur sont les hurlements de la douleur. Il rit près du bûcher où l'hérétique expire». E infine concludeva: «celui qu'une bonne éducation n'accoutume pas à voir dans les maux d'autrui ceux auxquels il est lui-même exposé, sera toujours dur et souvent sanguinaire».<sup>29</sup>

Se gli uomini non nascono compassionevoli, ma lo diventano attraverso l'educazione alla sensibilità, allora le forme di governo e le leggi hanno il compito primario di creare i cittadini illuminati, eliminando alla radice la sofferenza che l'uomo causa al proprio simile. È qui, probabilmente, che le argomentazioni di Helvétius incontrano quelle di Montesquieu, e ha origine un dibattito che coinvolge nel profondo il pensiero del «Caffè» riproposto nelle *Osservazioni*, come mostra fra l'altro il commento rivelatorio sull'«assassinio legale» in cui Pietro riassume, in una delle postille, l'intera vicenda del processo agli untori. Proprio l'assenza di una sensibilità cancellata dall'abitudine al dolore caratterizza non solo il profilo psicologico degli inquisitori del Seicento, ma la

<sup>29</sup> C.A. Helvétius, *De l'Homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation*, Londres, chez la Société Typographique, 1773, t. II, pp. 17-18.

«maggior parte dei giudici» contemporanei, che «gradatamente si è incallita agli spasimi delle torture per un principio rispettabile, cioè sacrificando l'orrore dei mali di uno solo sospetto reo in vista del ben generale della intera società».

Dalle carte antiche del 1630 il problema rimbalza così sulle piazze gremite del Settecento, in cui ancora si alzano i patiboli e si assiste al rituale della punizione pubblica dei colpevoli nonostante che filosofi come Hutcheson avessero da tempo osservato che la visione di spettacoli terribili non costituisce un deterrente per il crimine proprio perché l'abitudine indurisce il cuore degli spettatori.<sup>30</sup> E dal canto suo Beccaria aveva ribadito che solo il «dolce fremito con cui le anime sensibili rispondono a chi sostiene gli interessi dell'umanità»<sup>31</sup> può condurre al mutamento delle coscienze richiesto da una vera riforma della giustizia, tanto più necessaria perché dinanzi agli «immortali pensatori» del valore di Montesquieu, che avevano investigato «le vere relazioni fra il sovrano e i sudditi e fralle diverse nazioni», pochissimi erano coloro che si erano preoccupati di esaminare e combattere «la crudeltà delle pene e l'irregolarità delle procedure criminali, parte di legislazione così principale e così trascurata in quasi tutta l'Europa».<sup>32</sup>

Tra questi vi era lo stesso Pietro, che nel 1763, un anno prima della pubblicazione del libro capitale di Beccaria, aveva composto l'*Orazione panegirica sulla*

<sup>30</sup> Al riguardo si può vedere la descrizione diretta fatta da Alessandro nella lettera da Londra del 15 gennaio 1767, dove l'indifferenza del pubblico e del condannato stesso dinanzi al patibolo viene motivata con l'abuso della pena di morte in vigore nel paese. Cfr. *Viaggio a Parigi e Londra (1766-1767). Carteggio di Pietro e Alessandro Verri*, a c. di G. Gaspari, Milano, Adelphi, 1980, p. 256.

<sup>31</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 25.

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 24.

*giurisprudenza milanese*,<sup>33</sup> un'esile operetta dai toni inquietanti e solo in apparenza umoristici, più vicina alle satire di Alfieri che al *Giorno* di Parini, nella quale la descrizione grottesca del mondo giuridico come barocco paese di cuccagna era subito pronta a rovesciarsi nell'inferno reale della «Regina tormentorum», il famigerato supplizio della corda, lasciando intravedere il risvolto inatteso e drammatico di un'ironia voltairiana che prendeva di mira i resti di un sapere polveroso e le formulazioni tortuose di giurisperiti fantasma, richiamati in vita dai loro colleghi moderni in una sorta di comica *danse macabre*. Contro il dominio tirannico dell'antico diritto romano, percepito nel mutare dei tempi e della storia come un sistema frammentario, obsoleto e crudele, lo schema dialettico dell'*Orazione* rivendicava le ragioni del diritto naturale e soprattutto la necessità della separazione tra il giudice e il legislatore già decretata da Montesquieu, che per essere tale esige il rispetto assoluto del giudice nei confronti della lettera della legge. Da questo punto di vista il tema di fondo dell'*Orazione* precede un intervento di materia giuridica pubblicato qualche tempo dopo nel «Caffè», dove Pietro afferma che l'atto illecito dell'interpretazione «fa diventare legislatore il giudice e confonde le due persone del legislatore e del giudice, dalla assoluta separazione delle quali dipende essenzialmente la libertà politica d'una nazione». <sup>34</sup> Dinanzi al potere «dispotico» dei giudici non vi è infatti altra difesa se non il «dolce» e «benefico impero» delle leggi, che «non conoscono parzialità, non hanno affetti», ma si mostrano a tutti indistintamente «sode e immutabili». <sup>35</sup>

<sup>33</sup> Cfr. M.A. Cattaneo, *Pietro Verri e la riforma penale*, in *Pietro Verri e il suo tempo*, cit., t. I, pp. 269-88.

<sup>34</sup> P. Verri, *Sulla interpretazione delle leggi*, in «Il Caffè», cit., t. II, p. 701.

<sup>35</sup> *Ivi*, p. 703.

L'entusiasmo per l'Inghilterra, via via più sfumato, che trapela nei testi dei due Verri e di Beccaria e soprattutto nelle descrizioni della vita londinese inviate da Alessandro, si fonda proprio sulla garanzia pubblica della maggiore autorità della legge rispetto a colui che deve applicarla. Come nota compiaciuto Alessandro nella lettera del 18 dicembre 1766, «ogni Inglese sa questa altrove sublime ma qui trivialissima verità: che, per esser libero, il cittadino bisogna che sia suddito non dell'uomo, ma della legge». <sup>36</sup> Tuttavia un'appendice significativa della corrispondenza, datata 20 gennaio 1767, sembra testimoniare che il nodo della questione non riguarda tanto l'interpretazione in sé, quanto il sospetto sempre latente dell'abuso che si cela al suo interno. A proposito dell'impiccagione parallela di un volgare uxoricida e di un «povero giovine Capitano» che aveva falsificato una cambiale per «torre di prigione una sua giovane conoscente che vi era per debiti», e in seguito, «strascinato al delitto» dall'estrema miseria, aveva sottratto «senza violenza 20 ghinee a un ricchissimo mercante», Alessandro commenta indignato:

il complesso di tai circostanze tocca il cuore. Ma qui le leggi fredde ed indifferenti condannano, e non gli uomini o le loro passioni. La legge dice «muoia il falsario»: non v'è interpretazione né diversità di caso. Non si può chiamar tiranna che la legge. La forma del giudizio è quella di scegliere i *giurati*, com'è noto. <sup>37</sup>

Se dunque il problema di fondo non riguarda la possibilità di valutare le circostanze e le attenuanti del crimine, che anzi consentono di stabilire quella proporzione tra i delitti e le pene rivendicata dal diritto illuministico, ma piuttosto l'arbitrio del potere giudiziario

<sup>36</sup> *Viaggio a Parigi e Londra*, cit., p. 169.

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 271.

in mano ai più forti, la chiusa dell'articolo sull'*Interpretazione delle leggi* appare perfettamente coerente. Scrive infatti Pietro:

una nazione che cerchi la libertà politica deve proibire ad ogni giudice ogni qualunque libertà d'interpretare le leggi, altrimenti facendo ne accade quello che il chiarissimo signor *Genovesi* ha scritto nel suo ragionamento sul commercio, cioè che *allora le leggi in mano del potente e dell'astuto sono sempre armi pronte e forti ad offendere ed ingannare; ma non già armi da difesa in mano del debole e dell'ignorante*.<sup>38</sup>

A guardar meglio, la citazione assai libera<sup>39</sup> delle *Lezioni di commercio* di *Genovesi* sembra prefigurare già il contesto giuridico descritto nelle *Osservazioni sulla tortura*, che come intuirà *Manzoni* narrano prima di tutto la tragedia dell'uomo che incarna il potere, l'avventura documentata di un sopruso legale cui non può essere estranea la coscienza del giudice. Diversamente da quanto farà l'autore dei *Promessi sposi*, che riconduce il problema del male all'interno del libero arbitrio e della responsabilità individuale,<sup>40</sup> il pensiero dei *Lumi* vuole credere che l'appello a una disposizione univoca e imparziale metta al riparo dall'errore e dalla sofferenza, anche se l'esempio efficace della giustizia inglese richiamato con orrore da *Alessandro* in-

<sup>38</sup> P. Verri, *Sulla interpretazione delle leggi*, cit., p. 701.

<sup>39</sup> Come è stato notato, il passo di *Genovesi* (*Lezioni di commercio*, Napoli 1765 e 1767, cap. XXII, § 23) recita così: «esse [leggi] conservan sempre in mano de' malvagi e potenti assai forza di poter nuocere: ma non hanno equal vigore da giovare in mano de' buoni e degl'impotenti» («Il Caffè», cit., t. II, p. 1160).

<sup>40</sup> Sul confronto fra le tesi di *Manzoni* e quelle di *Verri* si vedano le pagine di C. Riccardi, *Le lezioni della storia e la passione del vero*, cit., e M.A. Cattaneo, *La storia della Colonna Infame*, in Id., *Carlo Goldoni e Alessandro Manzoni. Illuminismo e diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 211-57.

dica con chiarezza che la tanto ricercata uguaglianza dinanzi alla legge non può prescindere dalla lettura attenta del contesto in cui si manifesta il delitto, e dunque alla fine dalla visione interiore e soggettiva di chi giudica. Del resto, non solo le pagine delle *Osservazioni* più vicine all'assunto manzoniano, ma soprattutto le postille autografe disseminate nel manoscritto del processo registrano, accanto all'immaginario collettivo di «feroci deliri» in cui si esprime la voce unanime di un secolo immerso «nelle tenebre della superstizione», segnali contraddittori che potevano far sperare in un'altra conclusione del processo, come il «baleno di buon senso» subito spento degli inquisitori o altri effimeri «momenti di ragione» che emergono come luci improvvisate dallo sfondo di oscurità, lasciando alla fine un senso più cupo di disperazione.

Come riassumerà Manzoni dal suo punto di vista interiore e trascendente, che non esclude la riflessione sul pensiero giuridico in quello che è stato definito il «*tournant des Lumières*», la crisi delle grandi utopie settecentesche:

Se, in un complesso di fatti atroci dell'uomo contro l'uomo, crediam di vedere un effetto de' tempi e delle circostanze, proviamo, insieme con l'orrore e con la compassion medesima, uno scoraggiamento, una specie di disperazione. Ci par di vedere la natura umana spinta invincibilmente al male da cagioni indipendenti dal suo arbitrio, e come legata in un sogno perverso e affannoso, da cui non ha mezzo di riscotersi, di cui non può nemmeno accorgersi. Ci pare irragionevole l'indignazione che nasce in noi spontanea contro gli autori di que' fatti, e che pur nello stesso tempo ci par nobile e santa: rimane l'orrore, e scompare la colpa; e cercando un colpevole contro cui sdegnarsi a ragione, il pensiero si trova con raccapriccio condotto a esitare tra due bestemmie, che son due deliri: negar la Provvidenza, o accusarla. Ma quando, nel guardar più attentamente a que' fatti, ci si scopre un'ingiusti-

zia che poteva esser veduta da quelli stessi che la commettevano, un trasgredir le regole ammesse anche da loro, dell'azioni opposte ai lumi che non solo c'erano al tempo, ma che essi medesimi, in circostanze simili, mostraron d'averne, è un sollievo pensare che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può bensì essere forzatamente vittime, ma non autori.<sup>41</sup>

A differenza di chi lo aveva preceduto nell'analisi degli atti del processo, l'autore dei *Promessi Sposi* riteneva che la tragedia degli untori andasse ricondotta interamente sul piano della coscienza: non le leggi, ma gli uomini per loro scelta avevano applicato la tortura, nonostante che i giuristi del Cinquecento e del Seicento avessero tentato di porre dei limiti all'arbitrio giudiziario. Per Verri invece, che ragiona in un'ottica contemporanea prima ancora che storica, l'acuta e inquietante percezione di quella che Manzoni definirà l'«ingiustizia personale e volontaria de' giudici»<sup>42</sup> non basta a incrinare la fiducia nell'ideale pragmatico e voltairiano della «bonne justice», fondata sul progresso lento e tormentato della ragione contro la fatalità del male: un percorso difficile ma necessario, nel quale l'*exemplum* paradigmatico dell'antico caso giudiziario funziona come un segnale allusivo, un monito rivolto a uno scenario giuridico solo in apparenza diverso, percorso dalle epidemie morali dell'indifferenza e dell'intolleranza.

Forse proprio per tentare di unire la sensibilità dell'uomo e l'autonomia della legge, coniugando diritto e giustizia, Alessandro auspicava fin dai tempi lontani del «Caffè» la diffusione sempre più ampia di una

<sup>41</sup> A. Manzoni, *Storia della Colonna Infame*, cit., pp. 7-8.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 8.

nuova idea di «utilità», non immediata ma estesa «a tutte le possibili conseguenze di un'azione qualunque». Una considerazione «prevedente e calcolatrice» del crimine e dei suoi effetti, nella quale entrassero «anche i rimorsi che rodono i cuori colpevoli», e «i sentimenti morali di compassione»,<sup>43</sup> di modo che combinando razionalità e affetti si rendesse possibile, dall'una e dall'altra parte, il dialogo umano tra i giudici e gli imputati, tra la società civile e i colpevoli, veri o presunti. L'etica utilitaristica e filantropica dei Lumi, ricavata da filosofi come Adam Smith, agisce sull'immaginazione invece che sul corpo, sostituendo la forza preventiva del «rimorso dilaceratore», il «disprezzo e la diffidenza degli uomini» per il crimine, alla visione medievale dei tormenti esibiti sulla pubblica piazza. In base a questo principio Beccaria aveva scritto nel paragrafo XII dei *Delitti* che «il fine delle pene non è di tormentare e affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso», compiti degni del «furore e del fanatismo» tirannico, bensì di «impedire al reo di fare nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali», per cui andranno prescelte quelle pene e quel metodo di infliggerle che faranno «una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo».<sup>44</sup>

La sensibilità e la compassione come elementi fondativi del diritto moderno finivano così per delineare nelle proposte della scuola milanese uno scenario giuridico alternativo agli «avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore»,<sup>45</sup> all'interno del quale l'individuo cessasse di essere «cosa» per ritornare a essere «persona».<sup>46</sup> Lo sfondo teorico è quello rousseauiano del contratto che

<sup>43</sup> A. Verri, *Di Carneade e di Grozio*, in «Il Caffè», cit., t. II, p. 708.

<sup>44</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 55.

<sup>45</sup> *Ivi*, p. 17.

<sup>46</sup> *Ivi*, p. 73.

unisce gli individui dotati di ragione in un vincolo di utilità reciproca, attribuendo alla società il diritto di punire e soprattutto di prevenire i delitti, ma la novità principale del ragionamento di Beccaria, cui le *Osservazioni* fanno eco, consiste nel fatto che l'integrità della persona è richiamata non solo per condannare le violenze commesse da privati cittadini, sanzionate dalla legge, ma anche quella violenza di Stato impunita che è la tortura, quando «il giudice s'impadronisce del corpo di un reo e lo strazia con metodiche formalità per cavarne come da un fondo acquistato tutto il profitto che può». Disponendo del corpo del reo come un tempo l'esattore del fisco esigeva la pena pecuniaria, il giudice diviene infatti «nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all'avvenire più terribile; non cerca la verità del fatto, quello che la ragione comanda, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quell'infallibilità che l'uomo s'arrogava in tutte le cose». <sup>47</sup> Così nascono, come nel caso del processo agli untori rivisto nell'ottica moderna di Verri, le sofferenze terribili di uomini «accusati di delitti impossibili e fabbricati dalla timida ignoranza», <sup>48</sup> quasi che, ancora una volta, «le leggi e il giudice abbiano interesse non di cercare la verità, ma di provare il delitto; quasiché di condannare un innocente non vi sia un tanto maggior pericolo quanto la probabilità dell'innocenza supera la possibilità del reato». <sup>49</sup>

Il problema antico dell'inadeguatezza della tortura come metodo indiziario attraversa tutto il dibattito illuministico sul diritto, da Verri a Beccaria a Sonnenfels, che risale indietro a fonti classiche e patristiche per mostrare, attraverso Cicerone e Sant'Agostino, che la logica perversa dei tormenti non aiuta a scoprire la verità,

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 69.

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 86.

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 100.

ma stabilisce unicamente la vittoria dell'individuo più forte, premiato dall'«ostinata taciturnità»,<sup>50</sup> su quello più debole, che non esiterà a confessare il falso purché la sofferenza cessi. Come sintetizza il paragrafo XVI dei *Delitti* convertendo l'ironia allusiva dell'*Orazione panegirica* nella tragica dimostrazione matematica che verrà poi ripresa nelle *Osservazioni*, l'esito della tortura appare «un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confessar reo di un dato delitto». <sup>51</sup> Ripudiando la fredda geometria di una giustizia feudale, che si serve del calcolo della sofferenza per nascondere il disordine cieco dell'arbitrio, il diritto dei Lumi auspica invece una forma di ordine fondata sulla ragione utilitaristica,<sup>52</sup> che non dimentica la centralità dell'individuo espressa nella dimensione rivelatrice del corpo sensibile. Alla prova crudele e insensata del dolore come «crociuolo» della verità che purga l'infamia, residuo simbolico di un'«antica e selvaggia legislazione»,<sup>53</sup> si oppone la convinzione più volte ripetuta che

un uomo non può chiamarsi *reo* prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 66.

<sup>51</sup> *Ivi*, p. 66.

<sup>52</sup> Su questo punto cfr. M. Sbriccoli, *Beccaria ou l'avènement de l'ordre. Le philosophe, les juristes et l'émergence de la question pénale*, in *Beccaria et la culture juridique des Lumières. Études historiques éditées et présentées par M. Porret*, Genève, Droz, 1997, pp. 177-78.

<sup>53</sup> C. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 65.

forza, che dia podestà ad un giudice di dare la pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente, perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati.<sup>54</sup>

Diversamente da quanto accade in autori come Sonnenfels, che insistono soprattutto sull'inadeguatezza della tortura per acquisire insieme alla confessione forzata le prove del delitto, all'interno della complessa struttura filosofica dei *Delitti* il rifiuto di porre il criterio della verità «nei muscoli e nelle fibre di un miserabile»<sup>55</sup> si apre alla comprensione più vasta delle sofferenze umane, che prelude a una lettura sociale del crimine e al riconoscimento del punto di vista del reo, a cui per un momento Beccaria cede la parola per una sorta di eloquente requisitoria fittizia sulla distanza che separa la parte più debole della società dagli «uomini ricchi e potenti, che non si sono mai degnati di visitare le squallide capanne del povero, che non hanno mai diviso un ammuffito pane fralle innocenti grida degli affamati figliuoli».<sup>56</sup> E tuttavia spetta ancora una volta al discorso empirico e pragmatico di Pietro, alieno dall'idealismo rousseauiano di Beccaria, ma da questo punto di vista più vicino all'umanità fragile delle vittime, la scoperta forse più rivoluzionaria del dibattito per una giustizia illuminata, e cioè che «quand'anche la tortura fosse un mezzo per iscoprire la verità dei delitti sarebbe un mezzo intrinsecamente ingiusto».

Il conflitto tra utilitarismo e filantropia, che Diderot vedeva già latente nelle tesi di Beccaria, e che negli stessi anni delle *Osservazioni* Mably risolve paradossalmente a

<sup>54</sup> *Ivi*, p. 62.

<sup>55</sup> *Ivi*, pp. 62-63.

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 92.

favore del primo elemento, in Verri dà spazio a una concezione etica del diritto che finisce per cancellare l'idea stessa di un'utilità che non accolga al suo interno la giustizia. L'affermazione insistita che compare nel breve ma incisivo paragrafo XI, alla fine della sezione di commento sugli orrori del processo del 1630, non può naturalmente prescindere da quel contesto tragico, di cui appare come la conclusione necessaria: è la parte del libro in cui il lettore percepisce con più forza il ruolo fino a quel momento dissimulato dell'autore, che, dopo aver dato voce ai fantasmi delle vittime e aver posto dinanzi alle loro sofferenze le ragioni a quel punto insostenibili dei legislatori e dei giudici «maestri di spasimi», riafferma di nuovo con forza la responsabilità delle parole.

Non per nulla, l'esame critico della tradizione precedente condotto con pari lucidità da Manzoni nella sua riflessione sulla Colonna Infame avvertirà in modo netto la frattura profonda che separa la visione indifferente di Muratori o di Parini,<sup>57</sup> pronti ad avallare le conclusioni dei giudici, dall'atteggiamento intensamente partecipe di Verri, che sceglie di confrontarsi con il «vero dell'uomo».<sup>58</sup> Come recita l'*Appendice Storica su la Colonna Infame* che accompagna la prima versione del *Fermo e Lucia*, dopo l'«omaggio» convenzionale rivolto da storici e letterati al simbolo «d'un sì vergognoso errore», dopo le voci «d'imprecazione e di obbrobrio» che «per un secolo e mezzo circa» risposero «agli ultimi gemiti di quelle vittime», confermando le menzogne della storia ufficiale,

<sup>57</sup> Ma sul giudizio storico di Parini è tornato C. Annoni, sostenendo l'ipotesi di un'esegesi errata di Manzoni. Cfr. *Le «passioni fanno traviare»: attorno alla «Colonna Infame»*, in Id., *La poesia del Parini e la città secolare*, Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 81-122.

<sup>58</sup> E. Raimondi, *La storia e l'olocausto*, in Id., *La dissimulazione romanzesca. Antropologia manzoniana*, Bologna, il Mulino, 2004<sup>3</sup>, p. 201.

venne finalmente un uomo, il quale vide, come tanti altri, una colonna; ma non andò, come tanti altri, a pensare che un pezzo di granito fosse il criterio d'un fatto morale: vide un'iscrizione; ma ricordandosi che la parola umana può esprimere il vero e il falso, non s'immaginò che le parole incise in marmo fossero esenti da questa condizione: lesse; e trovò che vi si parlava con orrore d'un delitto atrocissimo, stranissimo, insensatissimo; queste qualità gli fecero tanto più avvertire che prima di partecipare all'orrore, conveniva rendersi conto della certezza: esaminò; e trovò ben tosto una tutt'altra certezza, ebbe a provare un tutt'altro orrore. Quest'uomo (ognun vede che noi parliamo di Pietro Verri) nel 1777 trasfuse la sua certezza, il suo orrore in uno scritto, con quell'impeto sapiente che fa trionfare la verità, quando però l'ora sia giunta. Così dopo centoquarantasette anni, s'intese per la prima volta, su quel fatto, una voce umana, spiegata; una voce che per la prima volta dava secondo il merito, la compassione e il biasimo.<sup>59</sup>

A conti fatti, non può stupire che proprio Manzoni abbia alla fine portato a compimento, con altri intenti anche se con motivazioni non dissimili, il progetto di un libro «sullo stato del Milanese nel secolo XVII» solo annunciato da Pietro nella stessa lettera del 10 maggio 1777 in cui dichiara la rinuncia definitiva alla stampa delle *Osservazioni*.<sup>60</sup> E a riprova di quella continuità

<sup>59</sup> A. Manzoni, *Appendice storica sulla Colonna Infame*, in Id., *Storia della Colonna Infame*, cit., p. 291.

<sup>60</sup> Scrive a questo riguardo Pietro al fratello: «Non conviene che io mandi a Vienna lo scritto, che direttamente impugna la tesi di nostro padre. [...] Qual partito prendere? Riporre quest'anecdota a parte insieme colle altre cose scritte sullo stato di Milanese nel secolo passato; continuare a raccogliere notizie e scrivere poi da qui a qualche anno un libro sullo stato del Milanese nel secolo XVII, da cui risultasse per vero scopo a quanti mali getta in braccio la misera umanità l'ignoranza. Il fine sarebbe filosofico, interessante per ogni nazione, e vi sarebbe luogo a fare un'opera di qualche mole e importante, opera che in gran parte ho digià fatta in dettaglio, e così, invece di far la piccola guerra, riserberei un pezzo solo, e farei un libro da durare e da leggersi e dai ragionatori e dai bisognosi d'avere i fatti singolarmente della economia nazionale. Che te ne pare di questa

difficile e tormentata che si è tentato fin qui di delineare, si può forse aggiungere che insieme all'origine problematica l'affresco secentesco dei *Promessi sposi* condivide con l'operetta di Verri il destino di una ricezione parziale e mutila, a cominciare dalla censura preventiva dell'*Appendice storica*, divenuta pericolosamente attuale nel momento in cui l'antico caso giudiziario sembrava richiamare le vicende di un altro celebre processo contemporaneo, quello del 1824 contro i liberali milanesi, «i moderni untori»,<sup>61</sup> che vedeva tra gli imputati Federico Confalonieri.

Nello spazio mai pacificato della coscienza si torna così a riflettere sul tema infinito della battaglia tra la verità e l'errore, l'innocenza e la colpevolezza, la giustizia e il potere, consapevoli del fatto che dentro ai libri e al loro vissuto «non c'è soltanto la scoperta del vero, ma anche il rapporto tra quel vero scoperto e il potere che non lo vuole accettare», per cui alla fine «ciò che doveva diventare visibile, ancora una volta torna nascosto».<sup>62</sup> A conferma che la ricerca di una giustizia illuminata, comunque la si voglia intendere, non può prescindere dal confronto sofferto con l'ombra.

SILVIA CONTARINI

idea? La digressione sulla tortura non vi starebbe fuori di proposito» (*Carteggio*, cit., t. IX, p. 40). A questo proposito cfr. G. Barbarisi, Introduzione a P. Verri, *Osservazioni sulla tortura*, a c. di G. Barbarisi, Milano, Istituto di Propaganda Libreria, 1993, p. 32.

<sup>61</sup> C. Dionisotti, *Appendice storica alla «Colonna Infame»*, in Id., *Appunti sui moderni. Foscolo, Leopardi, Manzoni e altri*, Bologna, il Mulino, 1988, p. 252.

<sup>62</sup> E. Raimondi, *La storia e l'olocausto*, cit., p. 202.

## CRONOLOGIA

1728 Pietro Verri nasce a Milano il 12 dicembre da famiglia nobile. Compie i primi studi a Milano nelle scuole dei Barnabiti, poi al Collegio Nazareno di Roma, di nuovo a Brera, e infine nel Collegio dei nobili di Parma, frequentato anche da Cesare Beccaria, dove ha per maestro Giambattista Roberti.

1748 Già membro dell'Arcadia con il nome di Midonte Priamideo, entra a far parte dell'Accademia milanese dei Trasformati, preannuncio della temperie illuministica degli anni Sessanta.

1751-1752 Ricopre l'ufficio di Protettore dei carcerati, il cui compito era di vigilare sull'osservanza delle leggi e degli ordini che riguardavano i detenuti nelle carceri milanesi e di denunciare eventuali soprusi ed estorsioni commessi a loro danno dai custodi o dagli altri detenuti. Dieci anni dopo lo stesso compito verrà assolto dal fratello Alessandro, autore anche degli articoli giuridici del «Caffè».

1755 Pubblica a Venezia *La vera commedia*, componimento in versi martelliani in cui celebra le virtù pedagogiche e moralizzatrici del genere teatrale rinnovato da Goldoni, di cui è ammiratore entusiasta.

1758-1759 A Milano dà alle stampe gli almanacchi *Il Gran Zoroastro, ossia astrologiche predizioni, tratto da un manoscritto in pietra, e dall'egiziano in volgar favella e pubblica utilità tradotto*, satira dei lunari di diffusione popolare che insieme al calendario del nuovo anno contenevano consigli pratici e predizioni astrologiche, dove non mancano puntate

ironiche contro medici e giuristi. A questa prima serie ag-  
giungerà *Il mal di milza. Astrologiche Osservazioni per l'an-  
no bisestile 1764*, e un nuovo *Gran Zoroastro* (1764).

1759-1760 Partecipa alla guerra dei Sette anni, dove cono-  
sce l'ufficiale inglese Henry Lloyd, responsabile in parte  
della sua formazione filosofica. Abbandonata la carriera mi-  
litare, soggiorna undici mesi a Vienna, dove frequenta la  
corte asburgica e approfondisce la conoscenza degli autori  
illuministici, da Montesquieu a Hume, da Voltaire a Hel-  
vétius.

1761 Ritorna in patria, dove scrive il saggio *Sul tributo  
del sale nello stato di Milano*, dedicato al plenipotenziario  
Carlo Firmian nella speranza di un incarico pubblico. Sten-  
de il *Saggio della grandezza e decadenza del commercio di  
Milano per servire alla storia sino al 1750*.

1761-1762 Con il fratello Alessandro, Cesare Beccaria,  
Giambattista Biffi, Alfonso Longo, Paolo Frisi e altri fonda  
l'Accademia dei Pugni, che sostiene la diffusione delle idee  
illuministiche contro i pregiudizi nobiliari della società mila-  
nese.

1763 A Livorno, presso la Stamperia dell'Enciclopedia che  
pubblicherà un anno dopo *Dei delitti e delle pene* di Becca-  
ria, escono, anonime, le *Meditazioni sulla felicità*. Scrive  
l'*Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese*, rimasta  
inedita e termina le *Considerazioni sul commercio dello Sta-  
to di Milano*.

1764 – Esce il primo numero della rivista «Il Caffè», organo  
dell'Illuminismo lombardo (sul modello dello «Spectator»  
di Addison e Steele), di cui Pietro è l'animatore insieme al  
fratello Alessandro, a Beccaria, Longo, Frisi e altri, che con-  
tinuerà fino al 1766. Viene chiamato a far parte della Giunta  
incaricata di elaborare un nuovo regolamento per il sistema  
delle «ferme», le società private alle quali lo Stato appaltava  
la riscossione dei tributi.

1765 Entra nel Supremo Consiglio di Economia presiedu-

to da Gian Rinaldo Carli. A difesa del Beccaria, attaccato duramente dal monaco Ferdinando Fachinei, scrive con l'aiuto del fratello Alessandro la *Risposta a uno scritto che s'intitola Note ed osservazioni sul libro Dei delitti e delle pene*, stampata a Lugano.

1768-1769 Termina le *Memorie sulla economia pubblica dello Stato di Milano*, pubblicate postume da Pietro Custodi nel 1804. Dello stesso periodo sono anche le riflessioni *Sulle leggi vincolanti nel Commercio de' Grani*, edite solamente nel 1796.

1771 Stampa le *Meditazioni sull'economia politica*.

1772 È nominato vice presidente del nuovo Magistrato Camerale, affidato alla guida del Carli.

1773 Pubblica anonime, a Livorno, le *Idee sull'indole del piacere*, poi rielaborate nel *Discorso sull'indole del piacere e del dolore* stampato insieme al *Discorso sulla Felicità* e al *Discorso sull'Economia politica* nell'edizione del 1781 (*Discorsi del conte Pietro Verri*, Milano, Marelli).

1776 Sposa la nipote Maria Castiglioni, da cui ha due figli, Teresa e Alessandro (morto in tenera età). All'educazione della figlia secondo principi pedagogici di stampo rousseuiano dedica una serie di testi autobiografici che vanno sotto il nome di *Libro di Teresa Verri*.

1777 Servendosi di materiali raccolti fin dall'epoca del «Caffè» scrive le *Osservazioni sulla tortura*, che decide di non pubblicare, e progetta «un libro sullo stato del milanese nel secolo XVII».

1780 Diviene presidente del Magistrato Camerale.

1782 Dopo la morte della prima moglie, avvenuta nel 1781, si risposa con Vincenzina Melzi.

1783 Pubblica il primo volume della *Storia di Milano*, dalle origini fino alla morte di Filippo Maria Sforza nel 1447. I pri-

mi capitoli del secondo tomo verranno stesi fra il 1783 e il 1784, ma poi l'opera si arrestò definitivamente all'anno 1524 per la morte dell'autore.

1786 Il radicale programma di riforme che riguarda tutti i settori dell'amministrazione abolisce il Magistrato Camerale, e Verri viene collocato a riposo con un terzo dello stipendio.

1789 Commenta con entusiasmo la prima fase della Rivoluzione francese nello scritto *Alcuni pensieri sulla rivoluzione accaduta in Francia*.

1790 Dopo la morte di Giuseppe II e l'avvento di Leopoldo II stende i *Pensieri sullo stato politico del Milanese nel 1790*, in cui riflette sulla parabola del dominio austriaco e sulle forme del dispotismo.

1796 Con l'ingresso a Milano delle truppe francesi di Bonaparte scrive la *Storia dell'invasione dei francesi repubblicani* accettando l'invito a fare parte della Municipalità milanese.

1797 Viene eletto presidente del Consiglio dei Quaranta, incaricato di rivedere i conti dell'Amministrazione Generale della Lombardia. È l'ultimo incarico: per un improvviso male muore nella sua casa di Milano la mattina del 28 giugno.

## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

Molti degli scritti di Pietro Verri, tra cui i numerosi inediti conservati presso l'Archivio Verri di Milano, attendono ancora edizioni critiche e commenti adeguati dal punto di vista storico e critico. La descrizione completa della raccolta verriana unita alla storia del fondo stesso si trova nei due volumi a cura di G. Panizza e B. Costa (*L'Archivio Verri*, Milano, Fondazione Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico, 2000). Solo nel 1997, a seguito delle celebrazioni per il bicentenario della morte dello scrittore, ha preso forma il piano dell'Edizione Nazionale delle Opere di Pietro Verri, concepito in più serie di cui la prima prevede la raccolta completa dei testi editi e inediti. Successivamente il progetto verrà esteso ai carteggi, primo fra tutti quello con il fratello Alessandro, consultabile per ora solo nella vecchia edizione incompleta a cura di Greppi, Giulini, Novati e Seregni (Milano, Cogliati, poi Milesi e Giuffrè, 1910-1942) che raccoglie le lettere dal 1766 al 1782. Il primo, significativo contributo a un'edizione critica moderna è stato offerto da G. Gaspari con il *Viaggio a Parigi e Londra (1766-1767). Carteggio di Pietro e Alessandro Verri*, Milano, Adelphi, 1980, che ricostruisce e commenta una sezione importante dell'epistolario. Per il periodo successivo disponiamo di edizioni parziali come il volume curato da G. Seregni, *Dal carteggio di P e A. Verri. Lettere edite e inedite*, Milano, Leonardo, 1944, mentre M. Zolezzi ha pubblicato le *Lettere inedite di Pietro Verri 5 maggio 1759-1 dicembre 1760* (Milano, Vita e Pensiero, 1965) relative alla partecipazione alla guerra dei Sette anni e al periodo viennese. Di grande interesse è anche il carteggio con l'editore Aubert curato da A. Lay, *Un editore illuminista: Giuseppe Aubert nel carteggio con Beccaria e Verri*, Torino, Accademia delle Scienze, 1973. Il contributo più rilevante degli ultimi anni è però costituito dalla raccolta delle lettere finora rimaste in-

dite dei fratelli Verri: *Il carteggio di Pietro e Alessandro Verri (19 maggio 1792 - 8 luglio 1797)*, a cura di S. Rosini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, t. I e II (vol. VIII dell'Edizione Nazionale).

Gli altri volumi dell'Edizione Nazionale finora disponibili contemplano gli *Scritti di argomento familiare e autobiografico*, a cura di G. Barbarisi, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003 (vol. V); *I «Discorsi» e altri scritti degli anni Settanta*, a cura di G. Panizza con la collaborazione di S. Contarini, G. Francioni e S. Rosini, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2004 (vol. III); gli *Scritti di economia, finanza e amministrazione*, a cura di G. Bognetti, A. Moioli, P. L. Porta, G. Tonelli, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006-2007, t. I e II (vol. II); la *Storia di Milano*, a cura di R. Pasta, Roma Edizioni di Storia e Letteratura, 2009 (vol. IV); e infine gli *Scritti politici della maturità*, a cura di C. Capra, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, che comprende le *Osservazioni sulla tortura* (vol. VI). L'impresa storica e culturale del «Caffè» è stata ricostruita nell'edizione moderna, dotata di ampio commento, procurata da S. Romagnoli e G. Francioni (Torino, Bollati Boringhieri, 1993).

Sulla figura di Verri, la formazione intellettuale e il sodalizio con il fratello Alessandro si vedano, dopo l'impre-scindibile biografia di C. Capra (*I progressi della ragione. Vita di Pietro Verri*, Bologna, il Mulino, 2002), i contributi singoli di S. Baia Curioni, *Per sconfiggere l'oblio. Saggi e documenti sulla formazione intellettuale di Pietro Verri*, Milano, Franco Angeli, 1988; G. Ricuperati, *L'epistolario dei fratelli Verri*, in *Nuove idee e nuova arte nel Settecento italiano*, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1977, pp. 239-81; G. Panizza, *La «vera commedia» del Corneliani e le «passioni» di Pietro Verri*, in «Nuovi studi. Rivista d'arte antica e moderna», I, 1996, pp. 73-112; B. Anglani, «Il dissotto delle carte». *Socialità, sentimenti e politica tra i Verri e il Beccaria*, Milano, Franco Angeli, 2004. Per la ricostruzione del pensiero filosofico dell'autore, oltre ai vari saggi specifici contenuti nei volumi sopra indicati si possono citare: E. Sala di Felice, *Felicità e morale in Pietro Verri*, Padova, Liviana, 1970; V. Polignano, *L'etica utilitaristica di Pietro Verri*, in *Gli italiani e Bentham. Dalla felicità pubblica all'economia del benessere*, a c. di R. Faucci, Milano, Franco Angeli, 1982, vol. I, pp. 55-62; S. Romagnoli, *La buona compagnia. Studi sulla letteratura italiana del Settecento*, Milano, Franco Angeli, 1983; S.

Luzzatto, *Da Silla a Erostrato. Il tema dell'individualità in Pietro e Alessandro Verri*, in «Studi settecenteschi», III, 1984, 6, pp. 197-222; C. Rosso, *Pietro Verri e la Francia. Dall'Illuminismo alla Rivoluzione*, in Id., *Felicità vo cercando. Saggi di storia delle idee*, Ravenna, Longo, 1993, pp. 91-118.

Sulle caratteristiche linguistiche e stilistiche della scrittura verriana, oltre al contributo più recente di G. Cartago, *Usi linguistici di Pietro Verri* (in *Pietro Verri e il suo tempo*, a. c. di C. Capra, Bologna, Cisalpino, 1999, II, pp. 627-43), rimangono valide le annotazioni di M. Fubini, *Riflessi culturali e ideologici nella prosa del secondo Settecento. II. Cesare Beccaria e Pietro Verri*, in *Sensibilità e razionalità nel Settecento*, a c. di V. Branca, Firenze, Sansoni, 1967, vol. I, pp. 289-317; e di R. Steiner, *Considerazioni sullo stile della prosa di Pietro Verri*, in «Critica storica», VII, 1968, pp. 728-65.

Per un primo inquadramento geografico e storico dell'opera si rimanda ai contributi fondamentali di F. Venturi, tra cui le pagine su *La Milano del «Caffè»* nel primo volume di *Settecento riformatore*, Torino, Einaudi, 1969, e la raccolta di saggi *Utopia e riforma nell'Illuminismo*, Torino, Einaudi, 2001<sup>7</sup>. Utile anche, dello stesso autore, il saggio sulla ricezione dei testi: *Riflessi in Germania di alcune opere di Pietro Verri*, in *Arte e storia. Scritti in onore di Lionello Vincenti*, Torino, Giappiccheli, 1965, pp. 429-47. A ciò si devono aggiungere gli studi di carattere generale dedicati all'Illuminismo lombardo: *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, a c. di A. De Maddalena, E. Rotelli e G. Barbarisi, Bologna, il Mulino, 1982, 3 voll.; C. Capra, *Il Settecento*, in C. Capra e D. Sella, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, «Storia d'Italia» diretta da G. Galasso, Torino, Utet, 1984; *Studi storici sul Settecento europeo in onore di Franco Venturi*, Napoli, Jovene, 1985; *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*. Introd. di S. Romagnoli e G.D. Pisapia, Milano-Bari, Cariplo-Laterza, 1990; e infine i due volumi del già citato convegno dedicato a *Pietro Verri e il suo tempo*.

Riguardo alla tradizione giuridica e al dibattito illuministico contro la pena di morte e la tortura è opportuno il rinvio alle pagine di R. Pasta, *La battaglia politico-culturale degli Illuministi lombardi*, Milano, Principato, 1974; G. Tarello, *L'Illuminismo e il diritto penale*, in Id., *Storia della cultura giuridica moderna*, Bologna, il Mulino, 1976, pp. 383-483; S. Di Noto, *Documenti del dibattito su tortura e pe-*

na capitale nella Lombardia austriaca, in «Studi parmensi», XIX, 1977, pp. 269-406; A. Cavanna, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, Giuffrè, 1987, di cui si può leggere una sintesi nel volume degli Atti del già citato convegno *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia* (vol. II, pp. 611-57), che contiene anche l'intervento complementare di M.A. Cattaneo, *Beccaria e Sonnenfels. L'abolizione della tortura nell'età teresiana* (pp. 143-55). Per un ulteriore ampliamento della prospettiva si possono consultare inoltre la miscellanea di studi dedicata a *Illuminismo e dottrine penali*, a c. di L. Berlinguer e F. Colao, Milano, Giuffrè, 1990, e il volume collettaneo *Beccaria et la culture juridique des Lumières*, Genève, Droz, 1997, a cura di M. Porret, che l'anno seguente ha dato alle stampe gli atti del convegno *Le corps violenté. Du geste à la parole*, Genève, Droz, 1998, dedicato in gran parte al problema della tortura. Fondamentale è infine il confronto con la ricezione del trattato di Beccaria, su cui si veda la documentazione raccolta da Franco Venturi nella sua edizione di *Dei delitti e delle pene* (Torino, Einaudi, 1965) e soprattutto la vasta, puntuale ricostruzione in appendice al primo volume dell'Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Beccaria a c. di L. Firpo e G. Francioni, Milano, Mediobanca, 1984. Sulla questione del ruolo svolto da Pietro Verri nella stesura del testo sono ritornati lo stesso Francioni, *Notizia sul manoscritto della seconda redazione del «Dei delitti e delle pene» (con un'appendice di inediti di P.V. relativi all'opera di B.)*, in «Studi settecenteschi», 7-8, 1985-86, pp. 229-96, e G. Santato, *La questione attributiva del «Dei delitti e delle pene»*, in «Lettere italiane», 3, 1996, pp. 360-98.

Sul processo agli untori, pubblicato da G. Farinelli ed E. Paccagnini nel 1988 (*Processo agli untori: Milano 1630: cronaca e atti giudiziari in edizione integrale*, Milano, Garzanti), esiste un'ampia letteratura. Ci limitiamo qui a segnalare i contributi di F. Nicolini, *Peste e untori nei «Promessi Sposi» e nella realtà storica*, Bari, Laterza, 1937; P. Clini, *Il processo degli untori nella peste del 1630*, Milano, Giordano, 1967; M. Brusatin, *Il muro della peste. Spazio della pietà e governo del lazaretto*, Venezia, Cluva Editrice, 1981; F. Cordero, *La fabbrica della peste*, Bari, Laterza, 1984. Infine, sul rapporto complesso e ineludibile tra Manzoni e Verri si rinvia alle considerazioni di C. Riccardi, *Le lezioni della storia e le pas-*

*sioni del vero. Beccaria, Verri, Manzoni*, in A Manzoni, *Storia della Colonna Infame*, Edizione Nazionale ed Europea delle Opere diretta da G. Vigorelli, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 2002, pp. XXIX-LXXIV, e di E. Raimondi, *La storia e l'olocausto*, in Id., *La dissimulazione romanzesca. Antropologia manzoniana*, Bologna, il Mulino, 2004<sup>3</sup>, pp. 193-202.



## NOTA AL TESTO

Pietro Verri compose le *Osservazioni sulla tortura* fra i primi mesi del 1776 e il febbraio 1777. Secondo la ricostruzione puntuale di Giorgio Panizza, due sono gli «avantesti» del libro: lo zibaldone di materiali preparatori nel quale l'autore aveva radunato citazioni tratte dai testi giuridici e storici sulla tortura fin dall'epoca dei Pugnì, che andranno poi a costituire la seconda parte del saggio, e la copia degli atti del processo del 1630 ricavata dal manoscritto avuto in prestito da Grassini, segretario dell'Ufficio di Sanità, a cui ricorre in maniera consistente la ricostruzione drammatica dei supplizi subiti dagli «untori» nei paragrafi 3-6. A una prima redazione, che segue la lettura del manoscritto con gli atti del processo nei primi mesi del 1776, succede la revisione portata a termine nell'inverno del 1777, che contempla varie aggiunte come le notizie sulle figlie di Mora recuperate dall'archivio parrocchiale di S. Lorenzo.

Rimasta inedita per volontà dell'autore, l'opera venne pubblicata postuma da Pietro Custodi nel tomo XVII degli «Scrittori Classici Italiani di Economia Politica», Milano, Destefanis, 1804. Sulla versione scorretta di Custodi, che fra l'altro interpolò nel saggio verriano due citazioni tratte da Giannone e da Ripamonti, si sono basate le ristampe successive fino all'edizione condotta da Gennaro Barbarisi sul manoscritto originale, pubblicata da Serra e Riva nel 1985

(e successivamente nel 1993 presso l'Istituto di Propaganda Libraria), che contiene le postille autografe di Verri al resoconto del processo. Lo stesso testo figura nell'Edizione Nazionale delle opere di Pietro Verri, corredato dal commento di L. Garlati (*Osservazioni sulla tortura*, in *Scritti politici della maturità*, a cura di C. Capra, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, vol. VI).

Il testo che qui si riproduce è quello dell'edizione Barbarisi nella ristampa in appendice alla *Storia della Colonna Infame* a cura di Carla Riccardi (vol. XII dell'Edizione Nazionale ed Europea delle Opere di Alessandro Manzoni, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoni, 2002).

## OSSERVAZIONI SULLA TORTURA

e singolarmente sugli effetti che produsse  
all'occasione delle unzioni malefiche  
alle quali si attribuì la pestilenza  
che devastò Milano l'anno 1630

#### AVVERTENZA DEL CURATORE

Il testo presenta un doppio apparato. Le note di commento del curatore sono evidenziate con numeri progressivi. Con le lettere dell'alfabeto, e in corpo maggiore, sono invece indicate le note d'autore.



## § 1

### *Introduzione*

Fra i molti uomini d'ingegno e di cuore,<sup>1</sup> i quali hanno scritto contro la pratica criminale della tortura e contro l'insidioso raggio de' processi che secretamente si fanno nel carcere, non ve n'è alcuno il quale abbia fatto colpo sull'animo dei giudici, e quindi oserei dire che poco o nessuno effetto abbian essi prodotto. Partono essi per lo più da sublimi principi di legislazione riserbati alla cognizione di alcuni pochi pensatori profondi e ragionando sorpassano la comune capacità; quindi le menti degli uomini altro non ne concepiscono se non se<sup>2</sup> un mormorio confuso e se ne sdegnano e rimproverano il genio di novità, la ignoranza della pratica, la vanità di voler fare il bello spirito, onde, rifugiandosi alla sempre venerata tradizione de' secoli, anche più fortemente si attaccano ed affezionano alla pratica tramandataci dai maggiori. La verità s'insinua più facilmente quando lo scrittore, postosi del pari<sup>3</sup> col suo lettore, parte dalle idee comuni, e gradatamente e senza scossa lo fa camminare e innalzarsi a lei, anzi che dall'alto annunziandola con tuoni e

<sup>1</sup> *Fra i molti... cuore*: allusione agli autori che l'hanno preceduto nella battaglia illuministica contro la tortura, tra cui Montesquieu e soprattutto Beccaria. Cfr. a questo proposito la lettera al fratello Alessandro del 12 aprile 1777, in *Carteggio di Pietro e Alessandro Verri*, a c. di A. Giulini, E. Greppi, F. Novati e G. Seregini, Milano, Cogliati (e poi Milesi e Giuffrè), 1919-42, cit., t. IX, p. 17.

<sup>2</sup> *se non se*: se non, altro che.

<sup>3</sup> *del pari*: sullo stesso piano, alla pari.



lampi, i quali sbigottiscono per un momento, indi lasciano gli uomini perfettamente nello stato di prima.

Sono già più anni dacchè il ribrezzo<sup>4</sup> medesimo che ho per le procedure criminali mi portò a volere esaminare la materia ne' suoi autori,<sup>5</sup> la crudeltà e assurdità de' quali sempre più mi confermò nella opinione di riguardare come una tirannia superflua i tormenti<sup>6</sup> che si danno nel carcere. Allora feci molte annotazioni sul proposito, le quali rimasero oziose. Parimenti già da più anni, riflettendo io al fatto che fece diroccare la casa d'un cittadino e piantarvi per pubblico decreto la *Colonna infame*,<sup>7</sup> dubitai dappprincipio se fosse possibile il delitto per cui vennero condannati molti infelici; indi decisamente fui persuaso essere impossibile e in fisica e in morale<sup>8</sup> che si diano unzioni artefatte maneggevoli<sup>9</sup> impunemente dall'autore, le quali al solo tatto esterno, dopo essere state all'aria aperta sulle pareti delle strade, cagionino la pestilenza, e che possano più uomini collegarsi affine di

<sup>4</sup> *ribrezzo*: l'orrore istintivo e la compassione con cui la sensibilità illuministica reagisce allo spettacolo della sofferenza, qui tanto più atroce perché inflitta a vittime innocenti.

<sup>5</sup> *mi portò... autori*: come è stato ricostruito (Panizza, Capra, Riccardi) la raccolta di materiali o il primo abbozzo del testo deve risalire agli anni 1762-63, quando Verri cominciò a raccogliere le citazioni di vari criminalisti sulla tortura che costituiranno poi la seconda parte del testo, i capitoli 8-16. Su questo punto vale la testimonianza dell'epistolario con il fratello Alessandro (cfr. in particolare le lettere dell'11 gennaio e del 19 aprile 1777 in *Carteggio*, cit., tt. VIII e IX, pp. 52 e 19-20).

<sup>6</sup> *tormenti*: torture.

<sup>7</sup> *al fatto... Colonna infame*: allude al processo contro i cosiddetti untori tenutosi a Milano nel 1630, all'epoca della terribile peste descritta da Manzoni nei *Promessi Sposi*. Il processo, di cui Verri riporta in seguito ampi squarci, si era concluso con la condanna e l'esecuzione dei due presunti colpevoli, Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora. Il Senato, supremo organo giudicante, aveva ordinato che la casa di Mora venisse demolita e al suo posto fosse eretta una colonna provvista di una lapide, a ricordo e monito dell'infame delitto.

<sup>8</sup> *essere... morale*: inverosimile sia in base a considerazioni di natura medica o fisica che dal punto di vista morale.

<sup>9</sup> *maneggevoli*: tali da poter essere manipolate.

dare la morte indistintamente a tutta la loro città. Mi venne a caso fralle mani il voluminoso processo manoscritto<sup>10</sup> che riguardava quel fatto e dalla attenta lettura mi trovo convinto sempre più nella mia opinione. Questo libro è nato dalle osservazioni fatte e sugli autori criminalisti<sup>11</sup> e sul fatto delle unzioni venefiche.

Cerco che il lettore imparziale giudichi se le mie opinioni sieno vere o no. Io mi asterrò dal declamare, almeno me lo propongo, e se la natura mi farà sentir la sua voce talvolta e la riflessione mia non accorrerà sempre a soffocarla, ne spero perdono, procurerò di reprimerla il più che potrò: giacché non cerco di sedurre né me stesso né il lettore, cerco di camminare placidamente alla verità.<sup>12</sup> Non aspetto gloria alcuna da quest'opera: ella verte sopra di un fatto ignoto al resto dell'Italia, vi dovrò riferire de' pezzi di processo, e saranno le parole di poveri sgraziati e incolti che non sapevano parlare che il lombardo plebeo, non vi sarà eloquenza o studio di scrivere: cerco unicamente di schiarire<sup>13</sup> un argomento che è importante; se la ragione farà conoscere che è cosa ingiusta, pericolosissima, e crudele l'adoperar le torture, il premio che otterrò mi sarà ben più caro che la gloria d'aver fatto un libro, avrò difesa la parte più debole e infelice degli uomini miei fratelli; se non mostrerò chiaramente la barbarie della tortura quale la sento

<sup>10</sup> *processo manoscritto*: si riferisce al *Summarium Offensivi contra Don Johannem Cajetanum de Padilla*, estratto del processo da cui Pietro trasse una copia fittamente annotata che servì poi come base per le *Osservazioni sulla tortura*. Da questo manoscritto, ritrovato e conservato presso l'Archivio Sormani-Verri, Manzoni ricavò a sua volta una copia per la stesura della *Colonna Infame*. Gli atti del processo agli untori furono pubblicati per la prima volta nel 1839.

<sup>11</sup> *criminalisti*: studiosi di legislazione criminale.

<sup>12</sup> *cerco... verità*: analogamente, Beccaria si era definito nell'*incipit* del suo trattato «pacifico amatore della verità».

<sup>13</sup> *schiarire*: chiarire nel senso di illuminare, cioè esaminare dal punto di vista analitico e razionale quanto autori come Beccaria avevano dimostrato con una retorica infiammata.

io, il mio libro sarà da collocarsi fra i moltissimi superflui. In ogni evento, sebbene anche ottenga il mio fine, e che illuminatasi la opinione pubblica venga stabilito un metodo più ragionevole e meno feroce per rintracciare i delitti, allora accaderà del mio libro come dei punti<sup>14</sup> di legno che si atterrano innalzata che sia la fabbrica,<sup>15</sup> e come avvenne al Sig.<sup>r</sup> March. Maffei<sup>16</sup> che, distruggendo la scienza cavalleresca e annientandone gli scrittori, annientò pure il suo libro, che ora nessuno più legge, perché non esiste l'oggetto per cui era scritto.

La maggior parte de' giudici gradatamente si è incallita<sup>17</sup> agli spasimi delle torture per un principio rispettabile, cioè sacrificando l'orrore dei mali di un uomo solo sospetto reo in vista del ben generale della intera società. Coloro che difendono la pratica criminale lo fanno credendola necessaria alla sicurezza pubblica e persuasi che, qualora si abolisse la severità della tortura, sarebbero impuniti i delitti e tolta la strada al giudice di rintracciarli. Io non condanno di vizio chi ragiona così, ma credo che sieno in un errore evidente, e in un errore di cui le conseguenze sono crudeli. Anche i giudici che condannavano ai roghi le streghe e i maghi nel secolo passato credevano di purgare la terra da più fieri nemici, eppure immolavano delle vittime al fanatismo e alla pazzia. Furono alcuni

<sup>14</sup> *punti*: puntelli, strutture di sostegno.

<sup>15</sup> *fabbrica*: edificio.

<sup>16</sup> *Maffei*: Scipione Maffei (1675-1755), erudito e letterato veronese, autore del trattato *Della scienza chiamata cavalleresca* (1710) che inferse un grave colpo alla pratica secolare dei duelli e ai pregiudizi a essa connessi.

<sup>17</sup> *incallita*: divenuta insensibile, perché la pratica abituale della tortura li ha resi indifferenti alla compassione nei confronti delle sofferenze altrui. Secondo il filosofo francese Helvétius, che qui Verri sembra riecheggiare, la compassione è l'effetto di un'educazione alla sensibilità che il carnefice non conosce o ha dimenticato a causa del suo ruolo di «assassino autorizzato dalla legge» (cfr. *De l'Homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation*, Londres, chez la Société Typographique, 1773, t. II, p. 18).

benemeriti uomini,<sup>18</sup> quali illuminarono i loro simili, e, scoperta la fallacia che era invalsa ne' secoli precedenti, si astennero da quelle atrocità, e un più umano e ragionevole sistema vi fu sostituito. Bramo che con tal esempio nasca almeno la pazienza di esaminar meco se la tortura sia utile e giusta; forse potrò dimostrare che è questa una opinione non più fondata di quello lo fosse la stregoneria, sebbene al par di quella abbia per sé la pratica de' tribunali e la veneranda tradizione dell'antichità.

Comincerò dal fatto della Colonna infame, poscia passerò a trattare in massima la materia; ma prima convien dare una idea della pestilenza che rovinò Milano nel 1630.

## § 2

### *Idea della pestilenza che devastò Milano nel 1630*

Il *Ripamonti*,<sup>19</sup> cattivo ragionatore, buon latinista, cronista inesatto, ma sincero espositore delle cose de' suoi

<sup>18</sup> *alcuni benemeriti uomini*: contro i roghi delle streghe si era pronunciato già all'inizio del secolo in Germania il celebre giurista e filosofo Christian Thomasius (cfr. *ivi*, n. 235), sulla scorta del libro del gesuita Friedrich von Spee, *Cautio criminalis, seu de processibus contra sagas* (1632), che si occupava anche dell'argomento della tortura. Nel 1749 l'abate roveretano Girolamo Tartarotti aveva stampato a Venezia (con la falsa indicazione di Rovereto) il *Congresso notturno delle Lammie*, una sorta di «viaggio nel mondo dell'orrore» (Venturi) rappresentato dai processi per stregoneria, dove stigmatizzava le «tragedie miserabili» e la «deplorabile carneficina» indotte dalla superstizione. Alla fine dello stesso anno apparve l'*Arte magica dileguata. Lettera del signor marchese Maffei al padre Vincente Ansaldi*, che metteva in discussione l'esistenza della magia. Per la ricostruzione del dibattito razionalistico e illuministico che ne seguì cfr. F. Venturi, *Settecento riformatore*, Torino, Einaudi, 1969, pp. 359-89.

<sup>19</sup> *Ripamonti*: il canonico Giuseppe Ripamonti (1577-1643), autore del resoconto storico *De peste quae fuit anno MDCXXX libri V desumpti ex annalibus urbis* (1640), qui più volte ricordato.

tempi, ha scritta la storia della pestilenza accaduta al tempo appunto in cui viveva, e fa una vivissima compassione la sola idea dell'esterminio a cui soggiacque la nostra Patria in quel tempo. Si tratta niente meno che della distruzione di due terze parti<sup>20</sup> de' cittadini. La crudelissima pestilenza fu delle più spietate che rammemori la storia. Alla distruzione fisica si accoppiarono tutti i più terribili disastri morali. Ogni legame sociale si stracciò, niente era più in salvo, né le sostanze, né la vita, né l'onestà delle mogli, tutto era esposto alla inumanità e alla rapina di alcuni pessimi uomini, i quali tanto ferocemente operavano nel seno della misera lor patria spirante come appena un popolo selvaggio farebbe nel paese nemico. I *monati*,<sup>21</sup> classe di uomini trascelta per assistere gli ammalati, invadevano le case, trasportavano le robe che vi trovavano, violavano le figlie e le consorti impunemente sotto gli occhi dell'agonizzante padre o marito, obbligavano a redimersi colla somma di denaro che lor piaceva i parenti colla minaccia di trasportare i figli o le spose, benché sani, al Lazareto.<sup>22</sup> I giudici tremanti per la propria vita ricusavano ogni ufficio. Varj ladroni fingendosi monati invadevano e saccheggiavano ogni casa: tale è lo spettacolo che ci viene descritto dal Ripamonti, che pianse siccome egli attesta più e più volte in vista di sì orrende calamità. Tali erano i costumi, tale era lo spirito che agitò i nostri antenati in quel tempo, che forse troppo incautamente taluni vorrebbero far ritornare co' loro voti.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> *due terze parti*: due terzi della cittadinanza, secondo le stime riprese da Ripamonti. In realtà l'epidemia fece circa ottantamila vittime, una cifra dunque assai inferiore.

<sup>21</sup> *monati*: i monatti, servitori pubblici incaricati di liberare le case dai cadaveri degli appestati e di provvedere a una rudimentale opera di disinfezione.

<sup>22</sup> *Lazareto*: recinto quadrilatero che ospitava i malati di peste. Era situato fuori della città, nella zona di Porta Orientale. Celebre la descrizione di Manzoni nel cap. XXVIII dei *Promessi Sposi*.

<sup>23</sup> *voti*: desideri, auspici.

La storia di questa sciagura conviene cominciarla da un dispaccio che dalla Corte di Madrid venne al marchese Spinola<sup>24</sup> allora Governatore. Il dispaccio era firmato dal Re Filippo Quarto.<sup>25</sup> Rara cosa assai era in que' tempi la venuta di un dispaccio, ed era questo un avvenimento che occupava tutta la Città, poiché non si partiva dalla Corte un Reale rescritto<sup>26</sup> se non per gravissime cagioni. Il dispaccio avvisava il Governatore essere stati osservati in Madrid quattro uomini che avevan portati degli unguenti per recare la pestilenza in quella Reale Città, essere costoro fuggiti, non sapersi in qual parte si fossero essi rivolti per recarvi le malefiche unzioni; quindi se ne avvisava il Governatore acciocché attentamente vegliasse in difesa anche del Milanese. *Hae litterae*, dice il Ripamonti pag. 112, *quia Majestatis ipsius chirographo subscriptae fuerunt, grande sane momentum inclinandis ad pessima quaeque credenda animis facere potuerunt.*<sup>27</sup> In que' tempi l'ignoranza delle cose fisiche era assai grande. Taluno avrà pensato allora: è egli possibile il formare una materia che toccandosi dia la pestilenza? Se anche sia possibile, potrà un uomo portarla seco senza caderne vittima? Quattro uomini collegansi per un tale viaggio e girano il mondo colla pestilenza nelle ampolle per divulgarla! A qual fine? Per quale utilità? Ma i pochi che avranno così pensato non avranno avuto ardire di palesarlo: l'autorità di un dispaccio, la opinione popolare erano terribili contrasti che esponevano a troppo grave pericolo l'uomo che avesse annunziata questa verità. Si

<sup>24</sup> *marchese Spinola*: il genovese don Ambrogio Spinola Doria (1569-1630), governatore di Milano dal 29 agosto 1629 fino alla sua morte.

<sup>25</sup> *Filippo Quarto*: re di Spagna dal 1621 al 1665.

<sup>26</sup> *rescrito*: decreto.

<sup>27</sup> «Questo dispaccio [...] poiché era firmato di suo pugno dallo stesso Re, poté avere un grande peso nell'indurre gli animi a credere alle peggiori cose.»

sparse adunque l'opinione e il sospetto generalmente di queste malefiche unzioni.

Sappiamo dalla storia come fossero allora governati i popoli sotto Filippo IV. La pestilenza dalla Germania per la Valtellina liberamente entrò nel Milanese poco dopo la vociferazione<sup>28</sup> del dispaccio. Ma la opinione comune del popolo volle ostinatamente piuttosto credere essere la vociferata pestilenza un'artificiosa invenzione de' medici per acquistar lucro, anzi che esaminare e chiarire il fatto. Era forse una tal diffidenza l'effetto della lunga serie d'inganni sofferti dalla classe superiore. Inutilmente i medici più istrutti divulgavano le prove degli ammalati che avevano veduti morire di pestilenza, ché la plebe sempre li risguardava come autori d'una malignamente immaginata diceria. Celebre è il fatto accaduto al venerabile nostro Lodovico Settala<sup>29</sup> uomo sommo per que' tempi non tanto per l'erudizione, la coltura, la scienza medica e le cognizioni di storia naturale di cui il museo ebbe fra i contemporanei d'Europa il primato, quanto per la nobiltà e virtù del suo animo che disinteressatamente e instancabilmente usò de' talenti a beneficio del popolo. Questi, mentre cavalcava,<sup>30</sup> siccome allora era costume de' medici, venne attorniato tumultuosamente da una folla di uomini, donnicciuole, fanciulli ed ogni classe di plebaglia, indi

<sup>28</sup> *vociferazione*: divulgazione.

<sup>29</sup> *Lodovico Settala*: il celebre «protofisico» milanese (1552-1633), professore di medicina allo studio di Pavia e autore di numerosi trattati scientifici. Il museo di scienze naturali cui si accenna più oltre fu creato in realtà dal figlio, il canonico Manfredo Settala.

<sup>30</sup> *cavalcava*: l'aneddoto che segue è ripreso anche nei *Promessi Sposi* (cap. XXXI): «Un giorno che andava in bussola a visitare i suoi ammalati, principiò a radunarglisi intorno gente, gridando esser lui il capo di coloro che volevano per forza che ci fosse la peste». Nelle postille alla sua copia degli atti del processo Manzoni osserva che Verri aveva probabilmente confuso il latino *sella* (che equivale a *bussola*, cioè portantina chiusa) con il suo omonimo italiano, fraintendendo la parte iniziale della sua fonte.

villanissimamente insultato qual principale autore della opinione che nella città vi fosse la pestilenza, che le turbe esclamavano essere unicamente ne' peli della di lui barba: *Ita gravissimus optimusque senex et antistes sapientiae Septalius qui innumeris pene mortalibus vitam excellentia artis, quique multis etiam liberalitate sua subsidia vitae dederat ob petulantiam stoliditatemque multitudinis periculum adiit*,<sup>31</sup> così il Ripamonti pag. 56.

Convenne finalmente, col crescere della pestilenza e moltiplicarsi giornalmente il numero de' morti, disingannare il popolo e persuadergli che il malore pur troppo era nella città, e, laddove i discorsi nessun effetto producevano, si dovettero far manifesti sopra gran carri gli ammassi de' cadaveri nudi aventi i buboni venefici e così, per le strade della affollata città girando, questo spettacolo portò infine la convinzione negli animi e forse lo propagò più estesamente. Allora fu che il popolo furiosamente si rivolse ad ogni eccesso di demenza. Ne' disastri pubblici la umana debolezza inclina sempre a sospettarne cagioni stravaganti anzi che crederle effetti del corso naturale delle leggi fisiche. Veggiamo i contadini attribuir la gragnuola non già alle leggi delle meteori<sup>32</sup> ma piuttosto alle streghe. Veggiamo i saggi Romani istessi al tempo in cui erano rozzi, cioè l'anno di Roma 423, sotto *Claudio Marcello* e *Cajo Valerio*, attribuire la pestilenza che gli afflisce a veleni apprestati da una troppo inverosimile congiura di matrone romane come *Livio* Lib. VIII, cap. XII, Dec. I: *Proditum falso esse venenis absumptos quorum mors*

<sup>31</sup> «Così il Settala, uomo di venerabile età e ricco di virtù, autorevolissimo uomo di scienza, che con la sua arte suprema aveva ridato la vita a un numero quasi incalcolabile di persone, e che inoltre con la sua generosità aveva donato a molti il necessario per vivere, andò incontro a un pericolo mortale a causa della stupidità della folla.»

<sup>32</sup> *leggi delle meteori*: fenomeni astronomici in cui la scienza del tempo indicava le cause naturali e fisiche della grandine.

*infamem annum pestilentia fecerit.*<sup>33</sup> Non è dunque da meravigliarsi se anco in Milano, in mezzo a tanta e sì crudele sciagura, sotto un così maligno flagello, se ne sospettasse volgarmente la cagione nella malignità degli uomini e si credesse verificato il danno predetto del Reale dispaccio e prodotto lo sterminio dalle malefiche unzioni. Simili opinioni quanto sono più stravaganti tanto più trovano credenza,<sup>34</sup> perché appunto d'uno stravagante effetto se ne crede stravagante la cagione, e più si gode nel trovarne l'origine nella malizia dell'uomo, che si può contenere, anzi che nella implacabile fisica, che si sottrae alle umane istituzioni. In quel secolo poi sappiamo quale fosse la coltura degli studj unicamente rivolti alle parole ed ai deliri della immaginazione. La opinione quindi delle unzioni malefiche divenne generalmente la trionfante, ogni macchia che apparisse sulle pareti era un corpo di delitto, ogni uomo che inavvedutamente stendesse la mano a toccarle era a furore di popolo strascinato alle carceri, quando non fosse massacrato dalla stessa ferocia volgare. Il Ripamonti riferisce alle pag. 92 e 93 due fatti<sup>35</sup> dei quali è stato testimonio oculare. Uno, di tre Francesi viaggia-

<sup>33</sup> «È stato falsamente tramandato che morirono a causa del veleno coloro la cui morte rese quell'anno funesto a causa della pestilenza» (Livio, *Ab urbe condita*, VIII, XVIII, 2). Come ha precisato Carnazzi, «la narrazione liviana si riferisce a un episodio di presunto veneficio accaduto nel 330 a.C. Era venuta alla luce una congiura di molte matrone romane che avevano preparato miscugli e pozioni velenose. Una ventina di esse, scoperte e messe sotto accusa, tranguciarono i veleni per mostrarne l'innocuità; e tutte quante morirono. Fu quello il primo processo per veneficio nella storia di Roma. Il fatto è riferito da Livio in forma dubitativa; la citazione del Verri omette alcune parole iniziali, per esteso il passo liviano andrebbe riportato così: *Illud pervelim (nec omnes auctores sunt) proditum falso esse venenis absuntos quorum mors infamem pestilentia fecerit*, cioè *Vorrei davvero che fosse stato falsamente tramandato...*».

<sup>34</sup> *credenza*: credito.

<sup>35</sup> *due fatti*: entrambi gli episodi sono ricordati nel capitolo XXXIII dei *Promessi Sposi*.

tori i quali, esaminando la facciata del Duomo, toccarono il marmo e furono percossi malamente e strascinati in carcere assai mal conci; l'altro, d'un povero vecchio ottuagenario di civile condizione, il quale prima di appoggiarsi alla panca nella chiesa di Sant Antonio levò col passarvi il mantello la polve: quell'atto, credutosi una unzione, inferocì il popolo nella casa stessa del Dio di mansuetudine, e presolo pe' pochi capelli e per la barba a pugni calci ed ogni genere di percosse non l'abbandonò se non poichè lo rese cadavero. Tale era lo spirito de' tempi.

La pestilenza andava sempre più mietendo vittime umane, e si andava disputando sulla origine di quella anzi che accorrervi al riparo. Gli uni la facevano discendere da una cometa che fu in quell'anno osservata nel mese di Giugno *truci ultra solitum etiam facie*,<sup>36</sup> come scrive il Ripamonti pag. 110, altri ne davano l'origine agli spiriti infernali, e v'era chi attestava d'aver distintamente veduto giugnere sulla piazza del Duomo un signore strascinato<sup>37</sup> da sei cavalli bianchi in un superbo cocchio e attorniato da numeroso corteggio. Si osservò che il signore aveva una fisionomia fosca ed infuocata, occhi fiammeggianti, irsute chiome e il labbro superiore minaccioso. Entrato questi nella casa,<sup>38</sup> ivi furono osservati tesori, larve, demonj e seduzioni d'ogni sorta per addescare gli uomini a prendere il partito diabolico: di tali opinioni se ne può vedere più a lungo la storia nel citato Ripamonti a pag. 77. Fra tai delirj si perdevano i cittadini anche più distinti e gli stessi magistrati, e in vece di tenere con

<sup>36</sup> «Dall'aspetto ancor più minaccioso del solito.»

<sup>37</sup> *strascinato*: condotto su una carrozza tirata da cavalli.

<sup>38</sup> *Entrato... casa*: il fatto viene narrato anche nel cap. XXXII dei *Promessi Sposi*, che accentua l'inverosimiglianza dell'episodio creato dall'immaginario popolare.

esatti ordini<sup>39</sup> segregati i cittadini gli uni dagli altri, in vece di intimare a ciascuno di restarsene in casa destinando uomini probi ai quartieri diversi per somministrare quanto occorreva a ciascuna famiglia, rimedio il solo che possa impedire la comunicazione del malore, e rimedio che adoperato dappprincipio avrebbe forse con meno di cento uomini placata la pestilenza, in vece, dico, di tutto ciò si comandò con una assai mal intesa<sup>40</sup> pietà una processione solenne, nella quale si radunarono tutt'i ceti de' cittadini, e trasportando il corpo di San Carlo per tutte le strade frequentate della città, ed esponendolo sull'altar maggiore del Duomo per più giorni alle preghiere dell'affollato popolo, prodigiosamente si comunicò la pestilenza alla città tutta, ove da quel momento si cominciarono a contare sino novecento morti ogni giorno. In una parola, tutta la città immersa nella più luttuosa ignoranza si abbandonò ai più assurdi e atroci delirj, malessimo pensati furono i regolamenti, stranissime le opinioni regnanti, ogni legame sociale venne miseramente disciolto dal furore della superstiziosa credulità, una distruggitrice anarchia desolò<sup>41</sup> ogni cosa, per modo che le opinioni flagellarono assai più i miseri nostri maggiori di quello che lo facesse la fisica in quella luttuosissima epoca. Si ricorse agli astrologi, agli esorcisti, alla Inquisizione, alle torture, tutto diventò preda della pestilenza, della superstizione, del fanatismo e della rapina, cosicché la proscritta verità in nessun luogo poté palesarsi. Cento cinquanta mila cittadini milanesi perirono scannati<sup>42</sup> alla ignoranza.

<sup>39</sup> *esatti ordini*: disposizioni precise e razionali.

<sup>40</sup> *mal intesa*: male interpretata, poiché inutile e anzi dannosa, come spiegherà più oltre.

<sup>41</sup> *desolò*: distrusse, annientò.

<sup>42</sup> *scannati*: il verbo anticipa metaforicamente la tragica sequenza delle torture, indicando la radice comune di tante sofferenze, vale a dire l'ignoranza.

## § 3

*Come sia nato il processo contro Guglielmo Piazza,  
Commissario della Sanità*

Mentre la pestilenza infieriva più che mai dopo la processione già detta, la mattina del giorno 21 giugno 1630 una vedova per nome *Catterina Troccazzani Rosa*, che alloggiava nel *corritore*<sup>a</sup> che attraversa la *Vedra de' Cittadini*,<sup>43</sup> vide dalla finestra *Guglielmo Piazza* che dal *Carrobbio* entrò nella contrada e, accostato al muro dalla parte dritta entrando, passò sotto il *corritore* indi giunto alla Casa di *San Simone*, ossia al termine della *Casa Crivelli* che allora aveva una pianta grande di lauro,<sup>b</sup> ritornò indietro. Lo stesso fu osservato da altra donna per nome *Ottavia Persici Boni*. La prima di queste donne disse nell'esame che il *Piazza a luogo a luogo tirava con le mani*

<sup>a</sup> Mentre scrivo nel 1777 vi è e attraversa la strada.

<sup>b</sup> Oggidi vi è una pianta di lauro che si vede assai antica e che sopravanza il muro del giardino. Nella casa non alloggia alcuno della famiglia Crivelli. Vi alloggiano i Sig.<sup>ri</sup> Cattaneo. Dai libri Parrocchiali di San Lorenzo si vede che si sono battezzati dei figli di molte famiglie Crivelli dal 1623 al 1634; i padri di essi furono Vincenzo, Oliverio, Gianpietro, Andrea, Cristoforo, Gabriele, Gianpaolo, Francesco, Antonio, Lodovico, e Innocenzo, tutti Crivelli ammogliati, de' quali si battezzarono i figli.

<sup>43</sup> *la Vedra de' Cittadini*: «contrada nei pressi della basilica di San Lorenzo, così detta dal nome di una nota famiglia. Il *corritore* è il ponte che passava sopra il canale (la Vedra o *vetera*). Circa il *Carrobbio* cui poi si fa cenno, esso è lo slargo in cui si raccolgono diverse vie (voce lombarda, dal lat. *quadrivium*) che prende il nome da una nota famiglia. Qui indica propriamente il crocicchio, che ancora oggi si chiama così, sito al termine dell'attuale via Torino, nelle vicinanze di quella che oggi è denominata Piazza della Vetra. Mentre la Vetra dei Cittadini di allora corrisponde alla via attualmente intitolata allo sventurato Gian Giacomo Mora» (Carnazzi).

*dietro al muro, l'altra dice che alla muraglia del giardino Crivelli aveva una carta in mano sopra la quale mise la mano dritta che mi pareva che volesse scrivere, e poi, vidi che levata la mano dalla carta la fregò sopra la muraglia.*

Attestano che ciò accadde alle ore otto, che era di giorno fatto, e che pioveva. Le due donne sparsero nel vicinato immediatamente il sussurro d'aver veduto chi faceva le unzioni malefiche, le quali in processo poi la *Troccazani Rosa* disse *aveva veduto colui a fare certi atti attorno alle muraglie che non mi piacciono niente*. La vociferazione immediatamente si divulgò da una bocca all'altra, come risulta dal processo, si ricercò se le muraglie fossero sporche e si osservò che all'altezza d'un braccio e mezzo da terra v'era del grasso giallo e ciò singolarmente sotto la porta del *Tradati*,<sup>a</sup> e vicino all'uscio del *barbiere Mora*. Si abbruciò paglia al luogo delle unzioni, si scrostò la muraglia, fu tutto il quartiere in iscompiglio.

Prescindasi dalla impossibilità del delitto. Niente è più naturale che il passeggiare vicino al muro allorchè piove in una città come la nostra, dove si resta al coperto dalla pioggia. Un delitto così atroce non si commette di chiaro giorno nel mentre che i vicini dalle finestre possono osservare; niente è più facile che lo sporcare quante muraglie piace col favore della notte. Su di questa vociferazione il giorno seguente si portò il Capitano di Giustizia sul luogo, esaminò le due nominate donne, e quantunque né esse dicessero di aver osservato che il muro sia rimasto sporco dove il *Piazza* pose le mani, né i siti ne' quali s'era osservato l'unto giallo corrispondessero ai luoghi toccati, nondimeno si decretò la prigionia del Commissario della Sanità *Guglielmo Piazza*.

<sup>a</sup> Anche oggi giorno in quel distretto vi abita Giuseppe Tradati colla madre vedova; ma, non essendo in casa propria e pagando pigione al S.<sup>r</sup> Ceriano proprietario, non so se abbia niente di comune con quei che in que' contorni alloggiavano un secolo e mezzo fa.

Se lo sgraziato<sup>44</sup> *Guglielmo Piazza* avesse commesso un delitto di tanta atrocità, era ben naturale che, attento all'effetto che ne poteva nascere e istrutto<sup>45</sup> del rumore di tutto il vicinato del giorno precedente non meno che della solenne visita che il giorno 22 vi fece ai luoghi pubblici sulla strada il Capitano di Giustizia, si sarebbe dato a una immediata fuga. Gli sgherri lo trovarono alla porta del Presidente della Sanità da cui dipendeva e lo fecero prigioniero. Visitossi immediatamente la casa del Commissario Piazza e dal processo risulta che non vi si trovarono né ampolle né vasi, né unti, né denaro, né cosa alcuna che desse sospetto contro di lui.

Appena condotto in carcere, *Guglielmo Piazza* fu immediatamente interrogato dal giudice, e dopo le prime interrogazioni venne a chiedergli se conosceva i Deputati della Parrocchia,<sup>46</sup> al che rispose che non li conosceva. Interrogato se sapesse che sieno state unte le muraglie, disse che non lo sapeva. Queste due risposte si giudicarono *bugie e inverosimiglianze*. Su queste bugie e inverosimiglianze fu posto ai tormenti. L'infelice protestava d'aver detta la verità, invocava Dio, invocava San Carlo; esclamava, urlava dallo spasimo, chiedeva un sorso d'acqua per ristoro, finalmente per far cessare lo strazio disse: *Mi facci lasciar giù*<sup>47</sup> *che dirò*

<sup>44</sup> *sgraziato*: disgraziato, sventurato.

<sup>45</sup> *istrutto*: avvertito, messo in allarme.

<sup>46</sup> *Deputati della Parrocchia*: «i gentiluomini nominati presso ogni parrocchia dal Tribunale della Sanità perché verificassero l'esecuzione delle sue ordinanze» (Carnazzi).

<sup>47</sup> *Mi facci lasciar giù*: la tortura cui è sottoposto Piazza è quella della corda, definita da Verri «regina tormentorum» (*Orazione panegirica*, *ivi*, p. 214 n. 28). Per indurre l'imputato alla confessione lo si attaccava a una fune sospesa a una carrucola, sollevandolo e facendolo ricadere più volte fino a provocare lo slogamento delle membra (come osserva infatti ironicamente Verri, «gli uomini che non sono veridici hanno bisogno che si distraiga l'osso dall'omero onde esali la verità»). Una variante era costituita dalla «legatura del canape» descritta poco più oltre da Verri (cfr. *ivi*, p. 96 n.c.).

*quello che so.* Fu posto a terra e allora nuovamente interrogato rispose: *Io non so niente V. S. mi facci dare un poco d'acqua;* su di che nuovamente fu alzato e tormentato e dopo una lunghissima tortura nella quale si voleva che nominasse i Deputati, egli esclamando sempre: *Ah Signore ah San Carlo se lo sapessi lo direi;* poi disperato dal martirio gridava: *Ammazzatemi, amazzatemi,* e insistendo il giudice a chiedergli *che si risolve ormai di dire la verità: per qual causa neghi di conoscere i Deputati della Parrocchia e di sapere che siano state unte le muraglie,* rispose quell'infelice: *La verità l'ho detta, io non so niente, se l'avessi saputo l'avria detto, se mi vogliono ammazzare che mi ammazzino,* e gemendo e urlando da uomo posto all'agonia, persisté sempre nello stesso detto sin che *submissa voce*<sup>48</sup> ripeteva di aver detta la verità, e perdute le forze cessò di esclamare, onde fu calato e risposto in carcere.

Qual inverosimiglianza vi era mai nelle risposte del disgraziato Guglielmo Piazza? Egli abitava nella contrada di *S. Bernardino*<sup>49</sup> e non alla *Vedra*, poteva benissimo ignorare un fatto notorio a quel vicinato. Che obbligo aveva quel povero uomo da saper chi fossero i Deputati della Parrocchia? Che pericolo correva mai egli, se gli avesse conosciuti, nel dirlo? Che pericolo correva mai, se diceva pure di aver saputo che fosse state unte le muraglie alla *Vedra*?

Venne riferito al Senato l'esame fatto e il risultato dei tormenti dati a quell'infelice; decretò il Senato che il Presidente della Sanità e il Capitano di Giustizia, assistendovi anche il *fiscale Tornielli*, dovessero nuovamente tormentare il *Piazza acri tortura cum ligatura canubis et interpollatis vicibus arbitrio*<sup>50</sup> ec. ed è da no-

<sup>48</sup> «Con voce sommessa.»

<sup>49</sup> *contrada di S. Bernardino*: probabilmente nei pressi di Porta Tosa.

<sup>50</sup> «Con aspra tortura, con la legatura del canape, interrotta da momenti di pausa, a discrezione.»

tarsi che vi si aggiugne: *abraso prius dicto Gulielmo, et vestibus curiae induto, propinata etiam si ita videbitur praefatis Praesidi et Capitaneo potione ex-purgante*,<sup>51</sup> e ciò perché in que' tempi credevasi che o ne' capelli e peli ovvero nel vestito o persino negl'intestini tranguciandolo potesse avere un amuleto o patto col demonio, onde rasandolo, spogliandolo e purgandolo, ne venisse disarmato. Nel 1630 quasi tutta l'Europa era involta in queste tenebre superstiziose.

Fa commovere tutta l'umanità la scena della seconda tortura col canape, che dislocando le mani le faceva ripiegare sul braccio, mentre l'osso dell'omero si dislocava dalla sua cavità. *Guglielmo Piazza* esclamava, mentre s'apparecchiava il nuovo supplizio: *Mi ammazzino che l'avrò a caro perché la verità l'ho detta*; poi, mentre si cominciava il crudelissimo slogamento delle giunture, diceva: *che mi ammazzino che son qui*. Poi aummentandosi lo strazio gridava: *Oh Dio mi sono assassinato, non so niente, e se sapessi qualche cosa non sarei stato sin adesso a dirlo*. Continuava e cresceva per gradi il martirio, sempre s'instava<sup>52</sup> e dal Presidente della Sanità e dal Capitano di Giustizia perché rispondesse su i deputati della Parrocchia e sulla scienza d'essere state unte le muraglie.<sup>53</sup> Gridava lo sfortunato Guglielmo: *Non so niente; fatemi tagliar via la mano, ammazzatemi pure Oh Dio mi, oh Dio mi!* Sempre istavano i Giudici, sempre più incrudelivano, ed egli rispondeva esclamando e gridando: *Ah Signore sono assassinato! Ah*

<sup>51</sup> «Dopo che il detto Guglielmo sia stato rasato, e abbia indossato l'abito del tribunale, e gli sia stata somministrata – se così sarà sembrato opportuno ai suddetti Presidente e Capitano – una pozione purgativa.»

<sup>52</sup> *s'instava*: si insisteva.

<sup>53</sup> *scienza... muraglie*: sulla sua conoscenza del delitto, ovvero sui modi e i tempi della supposta unzione venefica.

*Dio mi son morto!* Fa ribrezzo il seguire questa atroce scena! A replicate istanze replicava sempre lo stesso, protestando di aver detta la verità, e i giudici nuovamente volevano che dicesse la verità, egli rispose: *che volete che dica?* Se gli avessero suggerito una immaginaria accusa, egli si sarebbe accusato; ma non poteva avere nemmeno la risorsa di inventare i nomi di persone che non conosceva. Esclamava: *oh che assassinamento!* e finalmente dopo una tortura, durante la quale si scrissero sei facciate di processo, persistendo egli anche con voce debole e sommessa a dire: *Non so niente, la verità l'ho già detta ah che non so niente!*, dopo un lunghissimo e crudelissimo martirio fu ricondotto in carcere.

## § 4

*Come il Commissario Piazza si sia accusato reo  
delle unzioni pestilenziali ed abbia accusato  
Giangiacomo Mora*

Il Ripamonti riferisce una crudelissima circostanza ed è che terminata la tortura del Piazza i Giudici ordinassero di ricondurlo in carcere colle ossa slogate quale era, senza rimetterle a luogo, e che l'orrore di continuare nello spasimo abbia allora cavato di bocca la accusa a se stesso del Piazza: ma nel processo che ho nelle mani di ciò non vedo alcun vestigio.<sup>54</sup> Appare da questo che fosse promessa al Piazza la impunità, qualora palesasse il delitto e i complici. È assai verosimile che nel carcere istesso si sia persuaso a quest'infelice che, persistendo egli nel negare, ogni giorno sarebbe ricominciato lo spasimo, che il delitto si credeva certo, e altro spediente non essere per lui fuori che l'accusarsene e nominare i complici, così avrebbe sal-

<sup>54</sup> *vestigio*: traccia, indicazione in merito.

vata la vita e si sarebbe sottratto alle torture pronte a rinnovarsi ogni giorno. Il Piazza dunque chiese ed ebbe la impunità, a condizione però che esponesse sinceramente il fatto. Ecco perciò che al terzo esame egli comparve e, accusandosi senza veruna tortura o minaccia d'aver unto le muraglie, pieno di attenzione per compiacere a' suoi giudici cominciò a dire che l'unguento gli era stato dato dal barbiere che abitava sull'angolo della Vedra (ove attualmente sta la Colonna infame), che questo unguento era giallo e gliene diede da tre once circa. Interrogato se col barbiere egli avesse amicizia, rispose: *È amico, signor sì, buon dì buon anno, è amico, signor sì.*<sup>55</sup> Quasi che le confidenze di un misfatto così enorme si facessero a persone appena conoscenti, amico di *buon dì buon anno!* Come poi seguì così orribile concerto? Eccone le precise parole. Il barbiere di primo slancio disse al Piazza, che passava avanti la bottega: *vi ho poi da dare non so che, io gli dissi che cosa era, ed egli disse è un non so che unto, ed io dissi verrò poi a torlo, e così da lì a tre di me lo diede poi.* Questo è il principio del romanzo. Va avanti. Dice il Piazza che allora che gli fece tal proposizione *vi erano tre o quattro persone ma io adesso non ho memoria chi fossero però m'informerò da uno che era in mia compagnia chiamato Matteo che fa il fruttaruolo e che vende gamberi in Carrobbio quale io manderò a dimandare che lui mi saprà dire chi erano quelli che erano con detto barbiere.* Chi mai crederà che in tal guisa, alla presenza di quattro testimonj, si formino così atroci congiure? Eppure allora si credette: Primo, che la peste, che si sapeva venuta dalla Valtellina, fosse opera di veleni fabbricati in Milano. Secondo, che si possano fabbricar veleni che, dopo essere stati all'aria aperta, al solo contatto diano la morte. Terzo, che se tai veleni si dessero, possa un uomo impunemente maneg-

<sup>55</sup> *amico... signor sì:* ossia è un semplice conoscente, con il quale si scambiano saluti ordinari e nulla di più.

giarli. Quarto, che si possa nel cuore umano formare il desiderio di ucidere gli uomini così a caso. Quinto, che un uomo, quando fosse colpevole di tal chimera, resterebbe spensierato dopo la vociferazione di due giorni e si lascerebbe far prigioniero.<sup>56</sup> Sesto, che il compositore di tal supposto veleno, in vece di sporcarne da sé le muraglie, cercasse superfluamente<sup>57</sup> de' complici. Settimo, che per trasegliere un complice di tale abominazione, gettasse l'occhio sopra un uomo appena conosciuto. Ottavo, questa confidenza si facesse alla presenza di quattro testimoni e il Piazza ne assumesse l'incarico senza conoscerli e colla vaga speranza di ottenere un regalo promessogli da un povero barbiere! Tutte queste otto proposizioni si pongano da una parte della bilancia. Dall'altra parte si ponga un timore vivissimo dello strazio e de' spasimi sofferti, che costringe un innocente a mentire, indi la ragione pesi e decida qual delle due parti contiene più inverosimiglianza. Anche nella Francia in que' tempi fu brugiata la Marescialla d'Ancre<sup>58</sup> come strega per sentenza del parlamento di Parigi: tutta l'Europa era assai più nelle tenebre di quello che ora vi sia. È da osservare che anche in questo orribile disordine vi si immischiò lo sortilegio, la fatucchieria,<sup>59</sup> e l'infelice Piazza, per trovare la scusa perché non avesse fatto questo racconto o come diceva allora il giudice, *detta la verità*, in prima rispose di attribuirlo a

<sup>56</sup> *resterebbe... prigionio*: non si preoccuperebbe di essere stato scoperto e indicato come autore dalla voce popolare lasciandosi tranquillamente porre agli arresti.

<sup>57</sup> *superfluamente*: in maniera del tutto inutile e superflua, dal momento che l'opera in sé non esige complici.

<sup>58</sup> *Marescialla d'Ancre*: Eleonora Dori Galigai, moglie dell'avventuriero fiorentino Concino Concini. Con il marito seguì in Francia Maria de' Medici, data in sposa a Enrico IV. Dopo la morte del re il potere di Concini, nominato marchese d'Ancre e maresciallo di Francia, si accrebbe ulteriormente. Inviso alla nobiltà e al popolo, fu ucciso per ordine di Luigi XIII nel 1617, mentre la moglie fu bruciata sulla parigina place de Grève con l'accusa di stregoneria.

<sup>59</sup> *fatucchieria*: stregoneria.

un'acqua che gli diede da bere il barbiere, la qual'acqua, perché poi non operasse nel terzo esame siccome aveva fatto ne' due primi, nessuno lo ricercò.

Su questi fondamenti si passò a far prigionie il barbiere Gian Giacomo Mora, e quello che pure meritava osservazione fu che lo colsero in sua casa fra la moglie e i figli<sup>a</sup> (in quella casa poi che venne distrutta per piantarvi la Colonna infame). Dal primo esame del Mora risulta che eragli stata nota la vociferazione dell'unto fatto nel quartiere il giorno di venerdì 21 Giugno, che parimenti eragli nota la prigionia del Commissario Piazza seguita il giorno 22 che fu sabbato: e al mercoledì giorno 26 si sarebb'egli lasciato cogliere in sua casa, se fosse stato reo? Tutto ciò che avvenne all'atto dell'arresto conferma la innocenza non meno che la sorpresa di quest'infelice. Egli aveva preparato pel Commissario un unguento che fabbricava per preservarsi dal mal contagioso ugnendosi le tempia e le ascelle; unguento di cui descrisse poi la ricetta e che in que' tempi si conosceva sotto il nome d'*unguento dell'impiccato*. Il Commissario diede ordine al barbiere di prepararglielo e fu fatto prigionie prima che glielo consegnasse. Credette il *Mora* che la cattura fosse per aver egli fabbricato l'unguento, che era di pertinenza degli speciali.<sup>60</sup> Si lagnava

<sup>a</sup> Dai libri Parrocchiali di San Lorenzo si vedono battezzate quattro figlie di *Messer Giō Giacomo Mora e di Clara*: cioè 1616. Ultimo Genn.° *Anna*; 1618. 29 Genn.° *Clara Valeria*; 1623. 12 Genn.° *Teresa*; 1624. 5 Giugno altra *Teresa*, onde è verosimile che l'antecedente fosse morta. Egli aveva probabilmente in casa l'ultima che appena avea compiuti i sei anni. Se v'erano le due prime una aveva compiuti gli anni 14, l'altra anni 12, ed è verosimile che fossero col padre.

<sup>60</sup> *speciali*: farmacisti, che all'epoca eseguivano anche operazioni di bassa chirurgia e preparavano unguenti e pozioni.

di essere legato per un simile motivo: *Se per sorte* (dice egli mentre è arrestato in casa prima di condurlo prigione) *sono venuti in casa perché io abbia fatto quell'elettuario<sup>61</sup> e che non l'abbia potuto fare non so che farci, l'ho fatto a fine di bene e per salute de' poveri*; poi allo sbirro diceva: *non stringete la legatura alla mano perché non ho fallato*, indi sospirando e battendo un piede esclamò: *sia lodato Iddio!*

Nella minutissima visita fatta alla casa in presenza del Mora egli rese conto de' barattoli di unguenti ed elettuarj e d'altre polveri e pillole che gli si ritrovarono in bottega. Poi nel cortile della sua piccola casetta si osservò un fornello con dentro murata una caldaja di rame nella quale si è trovato dentro dell'acqua torbida in fondo della quale si è trovato una materia viscosa gialla e bianca la quale gettata al muro fattane la prova si attaccava. Chi mai crederebbe che un potentissimo veleno che al toccarlo conduce alla morte si tenesse in un aperto cortile in una caldaja visibile a tutti, in una casa dove v'erano più donne e più uomini, perché il Mora aveva figli e moglie, come consta anche dal processo? Le tenere fanciulle e la figlia, per la quale risulta che aveva fatto un unguento per i vermi, potevano elleno essere partecipi del secreto? Potevasi lasciare in libertà di ragazzi un veleno che uccide col tatto riponendolo in una caldaja fissata nel muro del cortile? Dopo che era tanto solenne il processo da sei giorni, era poi egli possibile che il fabbricatore e distributore dell'unto conservasse placidamente quel corpo di delitto alla vista, riposto nel cortile? Nessuno di tai pensieri venne in capo al Giudice. Interrogato il Mora cosa contenesse quella caldaja, rispose nell'atto della visita: *l'è smoglio*,<sup>62</sup> cioè ranno. Nuovamente poi interrogato nel

<sup>61</sup> *elettuario*: farmaco.

<sup>62</sup> *smoglio*: ranno, lisciva, nel dialetto milanese. Secondo Cherubini è l'«acqua cenerata bollita che si versa di nuovo bollente sui panni» nell'ultima fase del lavaggio.

primo esame, rispose: *Sig.<sup>e</sup> io non so niente l'hanno fatto far le donne che ne dimandino conto da loro che lo diranno e sapeva tanto io che quel smoglio vi fosse quanto che mi credessi d'esser oggi condotto prigionio, e quello è mestiero che fanno le donne del quale io non m'impedisco.*<sup>63</sup> Su di questo proposito interrogata, la moglie dello sventurato Mora per nome *Chiara Brivia* risponde d'aver fatto il bucato quindici giorni prima e d'aver lasciato del ranno *nella caldara quale è là nel cortino.*<sup>64</sup>

Questo ranno doveva essere il corpo del delitto. Si esaminarono alcune lavandaie. *Margherita Arpizanelli* prima di visitare<sup>65</sup> il ranno propala<sup>66</sup> la sua teoria dicendo al Giudice: *Sa V. S. che con il smoglio guasto si fanno degli eccellenti veleni che si posson fare?* Si vede che il fanatismo era al colmo, e che le persone che si esaminavano, a costo di inventare nuove e sconosciute proprietà, volevano sacrificare una vittima e credevano di servir Dio e la Patria inventando un delitto. Si visita il ranno da questa *Arpizanelli* lavandaja, e questa giudica *questo smoglio non è puro ma vi è dentro delle forfanterie*<sup>67</sup> *perché il smoglio puro non ha tanto fondo né di questo colore, perché lo fa bianco bianco e non è tacchente*<sup>68</sup> *come questo il quale ha brutto colore ed è tacchente e sta a fondo e pare cosa grassa, ma quello del vero smoglio in movendosi il vaso in che si trova si move tutto il detto fondo.* Presso poco die' lo stesso giudizio l'altra lavandaja *Giacomina Andrioni* che disse: *mi pare che vi sia qualche alterazione ed il smoglio si vede che quanto più se gli ruga*<sup>69</sup> *dentro diventa più negro e più*

<sup>63</sup> *non m'impedisco*: non m'impiccio.

<sup>64</sup> *caldara... cortino*: nella caldaia che si trova nel cortile.

<sup>65</sup> *visitare*: esaminare.

<sup>66</sup> *propala*: diffonde, divulga.

<sup>67</sup> *forfanterie*: imbrogli, macchinazioni criminose.

<sup>68</sup> *tacchente*: appiccicoso, vischioso.

<sup>69</sup> *se gli ruga*: vi si rimesta, rimescola.

*infame*.<sup>70</sup> *Con lo smoglio marzo*<sup>71</sup> *cattivo si fanno di gran porcherie e tossichi*. Non credo che verun chimico saprebbe fare un veleno coll'acqua del bucato. In una bottega poi di un barbiere, dove si saranno lavati de' lini sporchi e dalle piaghe e da' ceroti,<sup>72</sup> qual cosa più naturale che il trovarvi un sedimento viscido, grasso, giallo, dopo vari giorni d'estate?

Né fu meno funesto il giudizio de' fisici.<sup>73</sup> Il fisico collegiato *Achille Carcano* concluse con questa opinione: *Io non ho osservato troppo bene che cosa facci il smoglio, ma dico bene che per rispetto alla ontuosità che si vede in quest'acqua può essere causato da qualche panno untuoso lavato in essa come sarebbe mantili*<sup>74</sup> *tovaglie e cose simili, ma perché in fondo di quell'acqua vi ho vista ed osservata la qualità della residenza*<sup>75</sup> *che vi è, e la quantità in rispetto alla poca acqua dico e concludo non poter in alcun modo a mio giudizio essere smoglio*. Le due lavandaje lo giudicano smoglio *con delle furfanterie* e con qualche *alterazione*, il medico dice che in alcun modo *non è smoglio*, e lo asserisce perché a proporzione del sedimento vi è poca acqua, quasi che dopo quindici giorni che stava a cielo scoperto nel mese di giugno non potesse l'acqua essere svaporata per la maggior parte! Fa ribrezzo il vedere con quanta ignoranza e furore si procedesse e dagli esaminatori e dagli esaminati e quanto offuscato fosse ogni barlume di umanità e di ragione in quelle feroci circostanze! Due altri, cioè il fisico *Giambattista Vertua* e *Vittore Bescapè*, decisero presso poco come il fisico *Cercano*; e conclusero di non saper conoscere che composto fosse quello della caldaja.

<sup>70</sup> *infame*: maleodorante, nauseabondo.

<sup>71</sup> *marzo*: marcio, putrido.

<sup>72</sup> *ceroti*: cerotti.

<sup>73</sup> *fisici*: medici.

<sup>74</sup> *mantili*: tovaglioli.

<sup>75</sup> *residenza*: sedimento.

Su questo giudizio e sulla deposizione del Commissario Piazza, che anche al confronto col barbiere Mora sostenne l'accusa datagli,<sup>76</sup> esclamando sempre il Mora e dicendo: *Ah Dio misericordia! non si troverà mai questo*, andò progredendo il processo.

Terminato il confronto, si pose al secondo esame il Mora. Il *Piazza* aveva detto d'essere stato a Casa del *Mora*, aveva citati *Baldassarre Litta* e *Stefano Buzzi* come testimonj del fatto. Esaminato il *Litta* il giorno 29 Giugno *se mai ha visto il Piazza in casa o bottega del Mora*, rispose: *Signor no*. Esaminato il *Buzzi* nel giorno istesso *Se sa che tra il Piazza e il barbiere passi alcuna amicizia*, rispose: *Può essere che siano amici e che si salutassero, ma questo non lo saprei mai dire a V. S.* Interrogato *Se sa che il detto Piazza sia mai stato in casa o bottega del detto barbiere*, rispose: *Non lo saprei mai dire a V. S.* Tali furono le deposizioni de' due testimoni, che il *Piazza* citò per provare d'essere stato a casa del barbiere. Il barbiere negava che fosse mai stato il *Piazza* a casa di lui. Su questa negativa del barbiere fu posto a crudelissima tortura col canape. Ciò si eseguì il giorno 30 di Giugno. Il povero padre di famiglia *Gian Giacomo Mora*, uomo corpulento e pingue a quanto viene descritto nel processo, prima di prestare il giuramento si pose ginocchioni avanti il Crocifisso ed orò, indi baciata la terra si alzò e giurò. Quando cominciarono i tormenti esclamò: *Gesù Maria sia sempre in mia compagnia Ah Gesù Cristo, Gesù Cristo sia in mia compagnia, son morto*. Il tormento cresceva ed egli esclamava, protestava la sua innocenza, e diceva: *vedete quello che volete che dica che lo dirò*. Fa troppo senso alla umanità il seguitare questa scena che non pare rappresentata da uomini ma da que' spiriti malefici che c'insegnano essere occupati nel tormentare gli uomini.

<sup>76</sup> *datagli*: mossa contro di lui.

Per sottrarsi, l'infelice Mora promise che avrebbe detta la verità se cessavano i tormenti; si sospesero. Calato al suolo, disse: *la verità è che il Commissario non ha pratica alcuna meco*. Il giudice gli rispose *che questa non è la verità che ha promesso di dire perciò si risolva a dirla altrimenti si tornerà a far levare e stringere*. Replicò lo sgraziato Mora: *Faccia V. S. quello che vuole*. Si rinnovarono gli strazi e il Mora urlava: *Vergine Santissima sia quella che m'ajuta*. Sempre se gli cercava la verità dal giudice, egli ripeteva: *Veda quello che vuole che dica lo dirò*. L'eccesso dello spasimo attuale era quello che l'occupava<sup>77</sup> e finalmente disse il Mora: *Gli ho dato un vasetto pieno di brutto cioè di sterco acciò imbrattasse le muraglie al Commissario*. Con tal espediente fu cessato il tormento; quindi per non essere nuovamente ridotto alle angosce, viene a dire: *Era sterco umano, smojazzo<sup>78</sup> perché me lo dimandò lui cioè il Commissario per imbrattare le case e di quella materia che esce dalla bocca de' morti*. Vedesi la produzione forzata dalla mente d'un miserabile oppresso dallo spasimo. Lo sterco e il ranno non bastavano a dar la morte, egli inventa la saliva degli appestati; poi proseguendo le interrogazioni e le risposte, dice il Mora che ebbe dal *Commissario Piazza* per il peso d'una libbra di quella materia della bocca degli appestati e la versò nella caldaja e che gliela diede per fare quella composizione onde si ammalassero molte persone e avrebbe lavorato il commissario e col suo elettuario avrebbe guadagnato molto il barbiere. Conclude col dire che questo concerto fu fatto *trattandosi così tra noi ne discorressimo*.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> *che l'occupava*: che gli riempiva la mente impedendogli di ragionare o di avere altro sentimento che non fosse il dolore.

<sup>78</sup> *smojazzo*: una mistura di escrementi umani e ranno putrido cui si aggiunge, come viene detto dopo, bava di morti appestati.

<sup>79</sup> *concerto... discorressimo*: il piano fu eseguito così come ne discorremmo tra di noi.

Il Piazza che aveva levata l'impunità non diceva niente di tutto ciò. Anzi diceva di essere stato invitato dal Mora. Come mai raccogliere clandestinamente tanta bava per una libbra? Come raccogliercela senza contrarre la peste? Come riporla nella caldaja, onde la moglie i teneri e incauti figli si appestassero? Come conservarla dopo le solenni procedure e lasciarsi un simil corpo di delitto? Come sperar guadagno vendendo l'elettuario? Mancavano forse ammalati in quel tempo? Non si può concepire un romanzo<sup>80</sup> più tristo e più assurdo. Pure tutto si credeva, purché fosse atroce e conforme alle funeste passioni di que' tempi infelici. Il giorno vegnente cioè il primo di Luglio fu chiamato il Mora all'esame per intendere *se ha cosa alcuna da aggiugnere all'esame e confessione sua che fece jeri dopo che fu oMESSO da tormentare*, ed ei rispose: *Signor no che non ho cosa da aggiugnervi ed ho più presto cosa da sminuire*. Che cosa poi avesse da sminuire lo rispose all'interrogazione: *Quell'unguento che ho detto non ne ho fatto mica, e quello che ho detto l'ho detto per i tormenti*. A tale proposizione fugli minacciato che se si ritrattava della verità già detta il giorno avanti *per averla si verrà contro di lui a tormenti*. A ciò rispose il Mora: *Replico che quello che dissi jeri non è vero niente e lo dissi per i tormenti. Postea dixit V. S. mi lasci un poco dire un ave maria e poi farò quello che il Signore m'inspirerà postea genibus flexis se posuit ante imaginem Crucifixi depictam et oravit per spatium unius miserere, deinde surrexit mox rediit ad examen, et iterato juramento, Int.<sup>s</sup> che si risolva or mai a dire se l'esame che fece jeri e il contenuto di esso è vero Res.<sup>81</sup> In coscienza*

<sup>80</sup> *romanzo*: come più oltre *favola*, denota l'insieme di invenzioni incredibili e romanzesche prodotte dalla tortura. A esse si contrappone la *tragedia* reale e terribile di Piazza e di Mora, innocenti condotti al martirio.

<sup>81</sup> «Poi disse... poi inginocchiatosi si pose dinanzi a un Crocefisso dipinto e pregò per il tempo di un *Miserere*, poi si rialzò e ritornò subito all'interrogatorio. E ripetuto il giuramento, interrogato... rispose...»

*mia non è vero niente. Tunc jussum fuit duci ad locum tormentorum*<sup>82</sup> con quel che segue, ed ivi poi legato mentre si ricominciava la crudele carneficina esclamò che lo lasciassero, che non gli dessero *più tormenti che la verità che ho deposto la voglio mantenere*. Allora lo slegarono e il ricondussero alla stanza dell'esame dove nuovamente interpellato *se è vero come sopra ha detto che l'esame che fece fieri sia la verità nel modo che in essa si contiene*, rispose: *Non è vero niente. Tunc jussum fuit iterum duci ad locum tormentorum* ec. e così con questa alternativa dovette infine soccombere e preferire ogni altra cosa alla disperata istanza<sup>83</sup> de' Tormenti. Ratificò il passato esame e si trovò nel caso nuovamente di proseguire il funesto romanzo. Ecco quanto inverosimile sia il racconto. Dice egli adunque che quel Piazza, che appena egli conosceva di figura e col quale anche da processo risulta ch'egli non aveva familiarità, quel Piazza adunque *La prima volta che trattassimo*<sup>84</sup> *insieme mi diede il vaso di quella materia e mi disse così, accomodatemi*<sup>85</sup> *un vaso con questa materia con la quale unguendo i catenacci e le muraglie si ammalerà della gente assai e tutti due guadagneremo*. Che verosimiglianza! Se aveva la materia il Piazza in un vaso, perché consegnarla al barbiere acciocché gli *accomodasse un vaso*? Mancavano forse ammalati in quel tempo mentre morivano 800 cittadini al giorno? Che bisogno di far ammalare la gente? Perché non ugnere immediatamente? Non vi è il senso comune. Come poi componeva il barbiere questo mortale unguento, eccolo: *Si pigliava*, prosegue l'infelice Mora, *di tre cose tanto per una, cioè [un terzo] della materia, che mi dava il Commissario, dello sterco umano un altro terzo, e del fondo dello smoglio un altro terzo e mischiavo ogni co-*

<sup>82</sup> «Si ordinò allora che fosse condotto al luogo della tortura.»

<sup>83</sup> *istanza*: pressione.

<sup>84</sup> *trattassimo*: trattammo.

<sup>85</sup> *accomodatemi*: preparatemi.

*sa ben bene né vi entrava altro ingrediente né bollitura. Lo sterco e l'acqua del bucato non potevano che indebolire la attività della bava degli appestati.*

Tessuto così questo secondo romanzo contraddittorio del primo, si richiama all'esame il Piazza che aveva la impunità a condizione che avrebbe detta la verità intiera, e interrogato se sapesse di qual materia fosse composto o in qual modo fabbricato l'unguento datogli dal barbiere, rispose di non saperlo. Replicò il giudice se almeno sapesse che alcuno avesse data al barbiere materia per fabbricare quell'unguento, e rispose il Piazza *Signor no che non lo so*. Se il Piazza avesse data la bava degli appestati, poiché aveva la impunità dicendo esattamente il tutto e doveva aspettarsi il supplizio non dicendo esattamente, come mai avrebbe mutilata la circostanza principale nel tempo in cui il complice supposto, cioè il barbiere Mora, co' tormenti l'avrebbe scoperta? Se dunque non si verifica che il Piazza abbia somministrato la bava, si vede inventata la forzata istoria del Mora. Questo ragionamento poteva pur farlo il giudice; ma sgraziatamente la ragione non ebbe veruna parte in tutta quella sciagura. Il giudice allora disse al Piazza che dal processo risultava ch'egli avesse somministrato la bava de' morti al barbiere e su di ciò nuovamente il giudice l'interrogò così: *Che dica per qual causa nel suo esame e confessione qual fece per godere l'impunità non depose questa particolarità sostanza del delitto siccome era tenuto di fare;* e a ciò rispose il Piazza: *Della sporchizia cavata dalla bocca dei morti appestati io non l'ho avuta né portata al barbiere e del resto che ho confessato adesso che son stato interrogato non me ne sono ricordato e per questo non l'ho detto*. Allora gli venne intimato che, per non aver egli mantenuta la fede di palesare la verità e per avere *diminuita la sua confessione*, non poteva più go-

dere della impunità a norma ancora della protesta<sup>86</sup> fattagliene dappincipio. A questa minaccia il Piazza si rivolse subito ad accordare di aver somministrato la bava, e di averne data al barbiere non già una libbra come disse il povero *Gian Giacomo Mora* ma *così un piattelino in un piatto di terra*. Obbligato poi dalla interrogazione a dire come seguisse tutto ciò, eccone la risposta, di cui la assurdità abbastanza da sé sola si manifesta. Così dunque rispose lo sgraziato Piazza: *Io mi mossi instato<sup>87</sup> e ricercato dal detto barbiere il quale mi ricercò a così fare con promessa di darmi una quantità di denari sebbene non la specificò dicendomi che aveva una persona grande che gli aveva promesso una gran quantità di denaro per far tal cosa, e sebbene fosse ricercato da me a dirmi chi era questa persona grande non me lo volle dire, ma solamente mi disse di attendere a lavorare ed untare le muraglie e porte che mi avrebbe dato una quantità di denari*. Conviene ricordarsi che il barbiere era un povero uomo, e basta vedere lo spazio che occupava la sua povera casetta. Egli poi era un padre di famiglia con moglie e figli e non uno ozioso o vagabondo del quale si potesse fare scelta per un simile orrore. Sin qui a forza di tormenti e di minacce s'è trovato modo di far coincidere i due romanzi e costringere il contradicente a confermare la favola di chi aveva parlato prima. Vengono ora in campo da questa risposta due cose affatto nuove. Una si è che il barbiere promettesse *una quantità di denari*; l'altra si è che in questo affare vi entrasse *una persona grande*. Né l'una né l'altra era stata detta dal *Mora*. Si pose dunque nuovamente all'esame il *Mora*; interrogato se egli avesse promesso una quantità di denari al Piazza, rispose il *Mora* nel quinto esame del giorno due di Lu-

<sup>86</sup> *protesta*: offerta, assicurazione.

<sup>87</sup> *instato*: sollecitato.

glio 1630: *Signor no: e dove vuole V. S. che pigli mi questa quantità di denari?* Allora gli venne detto dal Giudice quanto risultava in processo e su i denari e sulla persona grande e si redarguì perché dicesse la verità. Rispose il Mora queste parole: *V. S. non vuole già se non la verità, e la verità io l'ho detta quando sono stato tormentato e ho detto anche d'avantagio*;<sup>88</sup> dal quale fine si vede come l'infelice avrebbe pure ritrattata tutta la funesta favola pronunziata, se non avesse temuto nuovi tormenti: *e ho detto anche d'avantagio!* Questo anche più chiaramente lo disse, allorché al due di Luglio furongli dati i reati<sup>89</sup> e stabilito il breve termine di due soli giorni per fare le sue difese; sul qual proposito si legge in processo che il protettore de' carcerati<sup>90</sup> disse al Notaro così: *Per obbedienza sono stato dal Sig.<sup>r</sup> Presidente e gli ho parlato, sono anco stato dal Mora il quale mi ha detto liberamente che non ha fallato e che quello l'ha detto per i tormenti e perché io gli ho detto liberamente che non voleva né poteva sostenere questo carico di difenderlo mi ha detto che almeno il Sig.<sup>r</sup> Presidente sia servito di provederlo di un difensore e che non voglia permettere che abbia da morire indifeso.* Da che si vedono più cose: cioè che il Mora teneva per certo di dover morire e tutta la ferocia del fanatismo che lo circondava dovevano averlo bastantemente persuaso; che, sebbene tenesse per certa la morte, liberamente diceva d'aver mentito per i tormenti; e che finalmente il furore era giunto al segno che si credeva una azione cattiva e disonorante il di-

<sup>88</sup> *d'avantagio*: di più.

<sup>89</sup> *dati i reati*: formulati i capi d'imputazione.

<sup>90</sup> *protettore de' carcerati*: colui che svolgeva le funzioni di avvocato d'ufficio dei detenuti. Al tempo di Verri era un incarico affidato generalmente ai giovani avviati alla carriera giuridica. Sia Pietro che Alessandro ricoprono questa carica dopo il padre Gabriele. Le «Difese dei carcerati» di Alessandro si conservano manoscritte nell'Archivio Sormani-Verri.

fendere questa disgraziata vittima, posto che il Protettore diceva di non volere né potere assumersene il carico. Il termine poi per le difese venne prorogato.

## § 5

*Delle opinioni e metodi della procedura criminale  
in quella occasione*

Acciocché poi si possa concepire una idea precisa e originale del modo di pensare in quel tempo, credo opportuno di trascrivere un esame che sta nel corpo di questo orribile processo; veramente serve egli di episodio alla Tragedia del *Piazza* e del *Mora*; ma siccome originalmente vi si vedono la feroce pazzia, la superstizione, il delirio, io lo riferirò esattamente ponendo in margine distintamente le osservazioni che mi si presentano. Ecco l'esame.

*Die suprascripto ottavo Julii.*

*Vocatus ego Notarius Gallaratus dum discedere vellem a loco suprascripto apellato la Cassinazza juvenis quidam mihi formalia dixit.*<sup>91</sup>

*Io voglio che V. S. mi accetti nella sua squadra*<sup>92</sup> *ed io dirò quello che so.*

*Tunc ei delato juramento ec.*<sup>93</sup>

*Int.<sup>s</sup> de ejus nomine, cognomine, patria et nomine patris.*

*Resp. Io mi chiamo Giacinto Maganza e sono fi-*

<sup>91</sup> «Nel soprascritto giorno 8 luglio. Mentre io, notaio Gallarati, volevo allontanarmi dal luogo suddetto chiamato “la Cassinazza”, un giovane mi disse queste testuali parole.» La Cassinazza era una delle carceri della città.

<sup>92</sup> *squadra*: «il Maganza si era presentato spontaneamente al notaio Gallarati per manifestare il desiderio d'essere ammesso, a compenso della confessione preannunciata, nella squadra di birri che era alle dipendenze del notaio» (Carnazzi).

<sup>93</sup> «Allora, fattogli prestare giuramento ecc., interrogato sul suo nome, cognome, patria, paternità. Rispose...»

*gliuolo d'un Frate che si chiama Frate Rocco che di presente si trova in S. Giò la Conca<sup>94</sup> e sono Milanese e molto conosciuto in Porta Ticinese.<sup>a</sup>*

*Int.<sup>s</sup> Che cosa è quello che vuol dire, di' quello che sa.*

*Resp. Titubando. Io dirò la verità è un Cameriere che dà quattro doppie<sup>95</sup> al giorno. Deinde obmutuit stringendo dentes.<sup>b</sup>*

*Et institus denuo<sup>96</sup> a dir l'animo suo e finire quanto ha cominciato a dire. Resp. È il Baruello Padrone della Osteria di San Paolo in Compito, mox dixit, è anche parente dell'Oste del Gambaro.<sup>97</sup>*

*Int.<sup>s</sup> che dica come si chiama detto Baruello.*

*Resp. Si chiama Gian Stefano.*

*Int.<sup>s</sup> Che dica cosa ha fatto detto Baruello.*

*Resp. Ha confessato già che si è trovato delle Biscie e de' veleni nella sua Canepa.<sup>98</sup>*

*Int.<sup>s</sup> Dica come sa lui esaminato queste cose.*

*Resp. Il suo cognato mi ha cercato a voler andare a cercare delle Biscie con lui.*

*Int.<sup>s</sup> Che dica precisamente che cosa gli disse detto Cognato e dove fu.*

*Resp. Me lo ha detto con occasione che in Porta Ticinese mi addomandano il Romano così per soprannome e mi disse andiamo fuori da Porta Ticinese lì dietro alla Rosa*

<sup>a</sup> È da notarsi che al giorno d'oggi se un frate ha affare con una donna lo è più alla sfuggita per modo che difficilmente potrebbe assicurare che il figlio che possa nascere sia suo. Se ciò anche fosse non ardirebbe di riconoscerlo e il figlio non lo saprebbe. Conviene che allora il costume fosse più rilasciato.

<sup>b</sup> Comincia da pazzo ovvero da indemoniato.

<sup>94</sup> *S. Giò la Conca*: «l'antica chiesa di S. Giovanni in Conca, di cui sopravvivono poche vestigia nell'attuale piazza Missori» (Carnazzi).

<sup>95</sup> *doppie*: moneta d'oro spagnola.

<sup>96</sup> «Quindi tacque, stringendo i denti. E richiesto nuovamente...»

<sup>97</sup> *Osteria... Gambaro*: osteria situata all'epoca in Porta Orientale, nei pressi dell'odierno corso Vittorio Emanuele.

<sup>98</sup> *Canepa*: cantina.

*d'oro ad un giardino che ha fatto fare lui a cercare delle biscie dei zatti e dei Ghezzi<sup>99</sup> ed altri animali quali li fanno poi mangiare una creatura morta e come detti animali hanno mangiato quella creatura hanno le olle<sup>100</sup> sotto terra e fanno gli unguenti e li danno poi a quelli che ungono le porte perché quell'unguento tira più che non fa la calamita.<sup>a</sup>*

*Int.<sup>s</sup> Dica se lui esaminato ha visto tal unto.*

*Resp. Signor sì che l'ho visto.*

*Int.<sup>s</sup> Dica dove ed a chi ha visto l'unto.*

*Tunc obmutuit, labia et dentes stringendo<sup>b</sup> et institutus<sup>101</sup>  
a rispondere allegramente alla interrogazione fattagli*

*Resp. Io l'ho visto nella osteria della Rosa d'oro.*

*Int.<sup>s</sup> Dica chi aveva tal unto e in che vaso era.*

*Resp. L'aveva il Baruello.*

*Int.<sup>s</sup> Dica quando fu che aveva tal unto il Baruello.*

*Resp. Saranno quindici giorni ed era un mercoledì se non fallo e l'aveva il detto Baruello in un olla grande e l'aveva sotterrato in mezzo dell'orto nella detta Osteria della Rosa d'oro con sopra dell'erba.<sup>c</sup>*

<sup>a</sup> Un pazzo legato non potrebbe fare un dialogo più privo di senso di questo, e allora seriamente veniva scritto. L'unto malefico secondo il romanzo del Mora era di bava sterco e ranno, ora secondo il figlio del Frate Maganza era di serpenti rospi ec. nodriti di carne umana, e non si sapeva allora che questi animali non mangiano carni.

<sup>b</sup> Dialogo veramente da forsennato.

<sup>c</sup> A un sì strano e bestiale racconto conveniva di opporre alcune interrogazioni troppo necessarie. Chi ha detto a voi questa ricetta dell'unto, quando e dove? L'avete voi visto a fabbricare, dove e quando? A quai segnali conoscete voi quest'unto? Come sapete che l'abbia fatto il Baruello? Come sapete che sia mortifero, quai prove ne hai vedute? Come si maneggia senza pericolo? Tutto ciò si omise. Il fanatismo voleva trovare il reo dopo di avere immaginato il delitto.

<sup>99</sup> zatti... Ghezzi: rospi e ramarrì.

<sup>100</sup> olle: vasi.

<sup>101</sup> «Quindi tacque serrando i denti e le labbra e sollecitato.»

*Int.<sup>s</sup> Dica se lui esaminato ha mai dispensato di quest'unto.*

*Resp. Se io ne ho dispensato due scattolini mi possa essere tagliato il collo.<sup>a</sup>*

*Int.<sup>s</sup> Dica dove ha dispensato tal unto.*

*Resp. Io l'ho dispensato sopra il Monzasco.<sup>b102</sup>*

*Int.<sup>s</sup> Dica in che luogo preciso del Monzasco ha dispensato tal unto.*

*Resp. Io l'ho dispensato sopra le sbarre delle Chiese perché questi villani subito che hanno sentito messa si butta-  
no giù e si appoggiano alle sbarre e per questo le ungeva.<sup>c</sup>*

*Int.<sup>s</sup> Dica precisamente dove sono le sbarre da lui esaminato unte come ha detto.*

*Resp. Io ho unto in Barlassina a Meda ed a Birago né mi ricordo esser stato in altro luogo.<sup>d</sup>*

*Int.<sup>s</sup> Dica chi ha dato a lui esaminato l'unto.*

*Resp. Me l'ha dato il detto Baruello e Gerolamo Foresaro<sup>103</sup> in un palpero<sup>104</sup> sopra la ripa del fosso di Porta Ticinese vicino la casa del detto Foresaro qual stà vicino al ponte de' Fabri.<sup>e</sup>*

<sup>a</sup> Risposta indiretta alla quale nemmeno si fece redarguzio-  
ne.

<sup>b</sup> Pare una pomata odorosa che si dovesse dispensare.

<sup>c</sup> La risposta non ha che fare colla interrogazione. Questi era un imbecille e non più. Così per diporto da una terra all'altra si divertiva maneggiando veleni a far morire gli uomini!

<sup>d</sup> E questi si chiamano luoghi sopra il Monzasco! Chi conosce la carta del Ducato ravviserà che sono in tutt'altra Parte. Monza è al Nord di Milano, e i siti nominati sono verso l'Ovest.

<sup>e</sup> Si noti che dunque l'unguento lo ebbe dal Coltellinajo vicino al Ponte de' Fabri; e in una carta, non più due scattolini.

<sup>102</sup> *sopra il Monzasco*: nella campagna monzese.

<sup>103</sup> *Gerolamo Foresaro*: l'arrotino Gerolamo Migliavacca, detto *foresaro* («forbiciaio»), coinvolto nel processo e giustiziato dopo le torture insieme al figlio Gaspare.

<sup>104</sup> *palpero*: carta, involto cartaceo (mil. *palpée*).

*Int.<sup>s</sup> Dica che cosa detti Foresè e Baruello dissero a lui esaminato quando gli diedero tal unto.*

*Resp. Quando mi diedero tal unto fu quando io fui se non<sup>105</sup> venuto dal Piemonte e mi trovarono dietro il fosso di Porta Ticinese, il Baruello mi disse O Romano che fai? Andiamo a bere il vin bianco mi rallegro che ti vedo con buona ciera e così andai all'osteria, mox dixit all'offelleria<sup>106</sup> delli sei dita in Porta Ticinese e pagò il vin bianco e un non so che biscottini e poi mi disse vien qua Romano io voglio che facciamo una burla a uno e perciò piglia quest'unto<sup>a</sup> quale mi diede in un palpero e va all'osteria del Gambaro e va là di sopra dove è una camerata di gentiluomini<sup>b</sup> e se dicessero cosa tu vuoi di niente, ma che sei andato là per servirli e poi che li ungesi con quell'unto<sup>c</sup> e così io andai e gli unsi nella detta osteria del Gambaro quali erano là, io era dissopra della lobbia<sup>107</sup> a mano sinistra e m'introdussi là a dargli da bere mostrando di frizzare<sup>108</sup> un poco cioè per mangiare qualche boccone e così gli unsi le spalle con quell'unguento e con mettergli il ferraiuolo gli unsi anco il collaro con le mani mie dove credo sono poi morti di tal unto.<sup>d</sup>*

*Int.<sup>s</sup> Dica se sa precisamente che alcuno di quelli che furono unti da lui esaminato come sopra siano poi morti o no.*

<sup>a</sup> L'unto ora non l'ebbe più sopra la ripa del fosso di P. Ticinese vicino la casa del Coltellinajo ma lo ebbe nell'Offelleria delle sei dita.

<sup>b</sup> Se l'osteria del Gambaro allora era dove attualmente si trova, così discosto, era difficile l'assicurarsi che vi fosse tuttavia quella brigata.

<sup>c</sup> Per una burla. Che pazzie!

<sup>d</sup> E tutto per fare una burla! Questa è la narrativa d'un furioso insensato.

<sup>105</sup> *io fui se non*: ero appena.

<sup>106</sup> *offelleria*: pasticceria con mescolta di vini.

<sup>107</sup> *lobbia*: loggia.

<sup>108</sup> *frizzare*: scherzare.

*Resp.<sup>1</sup> Credo che saranno morti senz'altro perché morono solamente a toccargli i panni con detto unto non so poi a toccargli le carni come ho fatto io.*

*Int.<sup>5</sup> Dica come ha fatto lui esaminato a non morire toccando questo unto tanto potente come dice.<sup>a</sup>*

*Resp. El sta alle volte alla buona complessione delle persone.*

*Quo facto cum hora esset tarda fuit dimissum examen.<sup>109</sup>*

Da questo esame solo se ne ricaverà chi legge l'idea precisa della maniera di pensare e procedere in que' disgraziatissimi tempi. Ho creduto bene di riferire fedelmente un esame acciocché si vedano le cose nella sorgente e non resti dubbio che mai l'amore del paradosso, il piacere di spargere nuova dottrina, o la vanità di atterrare una opinione comune mi facciano aggravare le cose oltre l'esatto limite della verità. Il metodo col quale si procedette allora fu questo. Si suppose di certo che l'uomo in carcere fosse reo. Si torturò sin tanto che fu forzato a dire di essere reo. Si forzò a comporre un romanzo e nominare altri rei; questi si catturarono, e sulla deposizione del primo si posero alla tortura. Sostenevano la innocenza loro; ma si leggeva ad essi quanto risultava dal precedente esame dell'accusatore e si persisteva a tormentarli sin che convenissero d'accordo.

Altra prova di pazzia di que' tempi è l'esame lunghissimo fatto il 12 settembre a *Gian Stefano Baruello*, il quale ebbe la sentenza di morte dal Senato il giorno 27 agosto (morte che, dopo le tenaglie,<sup>110</sup> il taglio della

<sup>a</sup> Ecco uno de' rarissimi lampi di ragione che si vedono in questa tenebrosa procedura.

<sup>109</sup> «A questo punto, essendo l'ora tarda, l'interrogatorio venne rimandato.»

<sup>110</sup> *le tenaglie*: la tortura inflitta con il ferro rovente al condannato prima dell'esecuzione.

mano, la rottura delle ossa e l'esposizione vivo sulla ruota per sei ore, terminava coll'essere finalmente scannato) e fu sospesa proponendogli l'impunità se avesse palesato complici e esposto il fatto preciso. Questi dunque tessé una storia lunghissima e sommamente inverosimile, per cui il figlio del Castellano<sup>111</sup> di Milano compariva autore di questa atrocità, affine di vendicarsi d'un insulto stato fatto in Porta Ticinese, e si voleva che il Sig.<sup>r</sup> *Don Gio. Padilla* figlio del Castellano avesse lega col *foresè, Mora, Piazza, Carlo Scrimitore, Michele Tamburrino, Giambattista Bonetti, Trentino, Fontana*, ec. e vari simili uomini della feccia del popolo. Redarguito poi come, avendo egli il mandato per la uccisione di Porta Ticinese, ne facesse spargere in altre porte, e convinto d'inverosimiglianza somma nel suo racconto, ecco cosa si vede che rispondesse esso Gian Stefano Baruello nel suo esame 12 settembre 1630.

*Et cum haec dixisset et ei replicaretur haec non esse verisimilia et propterea hortaretur ad dicendam veritatem.*<sup>112</sup>

*Resp. uh! uh uh! Se non lo posso dire extendens colum et toto corpore contremiscens et dicens*<sup>113</sup> *V. S. m'ajuti V. S. m'ajuti.*

<sup>111</sup> *il figlio del Castellano*: il cavaliere Giovanni Gaetano Padilla, figlio di don Francesco, governatore del Castello di Milano, terza autorità spagnola dello Stato. Coinvolto nel processo, il grado e l'origine di Padilla impedirono che fosse sottoposto a tortura, e grazie alla sua nobile e appassionata difesa fu assolto. Anche se, come non mancò di rilevare Manzoni nella *Storia della Colonna Infame*, la sentenza era in aperta contraddizione con la condanna degli altri untori: con l'estraneità del Padilla veniva infatti a mancare il capo principale d'imputazione nei confronti degli uomini accusati di aver ricevuto denari da lui.

<sup>112</sup> «Dopo che ebbe detto queste cose e gli fu replicato che non erano verosimili e fu di conseguenza esortato a dire la verità.»

<sup>113</sup> «Tendendo il collo e tremando in tutto il corpo e dicendo...»

*Ei dicto che se io sapessi quello vuol dire potrei anco ajutarlo che però accenni che se s'intenderà in che cosa voglia essere ajutato si ajuterà potendo*

*Tunc denuo incepit se torquere, labia aperire dentes perstringendo tandem dixit<sup>114</sup> V. S. mi ajuti Signore ah Dio mio! Ah Dio mio!*

*Tunc ei dicto: avete forse qualche patto col diavolo? non vi dubitate e rinunziate ai patti e consegnate l'anima vostra a Dio che vi ajuterà*

*Tunc genuflexus dixit:<sup>115</sup> dite come devo dire Signore.*

*Et ei dicto che debba dire: Io rinunzio ad ogni patto ch'io abbia fatto col diavolo e consegno l'anima mia nelle mani di Dio e della Beata Vergine col pregarlo a volermi liberare dallo stato nel quale mi trovo ed accettarmi per sua creatura.*

*Quae cum dixisset et devote et satis ex corde ut videri potuit surrexit et cum loqui vellet denuo prorupit in notas confusas porrigendo collum, dentibus stringendo volens loqui nec valens et tandem dixit<sup>116</sup> quel prete Francese.*

*Et cum haec dixisset statim se projecit in terram et curavit se abscondere in angulo secus bancum dicens<sup>117</sup> Ah Dio mi ah Dio mi ajutatemi non mi abbandonate.*

*Et ei dicto di che teme va*

*Resp. È là, è là quel prete Francese con la spada in mano che mi minaccia vedetelo là, vedetelo là sopra quella finestra.*

*Et ei dicto che facesse buon animo che non vi era alcuno e che si segnasse e si raccomandasse a Dio e che*

<sup>114</sup> «Allora nuovamente iniziò a contorcersi, e ad aprire le labbra stringendo i denti; infine disse...»

<sup>115</sup> «Allora inginocchiatosi disse...»

<sup>116</sup> «Dopo aver detto ciò devotamente e abbastanza sinceramente, come sembrò, si alzò e volendo parlare nuovamente emise suoni indistinti, sporgendo il collo e stringendo i denti, volendo parlare e non riuscendovi, e infine disse...»

<sup>117</sup> «E dopo aver dette queste parole subito si gettò a terra e cercò di nascondersi in un angolo lontano dal banco dicendo...»

*di nuovo rinunziasse ai patti che aveva col diavolo e si donasse a Dio e alla Beata Vergine.*

*Cum haec verba dixisset dixit iterum ah Signore ei viene, ei viene colla spada nuda in mano quae omnia quinquies replicavit et actus fecit quos facere solent obsessi a Demone et spumam ex ore sanguinemque e naribus emittebat semper fremendo et clamando<sup>118</sup> non mi abbandonate, ajuto, ajuto non mi abbandonate.*

*Tunc jussum fuit afferi aquam benedictam et vocari aliquem sacerdotem quae cum allata fuisset ea fuit aspersus: cum postea supervenisset Sacerdos eique dicta fuissent omnia suprascripta Sacerdos benedicto loco et in specie dicta fenestra ubi dicebat dictus Baruellus extare illum Presbiterum cum ense nudo prae manibus et minantem variis tamen exorcismis usus fuit et auctoritate sibi uti Sacerdoti a Deo Tributa omnia pacta cum demone innita, irrita et nulla declarasset immo ea irritasset et annullasset, interim vero dictus Baruellus stridens dixit scongiurate quello Gola Gibla contorquendo corpus more obsessorum et tandem finitis exorcismis sacerdos recessit.*

*Excitatus pluries ad dicendum tamen in haec verba prorupit.<sup>119</sup> Signore quel Prete era un Francese il quale*

<sup>118</sup> «Dopo che ebbe dette queste parole, disse di nuovo... Ripeté tutte queste parole cinque volte e compié quegli atti che sogliono compiere gli indemoniati, e perdeva schiuma dalla bocca e sangue dalle narici sempre tremando ed esclamando...»

<sup>119</sup> «Allora fu fatta portare acqua benedetta e si fece chiamare un sacerdote; quando l'acqua fu portata egli ne fu asperso. Sopraggiunto poi il sacerdote e riferitegli tutte le cose precedenti, il sacerdote benedisse il luogo e in particolare la finestra dove il detto Baruello diceva si trovasse quel prete con la spada sguainata in mano, che lo minacciava, e ricorse a molti esorcismi e con l'autorità conferitagli da Dio come sacerdote dichiarò nulli e inefficaci tutti i patti stipulati con il demonio, anzi li rese inefficaci e li annullò; nel frattempo, invero, il Baruello stridendo disse... contorcendo il corpo come fanno gli ossessi, e infine terminati gli esorcismi il sacerdote se ne andò. Ripetutamente esortato a parlare, proruppe finalmente in queste parole.» Come suggerisce Romagnoli, *Gola* e *Gibla* potrebbero essere antiche voci ebraiche deformate nel corso dei secoli, dal significato probabile di *bocca* e *montagna*.

*mi prese per una mano e levando una bachelletta nera lunga circa un palmo che teneva sotto la veste con essa fece un circolo e poi mise mano a un libro lungo in foglio<sup>120</sup> come di carta piccola da scrivere ma era grosso tre dita e l'aperse ed io vidi sopra i fogli dei circoli e lettere attorno attorno e mi disse che era la Clavicola di Salomone e disse che dovessi dire come disse queste parole Gola Gibla e poi disse altre parole ebraiche aggiugnendo che non dovessi uscir fuori del cerchio perché mi sarebbe succeduto male, e in quel punto comparve nell'istesso circolo uno vestito da Pantalone all'ora detto prete ec.*

Cade la penna dalle mani e non si può continuare a trascrivere un tessuto simile di pazzie troppo serie e funeste in que' tempi. Il risultato d'un lunghissimo cicaglio<sup>121</sup> di questo disgraziato che sperava la vita e l'impunità con un romanzo di accuse fu di far credere autore il Cav.<sup>re</sup> D. Giō di Padilla che coll'opera di certi Fontana, Mora, Piazza, Vaccaria, Licchiò, Saracco fusaro, un barbirolo di Porta Comasina, certo Pedrino daziano, Magno, Bonetti, Baruello, Gerolamo foresaro, Trentino, Vedano facesse spargere i velenosi unti.

Le vociferazioni pubbliche, poi, alcune attribuivano queste unzioni ai Tedeschi, altri ai Francesi che tentavano di distruggere l'Italia, altri agli eretici e particolarmente Ginevrini, altri al Duca di Savoia, altri non si sa poi ben come ad alcuni gentiluomini milanesi fatti prigionieri del Papa e mandati in Milano; altri finalmente al Conte Carlo Rasini, a don Carlo Bossi, e più che ad ogni altro si attribuirono al Cav.<sup>re</sup> di Padilla. Si diceva che per ogni quartiere della città vi fossero due barbieri

<sup>120</sup> *in foglio*: in folio.

<sup>121</sup> *cicaglio*: vaniloquio, parlare a vanvera (sotto l'effetto della tortura).

destinati a fabbricare gli unti, e che più di cento cinquanta persone fossero adoperate a spargere l'unzione. Che vari banchieri pagassero largamente questi emissari; e fra questi *Giambattista Sanguinetti*, *Girolamo Turcone*, e *Benedetto Lucino*, e che questi sborsassero qualunque somma senza ritirarne quittance<sup>122</sup> a qualunque uomo si presentasse loro in nome del *Cav.<sup>re</sup> di Padilla*. Sopra simili assurdità, sebbene esaminati minutamente i libri de' negozianti suddetti non si trovasse veruna annotazione nemmeno equivoca, si passò a crudeli torture contro di essi. Il *Cav.<sup>re</sup> Padilla* si trovò che nel tempo in cui si diceva che in Milano avesse formato e diretto questo attentato egli era a Mortara e altre terre del Piemonte ove combatteva alla testa della sua Compagnia in difesa di questo stato. Merita d'essere trascritta la risposta ch'ei fece in processo quando fu costituito reo di queste unzioni. Così egli dice: *Io mi maraviglio molto che il Senato sia venuto a risoluzione così grande vedendosi e trovandosi che questa è una mera impostura e falsità fatta non solo a me ma alla giustizia istessa*. Ed aveva ben ragione di dirlo, perché dalla narrativa istessa del reato appariva la grossolana impostura. *Come!* proseguì esso Cavaliere, *un uomo di mia qualità che ho speso la vita in servizio di Sua Maestà in difesa di questo stato, nato da uomini che hanno fatto lo stesso aveva io da fare né pensare cosa che a loro né a me portasse tanta nota d'infamia, e torno a dire che questo è falso ed è la più grande impostura che ad uomo sia mai stata fatta*. Questa risposta detta nel calore d'un sentimento è forse il solo tratto nobile che si legga in tutto l'infelice volume che ho esaminato. Il delitto non parla certamente un tal linguaggio e il *Cav.<sup>re</sup> di Padilla* era sicuramente assai al di sopra del livello de' suoi giudici e del suo tempo.

<sup>122</sup> *quittance*: ricevuta.

La serie<sup>123</sup> del delitto contestato al Cav.<sup>re</sup> di Padilla si ricava dalla relazione medesima del reato e vi si scorre il sugo de' romanzi forzatamente creati colla tortura; io ne compilerò l'estratto semplicemente, giacché troppo riuscirebbe di tedio l'intera narrazione, e porrò in margine le osservazioni opportune. Risultò adunque la diceria seguente.

Circa al principio del mese di Maggio il Sig.<sup>r</sup> Cav.<sup>re</sup> di Padilla vicino alla chiesa di S. Lorenzo parlò al barbiere Giacomo Mora<sup>a</sup> ordinandogli che facesse un unto da applicare ai muri e porte onde risultasse la morte delle persone,<sup>b</sup> assicurandolo che denari non ne sarebbero mancati e non temesse perché *avrebbe trovato molti compagni*.<sup>c</sup> Indi altra volta pochi giorni dopo gli diede delle doppie perché ungesse e v'era presente un gentiluomo *Crivelli*, e il trattato fu fatto da certo *Don Pietro di Saragoza*;<sup>d</sup> indi il barbiere allora fu avvisato che i banchieri

<sup>a</sup> Il Cav.<sup>e</sup> di Padilla risulta dallo stesso processo che non fu a Milano che un giorno di volo la settimana santa e un altro di volo il giorno di san Pietro. Egli lo dice. Lo dicono tre suoi servitori esaminati; lo dice il *Vedano* esaminato. Risulta che nel rimanente fu sempre all'Armata verso Casale, Mortara ec. alla testa della sua compagnia. Dunque al principio di maggio non poteva essere a parlare col *Mora* vicino a San Lorenzo in Milano.

<sup>b</sup> Bella e verosimile ordinazione! Questa è veramente una commissione di leggiera importanza, e soprattutto facilissima ad eseguirsi! Questa proposizione si farebbe poi così di slancio a un padre di famiglia che vive onoratamente del suo mestiero! Si crederà ch'io muti il reato, tanto è irragionevole.

<sup>c</sup> Appunto il pericolo da temere in ogni caso era d'aver compagni che lo scoprissero.

<sup>d</sup> Dieci persone esaminate del Castello ed altri se conoscesero *D. Pietro di Saragoza* nessuno seppe dare indizio che fosse al mondo uno di questo nome, e il *Cav.<sup>e</sup> di Padilla* disse di non averlo mai inteso nominare.

<sup>123</sup> *la serie*: l'insieme dei capi d'accusa.

*Giulio Sanguineti e Gerolamo Turcone* avevano ordine di somministrare tutto il denaro occorrente a chiunque andava da essi in nome di *D. Giō de Padilla*.<sup>a</sup> *Carlo Vedano* poi maestro di scherma fu il mezzano per indurre *Gian Stefano Baruello* a fare di queste unzioni<sup>b</sup> e condusse il *Baruello* sulla piazza del Castello ove ritrovavansi *Pietro Francesco Fontana, Michele Tamborino*, un prete e due altri vestiti alla francese, ove dal S. Cav.<sup>re</sup> furongli dati dei denari perché il *Baruello* ungesse e facesse parimenti ungere le forbici delle donne da *Girolamo Foresaro*, e gli consegnò un vaso di vetro quadrato dicendogli: *questo è un vaso d'unguento di quello che si fabbrica in Milano ed ho a centinara de' gentiluomini che mi fanno questi servizj questo vaso non è perfetto*; quindi gli ordinò di prendere de' rospi delle lucerte ec. e farle bollire nel vino bianco e mischiare tutto insieme. Poi, temendo il *Baruello* di proprio danno col toccarlo, gli fece vedere il Sig.<sup>r</sup> Cav.<sup>re</sup> a toccarlo senza timore. Poi viene il circolo fatto dal prete e il Pantalone del quale ho già data notizia. Indi si vuole che il S.<sup>r</sup> Cav.<sup>re</sup> dicesse al *Baruello* di non dubitare che, se la cosa andava a dovere, esso Cav.<sup>re</sup> sarebbe stato *padrone di Milano e voi vi voglio fare dei primi soggiungendo di nuovo che se per sorte fosse pervenuto nelle mani della giustizia non avrebbe in alcun tempo confessato cosa alcuna*. Tale è la serie del fatto deposta contro il figlio del

<sup>a</sup> I due miserabili banchieri furono crudelmente torturati perché dissero di non aver ricevuto quest'ordine e di non aver consegnato denaro alcuno. Ne' loro libri non si trovò annotazione veruna; e si credette che dessero il denaro a chiunque si presentava col nome *Padilla* senza riceverne una quittance.

<sup>b</sup> Il miserabile Vedano torturato col canape poté fra i spasimi reggere e in mezzo agli orrori sostenne di non ne sapere niente.

Castellano, la quale, sebbene smentita da tutte le altre persone esaminate (trattine i tre disgraziati *Morra*, *Piazza*, e *Baruello* che alla violenza della tortura sacrificarono ogni verità), servì di base a un vergognosissimo reato.

## § 6

*Della insidiosa cavillazione  
che si usò nel processo verso di alcuni infelici*

Soffoco violentemente la natura, e superato il ribrezzo che producono tante atrocità, io trascriverò per intero l'esame fatto al povero maestro di scherma Carlo Vedano. La scena è crudelissima, la mia mano la trascrive a stento; ma se il racapriccio che io ne provo gioverà a risparmiare anche una sola vittima, se una sola tortura di meno si darà in grazia dell'orrore che pongo sotto gli occhi, sarà ben impiegato il doloroso sentimento che provo, e la speranza di ottenerlo mi ricompensa. Ecco l'esame.

*1630 Die 18 septembris ec.*

*Eductus e carceribus Carolus Vedanus<sup>124</sup> ec.*

*Int.<sup>s</sup> Che dica se si è risolto a dire meglio la verità di quello ha sin qui fatto circa le cose che è stato interrogato e che li sono state mantenute in faccia da Giō Stefano Baruello*

*Resp. Ill.<sup>mo</sup> Sig.<sup>re</sup> non so niente.*

*Ei dicto che dica la causa perché interrogato se aveva mangiato in casa di Gerolamo cuoco che fa l'osteria là a San Sisto<sup>125</sup> di compagnia del Baruello*

<sup>124</sup> «Il giorno 18 settembre 1630. Tratto dal carcere Carlo Vedano.»

<sup>125</sup> *San Sisto*: nella località di S. Vincenzo in Prato.

*non contento di dire una volta di no rispose Signor no Sig.<sup>r</sup> no Sig.<sup>r</sup> no.<sup>a</sup>*

*Resp. Perché non è la verità.*

*Ei dicto che per negare una cosa basta dire una volta di no e che quel replicare Signor no Signor no Signor no mostra il calore con che lo nega e che per maggior causa lo neghi che perché non sia vero*

*Resp. Perché non vi sono stato.<sup>b</sup>*

*Ei dicto che occasione aveva di scaldarsi così*

*Resp. Perché non vi sono stato Ill.<sup>mo</sup> Sig.<sup>re</sup>*

*Ei denuo dicto perché interrogato se aveva mai mangiato col detto Baruello all'Osteria sopra la piazza del Castello rispose Signor no mai mai mai.*

*Resp. Ma Signore vi ho mangiato una volta ma non solo ma in compagnia di Francesco barbiere figliuolo di Alfonso e quando ho risposto Sig.<sup>r</sup> no mai mai mai mi son inteso d'avervi mangiato col Baruello solamente.*

*Ei dicto prima che esso non era interrogato se avesse mangiato là col Baruello solo o in compagnia d'altri ma semplicemente se aveva mangiato con lui alle dette osterie e però se gli dice che in questo si mostra bugiardo, poiché allora ha negato e adesso confessa, di più se gli dice che si ricerca di saper da lui perché causa con tanta esagerazione negò di avervi mangiato né gli bastò di dire di no che anco vi aggiunse quelle parole mai mai mai.*

*Resp. ma Signore perché io non vi ho mai mangiato altro che quella volta ed intesi l'interrogazione di V. S. se*

<sup>a</sup> Il Baruello, già condannato come dissi dissopra alla morte, avendo avuto l'impunità se palesava il fatto e complici, dettò il suo romanzo e in esso vi era questa cena. Furono esaminate due donne dell'Osteria le quali dissero di non aver veduto il Vedano ma che però non vedevano tutti gli aventori.

<sup>b</sup> Poteva anche dire: «perché sono vivace»; il mestiero d'un maestro di spada non è di un naturale flemmatico. Nell'esame un costituito non può aver tranquillità molta.

*aveva mangiato con lui solo, e quanto al secondo dico che mi sfogava così perché non vi ho mai mangiato.*

*Ei denuo dicto perché interrogato se mai ha trattato o col Baruello di far servizio al Sig.<sup>r</sup> D. Giō rispose di no ed essendogli replicato che ciò gli sarebbe stato mantenuto in faccia<sup>126</sup> aveva risposto che questo non si sarebbe trovato mai, ed essendogli di nuovo replicato che di già s'era trovato rispose con parole interrotte sarà uh! uh! uh!*

*Resp. Perché non ho mai parlato con lui.*

*Int.<sup>s</sup> Chi è questo lui.*

*Resp. È il figliuolo del Sig.<sup>r</sup> Castellano.*

*Ei dicto perché questa mattina interrogato se si è risoluto a dire la verità meglio di quel che fece jeri sera non contento di rispondere che jeri sera disse la verità ha prorotto in queste parole perché io ne sono innocente di quella cosa che m'imputano, le quali parole oltre che sono fuori di proposito non essendo esso mai stato interrogato sopra imputazione che gli sia stata data mostrano ancora che esso sappia d'essere imputato di qualche cosa e pure interrogato che imputazione sia questa ha detto di non saperlo, onde se gli dice che oltre che si vuol sapere da lui perché ha detto quella risposta fuori di proposito si vuol anche sapere che imputazione è quella che gli vien data.<sup>a</sup>*

*Resp. Io ho detto così perché non ho fallato.*

*Ei dicto denuo perché interrogato se quando passò sopra la piazza del Castello col detto Baruello videro alcuno, ha risposto prima di no; poi ha soggiunto: ma signore vi erano della gente che andavano inanzi e indietro*

<sup>a</sup> Era pubblica la diceria del S. Cav.<sup>e</sup> Padilla. Il Baruello gli aveva sostenuto il suo romanzo in faccia che lo faceva mediatore del trattato dell'unto. Era chiara la imputazione.

<sup>126</sup> *mantenuto in faccia*: contestato in un confronto diretto.

*e dettogli perché dunque aveva detto Sig.<sup>r</sup> no, ha risposto io m'era inteso se aveva veduto dei nostri compagni soggiungendo. No signore, sicuro per la Vergine Santissima che non ho fallato le quali parole ultime come sono state fuori di proposito non essendo egli sin ora stato interrogato di alcun delitto specificatamente così mettono in necessità il giudice di voler sapere perché le ha dette e però s'interroga ora perché dica perché ha detto quelle parole fuori di proposito con tanta esagerazione.*

*Resp. Perché non ho fallato.*

*Ei dicto che sopra tutte le cose che è stato interrogato adesso si vuole più opportuna risposta altrimenti si verrà ai Tormenti per averla<sup>a</sup>*

*Resp. Torno a dire che non ho fallato ed ho tanta fede nella Vergine Santissima che mi ajuterà perché non ho fallato non ho fallato.<sup>b</sup>*

*Tunc jussum fuit duci ad locum Eculei et ibi torturae subiici adhibita etiam ligatura canubis ad effectum ut opportune respondeat interrogationibus sibi factis ut sopra et non aliter etc. et semper sine prejudicio confessi et convicti ac aliorum jurium ec. pro ut fuit ductus et ei reiterato juramento veritatis dicendae pro ut juravit ec. fuit denuo.<sup>c127</sup>*

<sup>a</sup> Per simili ricercate cavillazioni porre un uomo ai tormenti!

<sup>b</sup> Il suo modo di esprimersi era come si vede di ripetere le sue frasi come qui «non ho fallato non ho fallato», e sopra «Signor no Signor no» ec.

<sup>c</sup> Questa ligatura di canape era una matassa colla quale si cingeva il pugno della mano e torcevasi tanto sin che staccatasi la mano e slogata affatto dall'osso del braccio si ripiegava sul braccio istesso.

<sup>127</sup> «Allora si ordinò che fosse condotto al cavalletto e che vi fosse sottoposto a tortura anche con la legatura di canape per ottenere che rispondesse appropriatamente alle domande rivoltegli, come sopra e non diversamente ecc. e sempre senza pregiudizio di ciò che era stato confessato e provato e degli altri diritti ecc. Quando fu condotto, ripetutogli il giuramento di dire la verità, quando ebbe giurato ecc. fu di nuovo...»

*Int.<sup>s</sup> a risolversi a rispondere a proposito alle interrogazioni già fattegli come sopra altrimenti si farà legare e tormentare.*

*Resp. Perché non ho fallato Ill.<sup>mo</sup> Sig.<sup>e</sup>.*

*Tunc semper sine prejudicio ut supra ad effectum tantum ut supra et eo prius vestibus curiae induto jussum fuit ligari pro ut fuit per brachium sinistrum ad funem applicatus et cum etiam ei fuisset aptata ligatura canubis ad brachium dexterum fuit denuo<sup>128</sup>*

*Int.<sup>s</sup> A risolversi di rispondere approposito alle interrogazioni dategli come sopra che altrimenti si farà stringere*

*Resp. Non ho fallato, sono Cristiano, faccia V. S. Ill.<sup>mo</sup> quello che vuole.*

*Tunc semper sine prejudicio ut supra jussum fuit stringi et dum stringeretur fuit denuo<sup>129</sup>*

*Int.<sup>s</sup> di risolversi a rispondere approposito alle interrogazioni dategli.*

*Resp. Ah Vergine Santissima acclamando non so niente.*

*Iterum institus ad dicendam veritatem ut supra*

*Resp. Acclamando<sup>130</sup> Ah Vergine Santissima di San Celso non so niente.*

*Dettagli che dica la verità se no si farà stringere più forte, cioè rispondi a proposito*

*Resp. Ah Signore non ho fatto niente.*

*Tunc jussum fuit fortius stringi et dum stringeretur fuit pariter*

*Int.<sup>s</sup> a risolversi a dir la verità a proposito*

<sup>128</sup> «Allora sempre senza pregiudizio, come sopra, per quel fine solo, come sopra, rivestito dapprima con gli abiti del tribunale, si comandò che fosse legato. Dopo che gli fu legata la corda al braccio sinistro, e gli fu anche legato il canape al destro, fu di nuovo...»

<sup>129</sup> «Allora, sempre senza pregiudizio, come sopra, si comandò di stringere, e mentre veniva stretto fu di nuovo...»

<sup>130</sup> «Di nuovo sollecitato perché dicesse la verità come sopra. Rispose Gridando...»

*Resp. acclamando Ah Signore Ill.<sup>mo</sup> non so niente  
Institus ad opportune respondendum ut supra<sup>131</sup>*

*Resp. Son qui al torto, non ho fallato, misericordia  
Vergine Santissima*

*Int.<sup>s</sup> iterum ad opportune respondendum ut supra  
che altrimenti si farà stringere più forte*

*Resp. Acclamando non lo so Ill.<sup>mo</sup> Sig.<sup>re</sup> non lo so  
Ill.<sup>mo</sup> Sig.<sup>re</sup>*

*Tunc jussum fuit fortius stringi et dum stringeretur  
fuit denuo<sup>132</sup>*

*Int.<sup>s</sup> ad opportune respondendum ut supra.*

*Resp. Acclamando Ah Vergine Santissima non so niente.*

*Tunc postergatis manibus et ligatus, fuit in Eculeo  
elevatus deinde<sup>133</sup>*

*Int.<sup>s</sup> A risolversi a rispondere opportunamente alle  
interrogazioni già dategli*

*Resp. Acclamando Ah Ill.<sup>mo</sup> Sig.<sup>re</sup> non so niente.*

*Int.<sup>s</sup> Ad opportune respondendum ut supra*

*Resp. Non so niente non so niente, che martirj sono  
questi che si danno ad un Cristiano! Non so niente.*

*Et iterum institus ut supra*

*Resp. Non ho fallato.*

*Tunc ad omnem bonum finem jussum fuit deponi et  
abradi pro ut fuit depositus et dum abraderetur fuit iterum<sup>a134</sup>*

*Int.<sup>s</sup> ad opportune respondendum ut supra.*

*Resp. Non so niente non so niente.*

<sup>a</sup> Pareva strano che resistesse a tal tormento e si credeva che avesse un talismano ne' capelli, perciò si tosò.

<sup>131</sup> «Sollecitato perché rispondesse in maniera opportuna come sopra.»

<sup>132</sup> «Allora ci comandò di stringere più forte e mentre si stringeva fu di nuovo...»

<sup>133</sup> «Allora gli furono legate le mani dietro la schiena e fu sollevato sul cavalletto, poi...»

<sup>134</sup> «Allora, a ogni buon fine, si comandò di deporlo dal cavalletto e di raderlo. Deposto, mentre veniva rasato, fu di nuovo interrogato affinché rispondesse a proposito, come sopra...»

*Et cum esset abrasus fuit denuo in Eculeo elevatus deinde*

*Int.<sup>s</sup> A risolversi or mai a rispondere a proposito*

*Resp. Acclamando lasciatemi giù che dico la verità.*

*Dettagli che cominci a dirla che poi si farà lasciar giù*

*Resp. Acclamando lasciatemi giù che la dico.*

*Qua promissione attenta fuit in plano depositus deinde.<sup>135</sup>*

*Int.<sup>s</sup> A dir questa verità che ha promesso di dire*

*Resp. Ill.<sup>mo</sup> Sig.<sup>e</sup> fatemi slegare un pochettino che dico la verità.*

*Dettagli che cominci a dirla*

*Resp. fu il Baruello che mi venne a trovare in Porta Ticinese e mi domandò che andassi con lui per certo formento<sup>136</sup> che era stato rubato e disse che avressimo chiappato un villano che aveva lui una cosa da dargli per farlo dormire, ma non vi andassimo. Postea dixit: Mo' Signore V. S. mi faccia slegare un poco che dico che V. S. avrà gusto.<sup>a</sup>*

*Dettagli che cominci a dire che poi si farà slegare*

*Resp. Ah Signore fatemi slegare che sicuramente vi darò gusto vi darò gusto.*

*Qua promissione attenta jussum fuit dissolvi et dissolutus fuit postea<sup>137</sup>*

*Int.<sup>s</sup> a dire la verità che ha promesso di dire.*

*Resp. Ill.<sup>mo</sup> Sig.<sup>e</sup> non so che dire non so che dire non si troverà mai che Carlo Vedano abbia fatta veruna infamità.<sup>b</sup>*

<sup>a</sup> Solamente dal tempo che vi vuole a scrivere questo esame è facile il comprendere quanto durasse l'orrore di questo strazio. È da notarsi che il tormento lo soffriva anche deposto per la legatura che chiedeva si rilasciasse. È pure da notarsi quel *avrà gusto*: si credeva che avesse gusto a far impiccare e tenagliare. Che orrori!

<sup>b</sup> Anche qui ripete «non so che dire non so che dire» come sopra «vi darò gusto vi darò gusto»; era il suo modo di esprimersi.

<sup>135</sup> «Ricevuta questa promessa, fu posto a terra e poi...»

<sup>136</sup> *formento*: frumento.

<sup>137</sup> «Ottenuta questa promessa si ordinò di slegarlo, e slegato fu poi...»

*Institus a dire la verità che ha promesso di dire che altrimenti si farà di nuovo legare e tormentare senza remissione alcuna*

*Resp. Se io non ho fatto niente.*

*Iterum institus ut supra*

*Resp. Sig.<sup>r</sup> Senatore vi sono stato a casa di Messer Gerolamo a mangiare col Baruello ma non mi ricordo della sera precisa.*

*Et cum ulterius nollet progredi jussum fuit denuo ligari per brachium sinistrum ad funem et per brachium dextrum canubi et cum ita esset ligatus antequam stringeretur<sup>138</sup>*

*Int.<sup>s</sup> ad opportune respondendum ut supra*

*Resp. Fermatevi; V. S. aspetti Sig.<sup>r</sup> Senatore che voglio dir ogni cosa.*

*Dettagli che dunque dica*

*Resp. Se non so che dire<sup>a</sup>*

*Tunc jussum fuit stringi et dum stringeretur acclamavit:<sup>139</sup> Aspettate che la voglio dire la verità.*

*Dettagli che cominci a dirla*

*Resp. Ah Signore se sapessi che cosa dire direi et acclamavit ah Sig.<sup>r</sup> Senatore!*

*Dettagli che si vuole che dica la verità*

*Resp. Ah Signore se sapessi che cosa dire lo direi!*

*Et etiam institus ad dicendam veritatem ut supra*

*Resp. acclamando ah Signore Signore non so niente.*

*Et jussum fuit fortius stringi et dum stringeretur fuit denuo*

<sup>a</sup> Questa è la più ingenua risposta possibile. Se gli suggeriva un romanzo, per finirla lo creava.

<sup>138</sup> «Poiché non voleva proseguire si ordinò che fosse di nuovo legato alla fune con il braccio sinistro, e al canape con il destro; quando fu così legato, prima che si stringesse...»

<sup>139</sup> «E ancora sollecitato a dire la verità, come sopra, rispose gridando...»

*Institus a risolversi a dire la verità promessa e di rispondere approposito*

*Resp. acclamando non so niente Signore Signore non so niente*

*Et cum per satis temporis spatium stetisset in tormentis multumque pati videretur nec aliud ab eo sperari posset jussum fuit dissolvi et reconsignari pro ut ita factum est.<sup>140</sup>*

### § 7

*Come terminasse il processo delle unzioni pestifere*

Se volessi porre esattamente sott'occhio al lettore la scena degli orrori metodicamente praticati in quella occasione, dovrei trascrivere tutto il processo. Dovrei inserire le torture fatte soffrire ai banchieri, ai loro scritturali e ad altre civili persone, torture crudelissime date per obbligarli a confessare che dal loro Banco si dava qualunque somma di denaro a chiunque, anche sconosciuto, purché nominasse *Don Giõ de Padilla*, e denaro che si sborsava senza averne alcuna quittance e senza scriversi partita ne' loro libri, e tutte queste assurde supposizioni emanate dal forzato romanzo che la insistenza degli spasimi fece concertare fra i miseri *Piazza* e *Mora*. Ma anche troppo è feroce il saggio che dissopra ne ho dato e troppo funesti alla mente ed al cuore sono sì tristi oggetti. Dalla scena orribile che ho descritta si vede l'atroce fanatismo del giudice di circondurre<sup>141</sup> con sottigliezza un povero uomo che non capiva i raggiri criminali, e portarlo alle estreme

<sup>140</sup> «Dopo che fu sottoposto a tortura per un tempo sufficiente, e parve che soffrisse molto, poiché non si poteva sperare altro da lui, si ordinò di scioglierlo e di ricondurlo in carcere, il che fu eseguito.»

<sup>141</sup> *circondurre*: circuire.

angosce d'onde l'infelice si sarebbe sottratto con mille accuse contro se medesimo se per disgrazia gli si fosse presentato alla mente il modo per calunniarsi. Colla stessa inumanità si prodigò la tortura a molti innocenti; in somma tutto fu una vera scena di orrore. È noto il crudele genere di supplizio che soffrirono il barbiere *Gian Giacomo Mora* (di cui la casa fu distrutta per alzarvi la Colonna infame), *Guglielmo Piazza*, *Gerolamo Migliavacca* coltellinajo che si chiamava il *foresè*, *Francesco Manzone*, *Catterina Rozzana* e moltissimi altri: questi, condotti su di un carro, tanagliati in più parti, ebbero strada facendo tagliata la mano, poi, rotte le ossa delle braccia e gambe, s'intralciarono vivi sulle ruote<sup>142</sup> vi si lasciarono agonizzanti per ben sei ore, al termine delle quali furono per fine dal carnefice scannati, indi bruciati, e le ceneri gettate nel fiume. La iscrizione posta al luogo della casa distrutta del Mora così dice:

HIC UBI HÆC AREA PATENS EST  
 SURGEBAT OLIM TONSTRINA  
 JO JAGOBI MORÆ  
 QUI FACTA CUM GUGLIELMO PLATEA  
 PUBL. SANIT. COMMISSARIO  
 ET CUM ALIIS CONJURATIONE  
 DUM PESTIS ATROX SÆVIRET  
 LETIFERIS UNGUENTIS HUC ET ILLUC ASPERSIS  
 PLURES AD DIRAM MORTEM COMPULIT  
 HOS IGITUR AMBOS HOSTES PATRIÆ JUDICATOS  
 EXCELSO IN PLAUSTRO  
 CANDENTI PRIUS VELLICATOS FORCIPE  
 ET DEXTERA MULCTATOS MANU  
 ROTA INFRINGI

<sup>142</sup> *rotte le ossa... sulle ruote*: le ossa spezzate, vennero intrecciate vivi sulle ruote e su queste innalzati.

ROTAQUE INTEXTOS POST HORAS SEX JUGULARI  
 COMBURI DEINDE  
 AC NE QUID TAM SCELESTORUM HOMINUM  
 RELIQUI SIT  
 PUBLICATIS BONIS  
 CINERES IN FLUMEN PROIICI  
 SENATUS JUSSIT  
 CUJUS REI MEMORIA ÆTERNA UT SIT  
 HANC DOMUM SCELERIS OFFICINAM  
 SOLO ÆQUARI  
 AC NUNQUAM IMPOSTERUM REFICI  
 ET ERIGI COLUMNAM  
 QUÆ VOCETUR INFAMIS  
 PROCUL HINC PROCUL ERGO  
 BONI CIVES  
 NE VOS INFELIX INFAME SOLUM  
 COMMACULET  
 MDCXXX KAL AUGUSTI<sup>143</sup>

<sup>143</sup> «Qui dove si trova questo terreno aperto / sorgeva un tempo la barberia / di Giovanni Giacomo Mora / il quale, fatta con Guglielmo Piazza / pubblico commissario di sanità / e con altri una congiura / mentre infuriava una atroce pestilenza / avendo sparsi in vari luoghi unguenti mortali / condusse moltissimi a morte crudele / il Senato ordinò che / entrambi costoro, giudicati nemici della patria, / posti su un carro elevato, / tormentati dapprima con una tenaglia rovente / e amputati della mano destra, / fossero sottoposti alla tortura della ruota / e dopo esser rimasti intrecciati alla ruota per sei ore fossero sgozzati / e quindi arsi / e affinché di uomini tanto scellerati / non restasse alcuna traccia / ordinò che, confiscati i loro beni, / le loro ceneri fossero gettate nel fiume. / Affinché di questo evento restasse memoria eterna / ordinò che questa casa, officina del misfatto, / fosse rasa al suolo / e mai fosse riedificata in futuro / e che si erigesse una colonna / che si chiamasse infame. / Lungi di qui, / lungi dunque / o buoni cittadini / affinché questo suolo infausto e maledetto / non vi contaminati. / 1630 Primo di agosto» [in calce all'epigrafe seguivano le tre firme: Capitano di Giustizia: Gio Batt. Visconti / Presidente ampliss. Del Senato: Gio Batt. Trotti / Pubblico Presid. Della Sanità: Marco Ant. Monti].

Come poi subissero la pena il canonico Giuseppe Ripamonti, che era vivo in que' tempi, ce lo dice. *Confessique isti flagitium et tormentis omnibus excruciatii perseveraverunt confitentes donec in patibulum agerentur. Ibi demum juxta laqueum inter carnificis manus de sua innocentia ad populum ita dixere. Mori se libenter ob scelera alia quae admississent: caeterum unguendi artem se factitavisse nunquam: nulla sibi veneficia aut incantamenta nota fuisse. Ea sive insania mortalium sive perversitas, et livor, astusque Daemonis erat. Sic indicia rerum et judicium animi magis magisque confundebantur*<sup>144</sup> pag. 74. «Dopo di avere ne' tormenti confessato ogni delitto di cui erano ricercati, protestavano all'atto di subire la morte di morir rasegnati per spiare i loro peccati avanti Dio, ma non aver mai saputo l'arte di ungere né fabbricar veleni né sortilegi». Così dice il Ripamonti, che pure sostiene la opinione comune, cioè che fossero colpevoli.<sup>145</sup>

Le crudeltà usate da più di un giudice in quel disgraziato tempo giunsero a segno che più d'uno fu tormentato tant'oltre da morire fralle torture: il *Ripamonti* lo dice e in vece d'incolpare la ferocia de' giudici va al suo solito a trovarne la meno ragionevole cagione, cioè che il demonio gli strangolasse: *Constitit flagitii reos in tormentis a Daemone fuisse strangulatos* pag. 115.<sup>146</sup>

<sup>144</sup> «Costoro, confessati i loro delitti, e dopo aver patito ogni tortura, perseverarono a confessare fino a che furono condotti al patibolo. Lì infine, presso il cappio e tra le mani del carnefice, proclamarono così di fronte al popolo la loro innocenza dicendo che morivano volentieri per gli altri delitti che avevano commesso, ma che non erano mai stati untori, che ignoravano completamente veleni ed incantesimi. Quelle cose dipendevano sia dalla follia dei mortali, sia dalla malvagità, sia dall'astuzia e dal livore del Diavolo. Per questo gli indizi e l'animo dei giudici venivano sempre confusi.»

<sup>145</sup> Ma Manzoni, nella sua copia degli atti del processo, a proposito della condanna espressa dal Ripamonti, annotò: «Non mi pare che la sostenga.»

<sup>146</sup> «Risultò che gli accusati del delitto erano stati strangolati dal Diavolo mentre venivano torturati.»

Il cardinale Fedrico Borromeo<sup>147</sup> nostro illustre Arcivescovo in que' tempi dubitava della verità del delitto e in una di lui scrittura inserita nel Ripamonti a pag. 178 così disse: *Non potuere privatis sumptibus haec portentosa patrari. Regum Principumque nullus opes auctoritatemque commodavit. Ne caput quidem auctorve quispiam unctorum istorum furiarumque reperitur; et haud parva conjectura vanitatis est quod sua sponte evanuit scelus duraturum haud dubie usque in extrema, si vi aliqua consilioque certo niteretur. Media inter haec sententia mediumque inter ambages dubiae historiae iter.* «Non si sarebbe co' denari d'un semplice privato potuto fare una così portentosa conspirazione. Nessun Re o Principe ne somministrò i mezzi o vi die' protezione. Non apparve nemmeno chi ne fosse l'autore o il capo di tali unzioni e furiosi disegni, e non è piccola congettura che fosse un sogno il vedere una tale conspirazione svanita da sé mentre avrebbe dovuto durare sino al totale estermio, se eravi una forza, un disegno, un progetto, che dirigessero una tale sciagura. Fra tali dubietà e incertezze deve la storia farsi la strada». Né quel solo illuminato cardinale vi fu allora che ne dubitasse, che anzi convien dire che la dubitazione fosse di varj, poiché tanto il *Ripamonti* che il *Somaglia*<sup>148</sup> e altri scrittori di que' tempi si estendono a provare la reità dei condannati, cosa che non avrebbero certamente fatta se non vi fosse stato bisogno di combattere una opinione contraria.

Riepilogando tutto lo sgraziato ammasso delle

<sup>147</sup> *Fedrico Borromeo*: il cardinale Federigo Borromeo (1564-1631), arcivescovo di Milano all'epoca della pestilenza e del processo agli untori, di cui Manzoni delinea il ritratto nel cap. XXII dei *Promessi Sposi*.

<sup>148</sup> *il Somaglia*: Carlo Girolamo Cavazzi della Somaglia (1604-1672), storico ed economista. L'autore si riferisce al capitolo *Spese di peste* all'interno dell'opera *Alleggiamento dello Stato di Milano per le imposte e loro ripartimenti* (1653).

cose sin qui riferite, ogni ragionevole conoscerà che fu immenso il disastro che rovinò in quell'epoca infelicitissima i nostri maggiori, e che quest'ammasso crudele di miserie nacque tutto dalla ignoranza e dalla sicurezza ne' loro errori che formò il carattere de' nostri avi. Somma spensieratezza nel lasciare indolentemente entrare nella patria la pestilenza; somma stolidezza nel ricusare la credenza ai fatti, nel ricusare l'esame di un avvenimento così interessante; somma superstizione nell'esigere dal cielo un miracolo acciocché non s'accrescesse il male contagioso col affollare unitamente il popolo.<sup>149</sup> Somma crudeltà e ignoranza nel distruggere gl'innocenti cittadini, lacerarli, tormentarli con infernali dolori, per espia- re un delitto sognato. In somma la proscritta verità in nessun canto poté manifestarsi; i latrati della superstizione e l'insolente ignoranza la costrinsero a rimanersene celata. Per tutto il secolo passato si risentì questo infelicitissimo stato la enorme scossa di quella pestilenza. Le campagne mancarono d'agricoltori, le arti e mestieri s'annientarono; e fors'anco al giorno d'oggi abbiamo de' terreni incolti che prima di quell'esterminio fruttavano a coltura. Si avvili il restante del popolo nella desolazione in cui rimase; poco rimase delle antiche ricchezze, e non si citerà una casa fabbricata per cinquanta anni dopo la

<sup>149</sup> *affollare... popolo*: provocando un'imponente concentrazione di popolo. Allude alla processione solenne che si tenne a Milano l'11 giugno 1630, cui aveva già accennato nel § 2 a proposito della «mal intesa pietà» all'origine di una sciagurata decisione sanitaria: allo scopo di invocare pubblicamente l'aiuto divino contro il flagello dell'epidemia essa accrebbe di fatto la diffusione del contagio a causa dello stretto contatto fra i cittadini. La descrizione dell'evento ha la sua trasposizione romanzesca nei *Promessi Sposi*, cap. XXXII, e ancora di più nella visione straniata e 'barocca' di *Fermo e Lucia*, cap. IV (su cui si veda l'analisi penetrante di V. Puccetti, «Come bische all'incanto». *Retiche e simboli della visione nel «Fermo e Lucia»*, Roma, Carocci, 1999, pp. 88-89).

pestilenza che non sia meschina. I nobili s'inselvaticarono,<sup>150</sup> ciascuno vivendo in una società molto angusta di parenti si risguardò come isolato nella sua patria e non si ripigliarono i costumi sociali che erano tanto splendidi e giocondi prima di tale sciagura se non appena al principio del secolo presente. Tanti malori poté cagionare la superstiziosa ignoranza!

## § 8

*Se la tortura sia un tormento atroce*

Non può mettersi in dubbio che nell'epoca delle supposte unzioni pestilenziali la tortura non sia stata veramente atrocissima. Ma si potrebbe anche dire che i tempi sono mutati e che fu allora un eccesso cagionato dalla estremità de' mali pubblici da non servire di esempio. Io però credo che al giorno d'oggi la pratica criminale sia diretta da quei medesimi libri che si consultavano nel 1630, e appoggiato su questi parmi facile cosa il conoscere che veramente la tortura è un infernale supplizio.

Col nome di tortura non intendo una pena data a un reo per sentenza, ma bensì la pretesa ricerca della verità co' tormenti. *Quaestio est veritatis indagatio per tormentum seu per torturam et potest tortura apelari quaestio a quaerendo quod Judex per tormenta*

<sup>150</sup> s'inselvaticarono: si isolarono, venendo meno al loro ruolo sociale. Ma a proposito di questo passo (ricorda Barbarisi) Manzoni in una delle postille autografe alle *Osservazioni sulla tortura* obietta: «L'agricoltura era anche prima in pessimo stato: l'emigrazione degli artefici era già avviata: la popolazione avvilita in tutti i sensi: ignoranza, ferocia, oppressione etc. I nobili erano selvatici quanto basta: i costumi sociali splendidi e giocondi! Leggete le gride, e vedrete che giocondità ell'era. Questo è uno degli squarci che il Verri scriveva prima di pensare».

*inquirit veritatem. Ab. Panormit. in Cap. cum in Contemplat. x de R. I.*<sup>151</sup>

I fautori della tortura cercano di calmare il ribrezzo che ogni cuore sensibile prova colla sola immaginazione del tormento. Poco è il male, dicono essi, che ne soffre il torturato: si tratta d'un dolore passeggero per cui non accade mai l'opera di medico o cerusico, sono esagerati i dolori che si suppongono. Tale è il primo argomento col quale si cerca di soffocare il naturale raccapriccio che alla umanità sveglia la idea della tortura. Pure, dai fatti accaduti nel 1630 viene delineato a caratteri di sangue l'orrore di questi tormenti; le leggi, le pratiche sotto le quali viviamo sono le stesse, siccome ho detto, ed altro non manca per ripetere le stesse crudeltà se non che ritornassero de' Giudici simili a quelli d'allora. Si adopera attualmente per tortura la lussazione dell'osso dell'omero, si adopera talvolta il fuoco ai piedi, crudeli operazioni per se stesse; ma nessuna legge limita la crudeltà a questi due modi. I Dottori che sono i maestri di questi spasimi, i dottori che si consultano per regola e norma de' giudizi criminali non prescrivono certamente molta moderazione. Il Boss. al Tit. de Tortura num.º 2 dice: «Non chiamerò tortura ogni dolore di corpo, la tortura debb'essere più grave che se si tagliassero ambe le mani e soffrir la tortura egli è patire le estreme angosce dello spasimo ... e basta osservare i preparativi e i modi di tormentare per conoscerlo, niente è mite anzi tutto è crudelissimo, e perciò spesse volte si dà la tortura col fuoco e quel che dice l'uomo tormentato col fuoco si reputa la veri-

<sup>151</sup> «*Quaestio* è la ricerca della verità attraverso il tormento o la tortura, e la tortura può essere chiamata *quaestio* (indagine) da *quaerere* (indagare), poiché il giudice attraverso la tortura indaga la verità.» Così si esprime Nicola de Tudeschis, detto Abate Panormita, arcivescovo di Palermo e autore della *Practica de modo procedendi in judiciis* (1475).

tà istessa». *Nec quodlibet tormentum cum dolore corporis dicitur quaestio; hinc est quod gravior est tortura quam utriusque manus abscissio, et pati torturam est supremas angustias sustinere ut vidimus et audivimus et de his tormentis loquitur totus titulus de Quaestionibus, sic etiam loquuntur Doctores, quod maxime patet dum congerunt instrumenta et modos torquendi quia nihil horum est leve immo crudelissimum, et ideo etiam igne saepe rei torquentur, igne defatigati quae dicunt ipsa veritas videtur esse.*<sup>152</sup>

Dopo ciò, non saprei mai come possa dirsi che la tortura per sé sia un male da poco. Non nego che un giudice umano potrà temperare la ferocia di questa pratica; ma la legge non è certamente mite nè i dottori maestri lo sono punto. Veggasi con qual crudeltà il Ziegler<sup>153</sup> al Tema 47. de Torturis § 12 descrive questa inumanissima pratica. «Oltre lo stiramento con candele accese si suole arrostitire a fuoco lento il reo in certe parti del corpo ovvero alle estremità delle dita si conficcano sotto l'unghie de' pezzetti di legno resinoso indi si appiccica il fuoco a que' pezzetti ovvero si pongono a cavallo sopra un toro o asino di bronzo vacuo,

<sup>152</sup> «E non si definisce tortura ogni tormento che rechi dolore al corpo; da ciò deriva che la tortura è più dolorosa che il taglio di entrambe le mani, e soffrire la tortura è sopportare le massime sofferenze, come vedemmo e udimmo. E di questo tormento tratta tutto il titolo *De quaestionibus*, e così confermano anche i Dottori, e ciò è soprattutto evidente quando raccolgono gli strumenti e le tecniche della tortura: fra questi non vi è nulla di mite, tutto anzi è crudelissimo. Così spesso gli accusati sono torturati con il fuoco, e ciò che dicono mentre sono spossati dal fuoco sembra essere la verità stessa.» La lunga citazione, in parte tradotta da Verri, è tratta dal *De tortura tractatus* del criminalista e senatore milanese Egidio Bossi (1488-1546).

<sup>153</sup> *Ziegler*: il giurista Caspar Ziegler (1621-1690), professore di diritto all'Università di Wittenberg e autore del *Dicastice, sive de iudicium officio et delictis*. Le sue opere furono raccolte e pubblicate a Lipsia nel 1712.

entro cui si gettano carboni ardenti e coll'infuocarsi del metallo acerbamente e con incredibili dolori si cruciano». Tali sono i precetti che dà questo dottore, di cui ecco le parole originali: *Praeter expansionem carnifices cutem inquisiti candentibus luminibus in certis corporis partibus lento igne urunt, vel partes digitorum extremas immisis infra ungues piceis cuniculis iisque postmodum accensis per adustionem inquisitos excruciant, aut etiam tauro vel asino ex metallis formato et incallescenti paulatim per ignes injectos tandemque per auctum calorem nimium doloribus incredibilibus insidentes purgent delinquentes imponunt*. Farinaccio<sup>154</sup> istesso (Theor. et Prax. Criminal. To. 2. Quaest. 38. num.º 56) parlando de' suoi tempi asserisce che «i Giudici per il diletto che provano nel tormentare i rei inventavano nuove specie di tormenti»; eccone le parole: *Judices qui propter delectationem quam habent torquendi reos inveniunt novas tormentorum species*. Tale è la natura dell'uomo che, superato il ribrezzo de' mali altrui e soffocato il benefico germe della compassione, inferocisce [e] giubila della propria superiorità nello spettacolo della infelicità altrui; di che ne serve d'esempio anche il furore de' Romani per i gladiatori.<sup>155</sup> Veggasi lo stesso Farinaccio al citato luogo num.º 59 ove dà il ricordo al giudice di moderarsi e astenersi dal tormentare il reo colle sue proprie mani e cita chi vide un Pretore che prendeva il carcerato pe' capelli e per gli orecchi e fortemente lo faceva cozzare contro di una colonna dicendogli: «ribaldo confessa»; così egli: *Abstineat etiam*

<sup>154</sup> Farinaccio: Prospero Farinacci (1554-1618), avvocato e giureconsulto romano autore di uno dei testi più noti di diritto penale (la qui accennata *Praxis et theorica criminalis*), ricordato polemicamente da Beccaria nell'*incipit* di *Dei delitti e delle pene* proprio riguardo alla tortura.

<sup>155</sup> *furore... gladiatori*: la passione folle e crudele dei Romani per i combattimenti dei gladiatori e lo spettacolo atroce della morte nell'arena del circo.

*Judex se ab eo quod aliqui Judices facere solent videlicet a torquendo reos cum propriis manibus ... Refert Paris de Put.*<sup>156</sup> *se vidisse quemdam Potestatem qui capiebat reum per capillos vel per aures dando caput ipsius fortiter ad columnam dicendo confitearis et dicas veritatem ribalde.* Il celebre Bartolo<sup>157</sup> ne' *Comment. lib. ff. Nov. XLVIII. L. VII Quaestionis* usò di porre alla tortura e gli accadde di rovinare un giovine robusto uccidendolo colla tortura; quindi ne deduce che non mai si debba imputare al giudice un simile accidente: *Hoc incidit mihi quia dum viderem juvenem robustum torsi illum et statim fere mortuus est;*<sup>158</sup> e con tale indifferenza racconta il fatto atroce quel freddissimo dottore. Dopo ciò convien pur accordare e sull'esempio delle unzioni pestifere e sulle dottrine de' maestri della tortura ch'ella è crudele e crudelissima e che, se al giorno d'oggi la sorte fa che gli esecutori la moderino, non lascia perciò di essere per se medesima atroce e orribile quale ognuno la crede, e queste atrocità e questi orrori legalmente autorizzati può qualunque uomo nuovamente soffrirli sin tanto che o non sia moderata con nuove leggi la pratica ovvero non sia abolita.

Né gli orrori della tortura si contengono unicamente nello spasimo che si fa patire, spasimo che talvolta ha condotto a morire nel tormento più d'un reo; ma orrori ancora vi spargono i Dottori sulle circostanze di amministrarla. Il citato Bossi al titolo *De confessis per*

<sup>156</sup> *Paris de Put.*: il giurista Paride del Pozzo, di Castellammare (1413-1493), autore del *De syndicatu omnium officialium* e del *Tractatus universi iuris*, testimone diretto dell'episodio qui riportato, che Verri traduce dal testo latino citato più sotto.

<sup>157</sup> *Bartolo*: Bartolo da Sassoferrato (1313-1357), allievo di Cino da Pistoia, giudice e docente allo studio perugino. Fu uno dei massimi giuristi italiani di fama europea, autore dei *Commentarii ad Digesto*, pubblicati a Basilea nel 1588-89.

<sup>158</sup> «Questo mi accadde poichè, vedendo che si trattava di un giovane robusto, lo sottoposi a tortura, e quasi subito morì.»

*torturam* num.<sup>o</sup> 11 asserisce che, se un reo confessa invitato dal Giudice con promessa che confessandosi reo non gli accaderà male, la confessione è valida e la promessa del giudice non tiene. Il *Tabor*<sup>159</sup> (de Tortur. et indicis delictor. § 30) dice che anche a una donna che allatti si può benissimo dar la tortura, purché non ne accada diminuzione di alimenti al bambino: *Etiam mulieri lactanti torturam aliquando fuisse indictam cum ea moderatione ne infanti in alimentis aliquid decedat quam declarationem facile admitto*.<sup>160</sup> Per dare poi la tortura a un testimonio basta ch'egli sia di estrazione vile, perché sia autorizzato il tormento: *Vilitas personae est justa causa torquendi testem* Vid. Bald.,<sup>161</sup> Butrio,<sup>162</sup> Farinac. quaest. 79 num.<sup>o</sup> 33, e il Claro<sup>163</sup> (Sententiar. lib. v § fin. quaest. 64. num.<sup>o</sup> 12) asserisce che basta vi siano alcuni indizi contro un uomo e si può metterlo alla tortura e, in materia di tortura e di indizi non potendosi prescrivere una norma certa, tutto si rimette all'arbitrio del giudice: *Sufficit adesse aliqua indicia contra reum ad hoc ut torqueri possit ... in hoc autem quae*

<sup>159</sup> *Tabor*: Johann Otto Tabor, giureconsulto tedesco (1604-1674), cui si deve il *Tractatus de tortura et indicis delictorum*.

<sup>160</sup> «Accetto senza fatica che la tortura sia stata talvolta inflitta anche a una donna che allattava un bambino, con quella moderazione che evitasse che al bambino venisse a mancare il nutrimento.»

<sup>161</sup> *Bald.*: Baldo degli Ubaldi (1327-1400), perugino, considerato insieme a Bartolo da Sassoferrato fra i maggiori giureconsulti italiani del Trecento, qui ricordato per la sua *Practica judiciaria*.

<sup>162</sup> *Butrio*: Antonio da Budrio (1338-1408), giureconsulto emiliano.

<sup>163</sup> *Claro*: Giulio Claro (1527-1575), celebre giureconsulto presidente del Magistrato straordinario di Milano e poi consigliere privato di Filippo II a Madrid, in realtà tra i più moderati fra gli interpreti della legislazione penale. Come osserva Manzoni nella *Storia della Colonna Infame* (cap. II), Verri utilizzò un'edizione scorretta delle *Receptae sententiae* e, a causa di un refuso («nam» in luogo di «non»), attribuì al Claro un'indicazione più estesa dell'uso della tortura che il testo originale non conteneva. Per i termini esatti della questione cfr. il commento di E. Paccagnini alla *Storia della Colonna Infame* (A. Manzoni, *I Promessi Sposi*, a c. di S. Nigro, Milano, Mondadori, 2002, t. III, p. 980, par. 42-44).

*dicantur indicia ad torturam sufficientia scire debes quod in materia indiciorum et Torturae propter varietatem negotiorum et personarum non potest dari certa doctrina sed remittitur arbitrio Judicis.*<sup>164</sup> La sola fama basta perché, se il Giudice lo vuole, sia un uomo posto alla tortura (Gand. de Malefic. in Tit. de Quaest. num.° 39. Aug. ad Angel. de Malefic. in verbo fama publica post num.° 41 et Caravita De ritu. Magn. Curiae num.° 8 et Brun. de indicis fol. 41. num.° 32).<sup>165</sup> Basti un solo orrore per tutti, e questo viene dal celebre Claro che è il sommo maestro di questa pratica. Un giudice può, avendo in carcere una donna sospetta di delitto, farsela venire nella sua stanza secretamente, ivi baciarla, accarezzarla, fingere di amarla, promettergli la libertà affine di indurla ad accusarsi del delitto e che con tal mezzo un certo Reggente indusse una giovine ad aggravarsi<sup>166</sup> d'un omicidio e la condusse a perdere la testa.<sup>167</sup> Acciocché non si sospetti che quest'orrore contro la religione, la virtù, e tutti i più sacri principi del uomo sia esagerato, ecco cosa dice il Claro alla pagina 760. num.° 80: *Paris*<sup>168</sup> *dicit quod Judex potest mulierem ad se adduci facere secreto in camera et eidem dicere quod vult illam habere in suam et fingere velle illam deosculari et ei polliceri liberationem, et quod ita factum fuit a*

<sup>164</sup> «Basta che contro l'accusato esistano alcuni indizi specifici perché egli sia torturato... riguardo a quali siano gli indizi sufficienti per la tortura, devi sapere che in materia di indizi e di tortura non può esistere una regola certa, a causa delle diversità delle questioni e delle persone, ma ci si rimette alla decisione del giudice.»

<sup>165</sup> *Gand. de Malefic...* 32: sono menzionati nell'ordine Alberto di Gandino e il suo *Tractatus de maleficiis* (1299); le *Additiones* (aggiunte) di Agostino Bonfranceschi al *De maleficiis* di Angelo Gambiglioni di Arezzo; Prospero Caravita per il *Commentaria super ritibus Magnae Curiae Vicariae regni Neapolis* (1560); Alberto Bruno, autore del *De indicis et tortura* (1495).

<sup>166</sup> *aggravarsi*: assumersi la colpa, accusarsi.

<sup>167</sup> *perdere la testa*: alla decapitazione.

<sup>168</sup> *Paris*: il già citato Paride del Pozzo, che riporta l'episodio.

*quodam Regente qui quamdam mulierem blanditiis illis induxit ad confitendum homicidium quae postea decapitata fuit.*

Non credo di essere acceso da molto entusiasmo<sup>169</sup> se dico essere la tortura per se medesima una crudelissima cosa, essere orribile la facilità colla quale può farsi soffrire ad arbitrio d'un solo giudice nella solitudine del carcere, ed essere veramente degna della ferocia de' tempi delle passate tenebre la insidiosa morale alla quale si ammaestrano i giudici da taluno de' più classici autori. Si tratta adunque di una questione seriissima e degna di tutta la attenzione, e non regge quanto si può dire per diminuirne il ribrezzo o l'importanza.

### § 9

*Se la tortura sia un mezzo per conoscere la verità*

Se la inquisizione della verità fra i tormenti è per se medesima feroce, s'ella naturalmente funesta la semplice immaginazione di un uomo sensibile, se ogni cuore non pervertito spontaneamente inclinerebbe a proscriverla e detestarla, nondimeno un illuminato cittadino preme e soffoca questo isolato<sup>170</sup> racapriccio e, contrapponendo ai mali, dai quali viene afflitto un uomo sospetto reo, il bene che ne risulta dalla scoperta della verità nei delitti, trova bilanciato a larga mano il male di uno colla tranquillità di mille. Questo debb'essere il sentimento di ciascuno che nel distribuire i sensi di umanità<sup>171</sup> non faccia l'ingiusto riparto di darla tutta

<sup>169</sup> *molto entusiasmo*: eccessivo ardore nei confronti della tesi da dimostrare.

<sup>170</sup> *isolato*: unico, in quanto riferito alle sofferenze di un solo individuo particolare.

<sup>171</sup> *i sensi di umanità*: i sentimenti di compassione e di pietà propri dell'uomo.

per compassionare i cittadini sospetti e niente per il maggior numero de' cittadini innocenti. Questa è la seconda ragione alla quale si cerca di appoggiare la tortura da chi ne sostiene al giorno d'oggi l'usanza come benefica ed opportuna anzi necessaria alla salvezza dello stato.

Ma i sostenitori della tortura con questo ragionamento peccano con una falsa supposizione. Suppongo che i tormenti sieno un mezzo da sapere la verità: il che è appunto lo stato della questione. Converrebbe loro il dimostrare che questo sia un mezzo di avere la verità e dopo ciò il ragionamento sarebbe appoggiato; ma come lo proveranno? Io credo per lo contrario facile il provare le seguenti proposizioni: Prima, che i tormenti non sono un mezzo di scoprire la verità. Seconda, che la legge e la pratica stessa criminale non considerano i tormenti come un mezzo di scoprire la verità. Terza, che quand'anche poi un tal metodo fosse conducente alla scoperta della verità sarebbe intrinsecamente ingiusto.

Per conoscere che i tormenti non sono un mezzo per iscoprire la verità comincerò dal fatto. Ogni criminalista, per poco che abbia esercitato questo disgraziato metodo, mi assicurerà che non di raro accade che de' rei robusti e determinati soffrono i tormenti senza mai aprir bocca, decisi a morire di spasimo piuttosto che accusare se medesimi. In questi casi, che non sono né rari né immaginati, il tormento è inutile a scoprire la verità. Molte altre volte il tormentato si confessa reo del delitto; ma tutti gli orrori che ho dissopra fatti conoscere e disterrati<sup>172</sup> dalle tenebre del carcere, ove giacquero da più di un secolo, non provan eglino abbastanza che quei molti infelici si dichiararono rei d'un delitto impossibile e assurdo e che conseguentemente il tormento strappò loro di bocca un segui-

<sup>172</sup> *disterrati*: dissepoliti, tratti alla luce.

to di menzogne non mai la verità? Gli autori sono pieni di esempj d'altri infelici che per forza di spasimo accusarono se stessi d'un delitto del quale erano innocenti. Veggasi lo stesso Claro (Lib. v. § fin. quaest. 64 num.<sup>o</sup> 46), il quale riferisce come al suo tempo molti per la tortura si confessarono rei dell'omicidio d'un nobile, e furono condannati a morte sebbene poi alcuni anni dopo sia comparso il supposto ucciso che attestò non essere mai stato insultato<sup>173</sup> da' condannati (vid. Gotofred. Bav. de Reat.<sup>174</sup>). Veggasi il Muratori ne' suoi Annali d'Italia (al Tom. x pag. 273) ove parlando della morte del Delfino<sup>175</sup> così dice: *ne fu imputato il conte Sebastiano Montecuccoli suo copiere, onorato gentiluomo di Modena a cui di complessione dilicatissima ... colla forza d'incredibili tormenti fu estorta la falsa confessione della morte procurata a quel Principe ad istigazione di Antonio de Leva e dell'Imperatore stesso, per lo che venne poi condannato l'innocente Cavaliere ad una orribil morte*. Il fatto dunque ci convince che i tormenti non sono un mezzo per rintracciare la verità, perché alcune volte niente producono altre volte producono la menzogna.

Al fatto poi decisamente corrisponde la ragione. Quale è il sentimento che nasce nell'uomo allorquando soffre un dolore? Questo sentimento è *il desiderio che il dolore cessi*.<sup>176</sup> Più sarà violento lo strazio, tanto

<sup>173</sup> *insultato*: assalito.

<sup>174</sup> *Gotofred. Bav.*: si tratta del giurista francese Denis Godefroy (1549-1622), autore del *Corpus iuris civilis cum notis* (1583).

<sup>175</sup> *morte... Delfino*: allude alla morte improvvisa del primogenito del re di Francia Francesco I, avvenuta nel 1536 per sospetto avvelenamento, di cui fu incolpato un gentiluomo di corte. Gli eventi, come precisa subito dopo Verri riportandone il passo, sono narrati da Muratori negli *Annali d'Italia* (Milano, Pasquali, 1749, t. X, p. 273).

<sup>176</sup> *il desiderio che il dolore cessi*: come glossa Manzoni, Verri riprende qui un passo dello storico latino Curzio Rufo (autore citato anche da Sonnenfels, *ivi*, p. 194, n. 4): «Et vera confessis, et ficta dicentibus, idem doloris finis ostenditur» (VI, 11, 21).

più sarà violento il desiderio e l'impazienza di essere al fine. Quale è il mezzo col quale un uomo torturato può accelerare il termine allo spasimo? Col asserirsi reo del delitto su di cui viene ricercato. Ma è egli la verità che il torturato abbia commesso il delitto? Se la verità è nota, inutilmente lo tormentiamo, se la verità è dubbia, forse il torturato è innocente,<sup>177</sup> e il torturato innocente è spinto egualmente come il reo ad accusare se stesso del delitto. Dunque i tormenti non sono un mezzo per iscoprire la verità, ma bensì un mezzo che spinge l'uomo ad accusarsi reo di un delitto, lo abbia egli ovvero non lo abbia commesso. Questo ragionamento non ha cosa alcuna che gli manchi per essere una perfetta dimostrazione.

Sulla faccia d'un uomo abbandonato allo stato suo naturale delle sensazioni si può facilmente conoscere o la serenità della innocenza ovvero il turbamento del rimorso: la placida sicurezza, la voce, la facilità di sciogliere le obbezioni nell'esame possono far ravvisare talvolta l'uomo innocente, e così il cupo turbamento, il tuono<sup>178</sup> alterato della voce, la stravaganza, l'inviluppo<sup>179</sup> delle risposte possono dar sospetto della reità. Ma entrambi sieno posti, un reo e un innocente, fragli spasimi, fralle estreme convulsioni della tortura: queste delicate differenze s'ecclissano, la smania, la disperazione, l'orrore si dipingono egualmente su di ambo i volti, gemono egualmente, e in vece di distinguere la verità se ne confondono crudelmente tutte le apparenze.

Un assassino di strada avvezzo a una vita dura e selvaggia, robusto di corpo e incallito agli orrori, resta sospeso alla tortura e con animo deciso sempre rivolge

<sup>177</sup> *se la verità... innocente*: il ragionamento viene ripreso e ampliato nel § 11, con argomenti che si rifanno a quelli di Beccaria.

<sup>178</sup> *tuono*: tono.

<sup>179</sup> *inviluppo*: l'oscurità e il disordine della confessione estorta con la tortura.

in mente l'estremo supplizio che si procura cedendo al dolore attuale, riflette che la sofferenza di quello spasimo gli procurerà la vita e che cedendo all'impazienza<sup>180</sup> va ad un patibolo; dotato di vigorosi muscoli, tace e delude la tortura. Un povero cittadino, avvezzo a una vita più molle, che non si è addomesticato agli orrori, per un sospetto viene posto alla tortura; la fibra sensibile tutta si scuote, un fremito violentissimo lo invade al semplice apparecchio,<sup>181</sup> si eviti il male imminente, questo pesa insopportabilmente, e si protragga il male a distanza maggiore: quest'è quello che gli suggerisce l'angoscia estrema in cui si trova avvolto, e si accusa di un non commesso delitto. Tali sono e debbon essere gli effetti dello spasimo sopra i due diversi uomini. Pare con ciò concludentemente dimostrato che la tortura non è un mezzo per iscoprire la verità ma è un invito ad accusarsi reo egualmente il reo e l'innocente, onde è un mezzo per confondere la verità non mai per iscoprirla.

### § 10

#### *Se le leggi e la pratica criminale risguardino la tortura come un mezzo per avere la verità*

Ho stabilito di provare in secondo luogo che le leggi e la pratica istessa de' criminalisti non considerano la tortura come un mezzo per distinguere la verità. Ciò si conosce facilmente osservando che non trovasi prescritto alcun metodo o regolamento nel Codice Teodo-

<sup>180</sup> *cedendo all'impazienza*: non resistendo al dolore e quindi cedendo all'impulso di liberarsene confessando.

<sup>181</sup> *apparecchio*: la preparazione psicologica, ovvero l'aspettativa delle torture. Il meccanismo è spiegato da Verri stesso nel *Discorso sull'indole del piacere e del dolore*, § VII.

siano nessuno parimenti nel Codice Giustiniano<sup>182</sup> per applicare ai tormenti i sospetti rei. In que' sterminati ammassi di leggi e prescrizioni, ove si sminuzzano<sup>183</sup> le minime differenze de' casi e civili e criminali, niente si prescrive per la tortura. Se la legge adunque avesse riguardato questi tormenti come un mezzo per iscoprire la verità, non se ne sarebbe fatta una omissione in ambo i codici del modo, de' casi, delle riserve colle quali si dovesse adoperare. Concludo adunque dal silenzio stesso del corpo delle leggi che la legge non considera la tortura come un mezzo per rintracciare la verità. Se poi il solo argomento negativo non sembrasse bastante a dimostrare questa verità, veggasi la Legge 2. § 23, ff. *de quaestionibus* ove ben lontano lo spirito delle leggi Romane dal riguardare la tortura come un mezzo da rinvenire la verità, anzi vi si legge: «La tortura è un mezzo assai incerto e pericoloso per ricercare la verità poiché molti colla robustezza e la pazienza superano il tormento e in nessun modo parlano, altri insofferenti mentiscono mille volte anzi che resistere al dolore». *Quaestio res est fragilis et periculosa et quae veritatem fallat. Nam plerique patientia, sive duritia tormentorum illa tormenta contemnunt ut exprimi eis veritas nullo modo possit; alii tanta sunt impatientia ut quodvis mentiri quam pati tormenta velint.* Così s'esprime positivamente il Digesto<sup>184</sup> e tale era l'opinione de'

<sup>182</sup> *Codice Teodosiano... Giustiniano*: nel 483 venne emanato dall'imperatore d'Oriente Teodosio il codice che porta il suo nome, con l'insieme delle leggi esistenti fin dal tempo di Costantino (alla cui iniziativa si deve invece la costituzione del *Corpus iuris civilis*, raccolta fondamentale delle leggi romane).

<sup>183</sup> *si sminuzzano*: si analizzano in maniera minuta e particolareggiata.

<sup>184</sup> *il Digesto*: Digesto o Pandette, parte del *Corpus iuris civilis* giustiniano con la raccolta dei *responsa* emessi dai maggiori giuristi dell'età imperiale. In precedenza Alessandro Verri lo aveva definito un «ammasso di leggi, monumento d'una grand'opera mal eseguita» che «può paragonarsi alle rovine d'un grande ed informe palazzo»

Romani nostri legislatori e maestri, i quali conoscevano l'uso della tortura sopra gli schiavi, siccome vedremo poi. Dunque la legge non riguarda la tortura come un mezzo per la scoperta della verità.

Io però ho asserito dippiù, che non solamente la legge non riguarda la tortura come un mezzo per avere la verità, ma nemmeno la pratica criminale considera la tortura per un mezzo di avere la verità. Pare questo un paradosso, eppure io credo di poterlo evidentemente dimostrare.

Primieramente, se i Dottori riguardassero la tortura come un mezzo per iscoprire la verità nei delitti, non escluderebbero se medesimi dall'essere torturati, poiché è tale l'interesse della umana società che i delitti si scoprono, che nessuno può essere sottratto dai mezzi di scoprirli, in quella guisa che nessuno è sottratto de' Dottori dalla pena di morte, esiglio, ec. ogni qual volta co' suoi delitti l'abbia meritata. Io perdonerò se ciascuno cerchi di rialzare<sup>185</sup> il proprio mestiero, e non mi farà meraviglia che il Wesenbec<sup>186</sup> (in Paratit. num.º 10) dica che i Dottori sono per dignità eguali ai nobili e decurioni,<sup>187</sup> e per meriti eguali ai militari, *Doctores nobilibus et decurionibus dignitate, militibus autem meritis aequiparantur*; ma non sarebbe perdonabile alcuno che osasse dare alla propria facoltà una impunità ne' delitti. Se adunque i nobili e i Dottori sono privilegiati per la tortura, segno è che non viene essa dai criminalisti considerata come un mezzo per avere la verità.

(Di Giustiniano e delle sue leggi, in «Il Caffè», cit., t. I, p. 181). Ma sullo stesso argomento si veda anche, dello stesso Alessandro, il più ampio e articolato *Ragionamento sulle leggi civili* («Il Caffè», cit., t. II, pp. 571-606).

<sup>185</sup> rialzare: nobilitare, difendere.

<sup>186</sup> *Wesenbec*: il fiammingo Matthäus Wesenbeck (1531-1586), autore di un commentario alle Pandette di Giustiniano inizialmente pubblicato con il titolo di *Paratitla*.

<sup>187</sup> *decurioni*: la principale magistratura cittadina. A Milano erano sessanta (dieci per porta) e venivano nominati dal governatore.

Secondariamente, se i Dottori considerassero la tortura come un mezzo per avere la verità, prescriverebbero di attenersi e considerare per certo quello che un torturato dice fra i tormenti. La pratica però ordina che ciò non sia attendibile, se l'uomo qualche tempo dopo e in luogo lontano da ogni apparecchio di tortura non ratifica l'accusa fatta a se medesimo, acciocché non rimanga sospetto che la violenza dello spasimo abbia indotto il torturato ad accusarsi indebitamente.<sup>188</sup> Dunque la pratica stessa criminale non riguarda<sup>189</sup> lo strazio della tortura come un mezzo per avere la verità. Questa pratica si è veduta eseguita anca sugli infelicissimi Piazza e Mora, ed è poi una contraddizione veramente barbara quella di rinnovare la tortura all'uomo che revochi la accusa fattasi nei tormenti: alcuni Dottori trovano giusta una tale alternativa indefinitamente per quante volte il torturato disdice<sup>190</sup> l'accusa datasi (Bart. in l. unius § reus in ult. verb. ff. de quaestionib. et ita tenent communiter D. D. ut dicit Blancus de indic. n. 219. Hanc etiam esse communem opinionem testatur Bossius Titul. de Tortura num.º 34. ubi etiam subdit quod ita est in praxi absque ulla haesitatione)<sup>191</sup> cosicché o deve alla fine morire di spasimo ripetuto ovvero perseverare anche fuori del tormento ad accusare se stesso. Altri Dottori limitano questa alternativa a tre torture, come il Claro (Sentent. lib. v. fin. quaest. XXI. n.º 36). Se dunque la stessa pratica criminale insegna di non credere a quanto un torturato dice in propria accusa fra i tormenti della tortura ma

<sup>188</sup> *indebitamente*: ingiustamente.

<sup>189</sup> *risguarda*: considera.

<sup>190</sup> *disdice*: contraddice, nega.

<sup>191</sup> *et ita tenent... haesitatione*: «e così giudicano concordemente i maestri del diritto, come afferma Blancus nel *De indicis* n. 219. Che tale sia l'opinione comune ribadisce Bossi nel *De Tortura* n. 34, dove aggiunge che tale è, senza possibilità di dubbio, l'uso vigente della prassi». *Blancus* è Marc'Antonio Bianchi (1498-1548), docente di diritto criminale presso l'Università di Pavia.

esigge che l'accusa la ratifichi con tranquillità e libero dallo spasimo, forza è concludere ad evidenza che la stessa pratica criminale non considera la tortura come un mezzo da conoscere la verità.

### § 11

#### *Se la tortura sia un mezzo lecito per iscoprire la verità*

Mi rimane finalmente da provare che, quand'anche la tortura fosse un mezzo per iscoprire la verità dei delitti, sarebbe un mezzo intrinsecamente ingiusto. Credo assai facile il dimostrarlo. Comincerò col dire che le parole di *sospetti, indizj, semiprove, semiplene, quasiprove* ec. e simili barbare distinzioni e sottigliezze non possono giammai mutare la natura delle cose. Possono elleno bensì spargere delle tenebre ed offuscare le menti incaute; ma debbesi sempre ridurre la questione a questo punto: o il delitto è *certo*, ovvero è solamente *probabile*.<sup>192</sup> Se è *certo* il delitto, i tormenti sono inutili, e la tortura è superfluamente data quand'anche fosse un mezzo per rintracciare la verità, giacché presso di noi un reo convinto si condanna benché negativo.<sup>193</sup> La tortura, dunque, in questo caso sarebbe ingiusta, per-

<sup>192</sup> *o il delitto è certo... probabile*: riprende un argomento già utilizzato nell'*Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese* (cfr. *ivi*, pp. 163), ripreso poi da Beccaria nel paragrafo XVI di *Dei delitti e delle pene* (cfr. *ivi*, pp. 183-84).

<sup>193</sup> *reo convinto... negativo*: un imputato di cui si sia provata la colpevolezza è condannato anche se non confessa il delitto. Secondo la scienza giuridica dell'epoca l'imputato è riconosciuto colpevole o in base al *convincimento* (vale a dire le prove dimostrative, o legali, che ha compiuto il fatto) oppure in base alla *confessione*, che per i partigiani di Beccaria deve essere «libera, ingenua, fatta con libertà di spirito» (*Saggio sopra la tortura, dimostrante l'abuso e gl'inconvenienti di essa ne' processi criminali*, cit., p. 100.)

ché non è giusta cosa il fare un male e un male gravissimo ad un uomo superflualmente. Se il delitto poi è solamente *probabile*, qualunque sia il vocabolo col quale i Dottori distinguano il grado di probabilità difficile assai a misurarsi, egli è evidente che sarà *possibile* che il probabilmente reo in fatti sia innocente; allora è somma ingiustizia l' esporre a un sicuro scempio e ad un crudelissimo tormento un uomo che forse è innocente, e il porre un uomo innocente fra que' strazi e miserie tanto è più ingiusto quanto che fassi colla forza pubblica istessa confidata ai giudici per difendere l'innocente dagli oltraggi. La forza di quest'antichissimo ragionamento hanno cercato i partigiani della tortura di eluderla con varie cavillose distinzioni le quali tutte si riducono a un sofisma, poichè fra l'essere e il non essere non v'è punto di mezzo e, laddove il delitto cessa di essere certo, ivi precisamente comincia la possibilità della innocenza. Adunque l'uso della tortura è intrinsecamente ingiusto e non potrebbe adoperarsi quand'anche fosse egli un mezzo per rinvenire la verità.

Che si è detto mai delle leggi della Inquisizione, le quali permettevano che il Padre potesse servire di accusatore contro il figlio, il marito contro della moglie! L'umanità fremeva a tali oggetti, la natura reclamava i suoi sacri diritti: persone tanto vicine per i più augusti vincoli distruggersi vicendevolmente! La legge civile aborrisce sì fatti accusatori e gli esclude. Mi sia ora lecito il chiedere se un uomo sia meno strettamente legato con se medesimo di quello che lo è col padre e colla moglie. Se è cosa ingiusta che un fratello accusi criminalmente l'altro, a più forte ragione sarà cosa ingiusta e contraria alla voce della natura che un uomo diventi accusatore di se stesso e le due persone dell'accusatore e dell'accusato si confondano. La natura ha inserito nel cuore di ciascuno la legge primitiva della difesa di se medesimo e l'offendere se stesso e l'accu-

sare se stesso criminalmente egli è o un eroismo, se è fatto spontaneamente in alcuni casi, ovvero una tirannia ingiustissima, se per forza di spasimi si voglia costringervi un uomo.

L'evidenza di queste ragioni anche più si conoscerà riflettendo che iniquissima e obrobriosissima sarebbe la legge che ordinasse agli avvocati criminali di tradire i loro clienti. Nessun tiranno, ch'io sappia, ne pubblicò mai una simile, una tal legge romperebbe con vera infamia tutt'i più sacri vincoli di natura. Ciò posto, chiederemo noi se l'avvocato sia più intimamente unito al cliente di quello che lo è il cliente con se medesimo? Ora la tortura tende co' spasimi a ridurre l'uomo a tradirsi, a rinunciare alla difesa propria, ad offendere, a perdere se stesso. Questo solo basta per far sentire senza altre riflessioni che la tortura è intrinsecamente un mezzo ingiusto per cercare la verità e non sarebbe lecito usarne quand'anche per lui si trovasse la verità.

Ma come mai una pratica tanto atroce e crudele, tanto inutile, tanto ingiusta ha mai potuto prevalere anche fra popoli colti e mantenersi sino al giorno d'oggi? Brevemente accennerò quai sieno stati gli usi anticamente, come siasi introdotta, su quai principj fondata, da quai leggi diretta; poi qualche cosa dirò delle opinioni di varj autori e degli usi attuali di alcune nazioni d'Europa, col che crederò di aver posto fine a queste osservazioni con un esame generale dei diversi punti di vista sotto i quali può ragionevolmente rimirarsi un così tristo e così interessante oggetto.

## § 12

*Usò delle antiche nazioni sulla tortura*

L'invenzione della tortura, se crediamo a *Remus*<sup>194</sup> Constit. criminal. art. 58 e a Gian Lodovico Vivis<sup>195</sup> ne' comenti a S. Agost. de Civit. Dei lib. XIX cap. VI, dovrebbe attribuirsi all'ultimo Re di Roma *Tarquinio* il Superbo, a *Massenzio* ed a *Falaride*,<sup>196</sup> convien lodare il criminalista Remus poiché almeno giudiziosamente ha trascelti tre notissimi Tiranni per far cadere sopra tre tiranni l'obbrobio di così inumana invenzione (vid. Zigler Them. 47. de Tortur. § 1). Sappiamo però che al tempo de' Tiranni *Falaride*, *Nearco* e *Gerolamo*<sup>197</sup> furono posti alla tortura i più rispettabili filosofi de' loro

<sup>194</sup> *Remus*: l'umanista francese Pierre de la Ramée (1515-1572), ricordato qui per le *Constitutiones criminales*.

<sup>195</sup> *Vivis*: Juan Luis Vives (1492-1540), umanista spagnolo, filosofo e teologo, di cui si citano i *Commentaria ad Agostinum de Civitate Dei (Opera omnia, Basel 1555)*. Agostino aveva affrontato il tema della tortura nel cap. XIX del *De civitate Dei*, affermando tra i primi che l'imputato «quando gli si domanda se è colpevole, viene torturato, e da innocente paga la pena certa per un delitto incerto», e che conseguentemente «l'ignoranza del giudice il più delle volte è la disgrazia dell'innocente».

<sup>196</sup> *Massenzio... Falaride*: Marco Aurelio Valerio Massenzio, imperatore romano (278-312) e Falaride, tiranno di Agrigento noto per la sua crudeltà. Questi aveva fatto costruire un bue di rame che veniva arroventato dopo che al suo interno erano stati rinchiusi i condannati, di cui il tiranno godeva a udire i disperati lamenti. Il fatto è ricordato anche da Dante nel canto XXVII dell'*Inferno*.

<sup>197</sup> *Nearco e Gerolamo*: rispettivamente il tiranno di Elea e quello di Siracusa. Il primo fece imprigionare e torturare il filosofo Zenone, accusato di congiura, che sopportò i tormenti con grande coraggio, rifiutandosi di rivelare i nomi dei complici. Sono poi ricordati altri filosofi greci che subirono il supplizio della tortura: Teodoro detto l'Ateo, vissuto tra il IV e il III secolo a.C. e Anassarco di Abdera (IV sec. a.C.), seguace di Democrito, messo a morte dal tiranno di Cipro Nicocreonte. Le fonti di Verri sono chiaramente indicate: Valerio Massimo (*Factorum et dictorum memorabilium libri IX*), citato anche più oltre, Diogene Laerzio (*Vitae philosophorum*), Cicerone (*Tusculanae disputationes*), Tertulliano (*Apologeticum*).

tempi, *Zenone Eleate*, e *Teodoro*, e il *filosofo Anassarco* fu crudelmente torturato per ordine del tiranno *Nicocreonte* (vid. Valer. Massimo lib. 3. Cap. 3 e Diogene Laert., Cicer. Tusculan., Tertul. Apologetic. e altri).

L'origine di una così feroce invenzione oltrepassa i confini della erudizione e verosimilmente potrà essere tanto antica la tortura quanto è antico il sentimento nell'uomo di signoreggiare<sup>198</sup> dispoticamente un altro uomo, quanto è antico il caso che la potenza non sia sempre accompagnata dai lumi e dalla virtù, e quanto è antico l'istinto nell'uomo armato di forza prepotente di stendere le sue azioni a misura piuttosto della facoltà che della ragione. Io prescindo dal risguardare la legislazione de' libri sacri come la legge dettata dall'autore stesso della natura a una nazione di cuor duro, e considerando unicamente quel monumento come il più antico testimonio che sia a nostra notizia de' costumi de' secoli rimoti, osservo che nel sacro testo nessuna menzione vi si fa della tortura, che anzi nel prescrivere le pratiche da usarsi co' rei si vuole la strada della convinzione<sup>199</sup> co' testimonj, non si esigge la confessione del reo. Veggasi il Deuteronomio al cap. 19 num.º 10: *non effundatur sanguis innoxius in medio terrae quam Dominus Deus tuus dabit tibi possidendam ne sis sanguinis reus*. «Non si sparga il sangue innocente su quella terra che Dio ti darà da abitare acciocché tu non sia reo di sangue»; ed al numero 16 viene ordinato il modo onde provare i delitti, cioè co' testimonj, e si prescrive che un solo testimonio non valga, qualunque sia il delitto di cui si tratti, ma che due o tre testimonj facciano la prova completa: *Non stabit testis unus contra aliquem quicquid peccati et facinoris fuerit; sed in ore duorum aut*

<sup>198</sup> *signoreggiare*: dominare con la forza.

<sup>199</sup> *convinzione*: prova legale.

*trium testium stabit omne verbum.*<sup>200</sup> E un calunniatore dovrà comparire coll'accusato in faccia a Dio e de' Sacerdoti e Giudici, i quali diligentissimamente scandagheranno entrambi e, trovata la calunnia, lo puniranno della stessa pena che era dovuta al delitto falsamente imputato. *Si steterit testis mendax contra hominem accusans eum praevaricationis stabunt ambo quorum causa est ante Dominum in conspectu Sacerdotum et Judicum qui fuerint in diebus illis cumque diligentissime perscrutantes invenerint falsum testem dixisse contra fratrem suum mendacium reddent ei sicut frati suo facere cogitavit et auferes malum de medio tui ut audientes ceteri timorem habeant* (ecco il vero e unico fine delle pene, e tutt'i secreti tormenti del carcere non l'ottengono) *et nequaquam talia audeant facere. Non misereberis eius sed animam pro anima, oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro pede exiges.*<sup>201</sup> Tale fu la legislazione criminale del popolo Ebreo, dove il delitto si provò co' testimoni e la contraddizione fra l'accusatore e il reo con una diligentissima ricerca de' giudici non mai cogli spasimi della tortura. Che mai potranno dire i fautori della tortura, che la credono necessaria al buon governo del popolo? Il sommo legislatore

<sup>200</sup> *Non stabit... verbum:* «per qualsiasi trasgressione, per qualsiasi peccato, per qualsiasi colpa che alcuno abbia commesso, non sia considerato valido un solo testimone, ma per bocca di due testimoni o per bocca di tre testimoni una cosa sia considerata valida» (Deuteronomio, 19, 15).

<sup>201</sup> «Se si dà il caso di un teste mendace che accusi un uomo di prevaricazione, entrambe le parti in causa devono comparire davanti a Dio al cospetto dei sacerdoti e dei giudici di quel momento, e questi, dopo aver con massima diligenza esaminato la questione, se scopriranno che il falso testimone ha calunniato il suo fratello, gli assegneranno la pena che gli avrebbe voluto far infliggere al suo fratello, e sia allontanato il malvagio, affinché gli altri che lo apprendono abbiano timore e non osino mai compiere simili azioni... Non aver compassione di lui, ma esigi di avere anima per anima, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede.»

avrebbe egli tralasciato un oggetto di buon governo per il suo popolo eletto? Saranno gli uomini sotto la legge di grazia<sup>202</sup> da trattarsi più duramente che sotto la legge scritta? Sono forse i popoli di questi secoli più induriti e bisognosi di giogo di quello che lo erano gli Ebrei? Troviamo noi Cristiani nel Vangelo qualche seme onde incrudelire co' nostri fratelli? Il solo giudizio che Cristo pronunziò durante il corso della sua vita fu per assolvere la donna che si voleva lapidare; e i Cristiani che sono imitatori, o debbon esserlo, della vita paziente, benefica, umana, e compassionevole del redentore scrivono i trattati per tormentare colle più atroci e raffinate invenzioni i loro fratelli! La contraddizione è troppo evidente. Ritorniamo alla antichità.

Presso de' Greci egualmente che presso de' Romani fu sconosciuto l'uso della tortura per gli uomini. Non parlo degli schiavi, i quali nel loro sistema non si consideravano come *persone* ma semplicemente come *cose*, in guisa che si vendevano, si uccidevano, si mutilavano colla padronanza e libertà medesima colla quale si fa d'un giumento, senza che le leggi limitassero la padronanza sopra di essi. La tortura si dava ai servi ossia schiavi ma non ai cittadini e agli uomini. Se fosse male o ben fatto il degradare una porzione della umanità a segno de' giumenti, io non ardirei di decidere. Quelle due nazioni sono state le nostre maestre, la loro grandezza tuttora ci fa maraviglia, non siamo giunti a pareggiare la loro coltura e da un canto solo d'inconveniente<sup>203</sup> mal si giudicherebbe del tutto insieme e della connessione necessaria che un disordine parziale talvolta tiene colla perfezione generale del sistema. So che quando in uno stato si voglia tenere una classe

<sup>202</sup> *sotto la legge di grazia*: la parola di Cristo, contenuta nel Nuovo Testamento.

<sup>203</sup> *inconveniente*: aspetto negativo.

d'uomini annientata sotto l'arbitrario potere della nazione, ogni cosa che avvilita e degradi quella classe sarà conforme al fine politico. Mi trovo al punto medesimo sul quale fu l'immortale Presidente di Montesquieu<sup>204</sup> e non saprei dir meglio che servendomi delle di lui parole: *Tant d'habiles gens et tant de beaux génies ont écrit contre l'usage de la torture que je n'ose parler après eux. J'allois dire qu'elle pourroit convenir dans les Gouvernemens Despotiques, où tout ce qui inspire la crainte entre dans les ressorts du Gouvernement; j'allois dire que les esclaves chez les Grecs et chez les Romains ... mais j'entens la voix de la nature qui crie contre moi*, così egli (Espr. des loix liv. VI Ch. XVII). Che i Greci non usassero tormenti contro i cittadini si scorre in *Lisias Orat. in Argorat.*<sup>205</sup> e *Curius Fortunatus Rhetor Schol.* lib. 2,<sup>206</sup> e per i cittadini Romani dalla stessa legge 3 e 4 *ad L. Jul. Majestatis*,<sup>207</sup> dopo che la libertà di Roma fu soggiogata e piantata la tirannia, veggonsi esentate dalla tortura le persone di nascita, dignità, o servigi militari. Durante però la Repubblica

<sup>204</sup> *Presidente di Montesquieu*: Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu (1689-1755), filosofo e giurista, citato anche da Beccaria come promotore della battaglia illuministica contro la tortura. Verri riporta qui un passo significativo tratto dall'*Esprit des lois*, l'opera maggiore e diffusissima sulle forme di governo: «Tante persone accorte e tanti ingegni di valore hanno scritto contro l'uso della tortura che io non so parlare dopo di loro. Stavo per dire che essa può convenire in un governo dispotico, in cui tutto ciò che ispira timore favorisce i disegni del potere; stavo per dire che gli schiavi presso i Greci e i Romani... ma odo la voce della natura che grida contro di me».

<sup>205</sup> *Lisias... in Argorat.*: del celebre oratore attico Lisia (ca. 440-380 a.C.) si ricorda qui l'orazione contro Argorato (il quale durante il dominio dei Trenta Tiranni aveva colpito con gravissime accuse molti cittadini, causandone la morte).

<sup>206</sup> *Curius Fortunatus... lib. 2*: retore del IV secolo d.C., autore degli *Artis Rhetoricae Scholicae libri* qui ricordati.

<sup>207</sup> *L. Jul. Majestatis*: la *Lex Julia de majestate*, sui delitti di lesa maestà.

unicamente gli servi erano sottoposti a questo strazio non mai gli uomini figli della patria e aventi una personale esistenza; quindi la legge XXVII alla l. Julia de Adult.<sup>208</sup> § 5 dice che *liber homo tortus non ut liber sed ut servus existimatur*. Veggasi Salustio in Catilin.<sup>209</sup> che pure attesta che le leggi Romane proibivano il dare la tortura agli uomini liberi. Quindi Cicerone nella sua orazione Pro Silla<sup>210</sup> esclama contro la insolita tirannia minacciata: *Quaestiones nobis servorum et tormenta minitatur*.<sup>211</sup>

### § 13

#### *Come siasi introdotto l'uso di torturare ne' processi criminali*

La corruzione del sistema di Roma produsse l'uso della tortura: concentrate nella sola persona degli Imperatori le principali dignità di Console, Tribuno della plebe, e Pontefice massimo, s'annientò la repubblica e si formò il governo dispotico, collocandosi nell'uomo medesimo il supremo comando dell'Armata, la presenza al senato, il dritto di rappresentare la plebe, e

<sup>208</sup> *l. Julia de Adult.*: la *Lex Julia de adulteris coërcendis et de pudicitia*, secondo la quale, come recita il testo latino citato alla lettera da Verri, un uomo libero che venga torturato non è considerato come libero ma come schiavo.

<sup>209</sup> *Salustio... Catilin.*: lo storico romano Gaio Sallustio Crispo (86-34 a.C.), qui ricordato per il *Bellum Catilinae*. Come è stato osservato (Carnazzi), l'autore si riferisce probabilmente a un passo del discorso di Cesare (51, 21-23) contenente un accenno alla *Lex Porcia*: «Ma, per gli dèi immortali, perché non hai aggiunto alla tua proposta che i congiurati fossero sottoposti prima alla fustigazione? Forse perché lo vieta la legge Porcia?».

<sup>210</sup> *Cicerone... Silla*: Marco Tullio Cicerone (106-43 a.C.), scrittore e oratore latino.

<sup>211</sup> «A noi minaccia interrogatori e torture da schiavi» (Cicerone, *Pro P. Cornelio Sulla oratio*).

quello di precedere alle cose sacre, agli augurj ed a quanto moveva le opinioni del popolo. Se in Venezia lo stesso uomo fosse Comandante delle Armi, Doge, Avogador,<sup>212</sup> Inquisitore di Stato e Patriarca, sarebbe abolita la Repubblica al momento senza alcun cambiamento di sistema: così accadde a Roma. Dapprincipio Cesare, poi Augusto rispettarono la memoria della libertà che era recente nell'animo de' Romani, poi gradatamente s'indebolì quella, si spanse con minor ritegno il natural desiderio ne' dispoti di avere una illimitata potenza su tutto, quindi si procurò di rendersi ben affetta la plebe co' donativi, cogli spettacoli, colla abbondanza dell'annona, e coll'avvilire le cospicue famiglie consolari, e così consolando la plebe colla umiliazione de' nobili, l'orgoglio de' quali le era di peso, ebbero la politica di formarsi il più numeroso partito in favore e, facendo causa comune il principe colla plebe contro i nobili, rapironsi le sostanze dagli opulenti impunemente onde bastare al lusso capriccioso del principe ed alla scioperata indolenza della plebe Romana, si annientò quel numero di famiglie le quali sole potevano servire di argine alla tirannia col loro credito e colle ricchezze e rimase un governo in cui uno era tutto e il restante, posto a bassissimo livello, di nessun inciampo poté essere alle voglie illimitate del despota. Tale è il principio che fondò l'impero Romano. È dunque conforme a tal principio che si degradassero i nobili e i cittadini e si pareggiassero ai servi, e quindi la tortura usata per questi ultimi soli durante i tempi felici di Roma fosse dilatata, a misura che la tirannia si rassodava anche ai liberi. Quindi *Emilio Fervetti*<sup>213</sup> assicura che *non invenies ante Diocletianum et Maximia-*

<sup>212</sup> *Avogador*: avvocato del Comune, una delle cariche più alte della Repubblica veneziana.

<sup>213</sup> *Emilio Fervetti*: in realtà il giurista e diplomatico Domenico Ferretti (1489-1552).

*num Imperatores quaestionem unquam habitam fuisse de homine ingenuo.*<sup>214</sup> V'è chi asserisce che al tempo di Carlo Magno venisse nuovamente stabilito che gli uomini liberi ne fossero esenti. Certa cosa ella è che nessuno scrittore si trova, a quanto so, il quale abbia trattato con un metodico esame del modo di tormentare i rei prima del secolo XIV: il che fa conoscere che non si risguardava la tortura come essenziale ai giudizi criminali. Dopo quel tempo vennero gli scrittori criminalisti, i quali, se avessero scritto in una lingua meno barbara,<sup>215</sup> farebbero ribrezzo a chiunque si pregia d'averne una porzione d'umanità nel cuore. Allora fu che, usciti gli uomini dalla ignoranza, si occuparono faticosissimamente nell'addestrarsi fra un involuppo di opinioni e di parole e che su i rottami<sup>216</sup> delle opinioni Greche, Arabe, ed Ebee si eressero le università, nelle quali gravemente colle opinioni Platoniche, Peripatetiche, e Cabalistiche unite ai dettati di Avicenna e di Avroe<sup>217</sup> s'imparò a delirare metodicamente in metafisica, in fisica, in medicina, in Giurisprudenza e in tutte le altre facoltà. Vennero poi il *Claro*, il *Girlando*, il *Tabor*, il *Giovannini*, il *Zangherio*, l'*Oldekop*, il *Capzovio*, il *Gandino*, il

<sup>214</sup> «Prima dell'Impero di Diocleziano e di Massimiano non troverai che fu mai esercitata la tortura su un uomo libero». Fu solo nell'età imperiale che l'uso della tortura, prima riservato agli schiavi, venne esteso anche agli uomini liberi per i crimini di lesa maestà e in seguito per altri reati come la magia, il falso, il veneficio e l'adulterio.

<sup>215</sup> *meno barbara*: meno rozza, cioè meno incomprensibile del latino oscuro e involuto degli studiosi di legislazione penale. Solo la difficoltà di comprensione delle sentenze e delle glosse dei giuristi ha permesso che tante atrocità rimanessero sconosciute, impedendo la reazione naturale della sensibilità dinanzi alla sofferenza provocata dalle torture.

<sup>216</sup> *rottami*: i frammenti delle civiltà precedenti, quelli che Beccaria nell'*incipit* della sua opera aveva definito gli «avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore».

<sup>217</sup> *Avicenna... Avroe*: i filosofi arabi Ibn Sina (980-1037) e Ibn Rushd (1126-1198), celebri per i loro commenti medievali ad Aristotele.

*Farinaccio, il Gornez, il Menocchio, il Bruno, il Bruno-ro, il Carerio, il Boerio, il Cumano, il Cepolla, il Bossio, il Bocerio, il Casonnio, il Cirillo, il Bonacossi, il Brusato, il Follerio, l'Iodocio, il Damoderio*<sup>218</sup> e l'altra folla di

<sup>218</sup> *Vennero poi il Claro... Damoderio*: come rileva Romagnoli, alcuni di questi autori sono veramente «oscurissimi scrittori» di difficile e controversa identificazione. Se si escludono i nomi più noti già citati in precedenza (il Claro, il Tabor, il Gandino, il Farinaccio, il Bossi), riconosciamo nell'ordine i giuristi del Cinquecento Paolo Grillando (*De haereticis et sortilegis item de quaestionibus et tortura*), e Girolamo Giovannini (*Decisiones criminales super quaestionibus de indicis et tortura*); seguono Johann Zanger (1557-1606), autore del *De questionibus seu torturis*; Justus Oldekop (1597-1667), che nel tentativo di migliorare la giustizia penale scrisse le *Observationes criminales practicae* e Benedict Carpzov (1595-1666), fondatore della tradizione giuridica tedesca, cui si deve la *Practica nova imperialis saxonica rerum criminalium*. Come è stato osservato (Carnazzi), il Gornez è forse Antonio Gomez, giureconsulto spagnolo del XVI secolo, autore dei *Variarum resolutionum iuris civilis communis et regii libri tres*. Figurano inoltre il criminalista Giacomo Menocchio (1532-1607), i cui testi principali sono il *De adipiscenda et recuperanda possessione* e il *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis*; e probabilmente Johannes Samuel Brunner, studioso di diritto penale vissuto intorno alla metà del secolo XVIII, autore del *De confessione iudiciali* (meno probabile che si tratti, come suppone Bonchio, del giurista cinquecentesco Alberto Bruno). Seguono quindi Lodovico Carerio (XVI secolo), noto per la sua *Practica causarum criminalium*; Giuseppe Boerio (1754-1832), lessicografo e giurista, autore di un *Repertorio del codice criminale*; Raffaele Raimondi, detto il Cumano (1399-1427), che commentò parti del *Digesto*; Bartolomeo Cipolla, morto nel 1477, autore del *Tractatus cautelarum*; Heinrich Bocer (1561-1630), cui si deve il *Tractatus de quaestionibus et torturis reorum*; Francesco Casoni, morto nel 1546, che scrisse il *Tractatus de indicis et tormentis*. Il Cirillo è forse il giureconsulto Giuseppe Pasquali Cirillo (1709-1776). Chiudono la serie Ippolito Bonacossa (1514-1591), autore delle *Quaestiones criminales*; il giurista del Seicento Giuseppe Brusato di Novara (*Tabulae in quatuor libros Institutionum imperialium*) e Pietro Follerio (XVI secolo), anch'egli autore di una *Practica criminalis*. Lo Iodocio è stato variamente identificato con il giurista del XV secolo Iodoco di Erfurt (Bonchio) o con Justus Zinzerling (Jodocus Sincerus), morto intorno al 1620 (Carnazzi), mentre più sicura pare la citazione dell'olandese Joost de Damhouder (Damoderio), vissuto tra il 1507 e il 1581, redattore della *Praxis rerum criminalium*.

oscurissimi scrittori celebri presso i criminalisti, i quali, se avessero esposto le crudeli loro dottrine e la metodica descrizione de' raffinati loro spasimi in lingua volgare e con uno stile di cui la rozzezza e la barbarie non allontanasse le persone sensate e colte dall'esaminarli, non potevano essere risguardati se non coll'occhio medesimo col quale si rimira il carnefice, cioè con orrore e iniominia.

Forse la metodica introduzione de' tormenti accaduta dopo il secolo XI trae la sua origine dallo stesso principio che fece instituire i giudizj di Dio; quando cioè vollesi interporre con una spensierata temerità<sup>219</sup> il giudizio dell'eterno motore dell'universo nelle più frivole umane questioni; quando cioè col portare un ferro arroventito in mano, ovvero coll'immergere il braccio nell'acqua bollente e talvolta coll'attraversare le cataste di legna ardenti si decideva o l'innocenza o la colpa dell'accusato.<sup>220</sup> In quella barbarie di tempi si credette che l'Essere eterno non avrebbe sofferto che l'innocenza restasse oppressa e che anzi l'avrebbe sottratta al dolore e ad ogni danno; quasi che per le piccole nostre questioni dovesse Dio sconvolgere le leggi fisiche da lui medesimo create ad ogni nostra richiesta. Scemata poi col tempo la grossolana ignoranza, sentirono i popoli la irragionevolezza di tai forme di giudizio e quelle del ferro, dell'acqua bollente, e del fuoco, ferendo gli sguardi della moltitudine perché fatte con solennità in pubblico e precedute dalle più auguste cerimonie, dovettero cedere e annientarsi a misura che progredi la ragione, laddove, esercitandosi le torture nel nascondiglio del carcere senz'altri testimonj che il giudice, gli sgherri e l'infelice, non trovarono ostacolo

<sup>219</sup> *spensierata temerità*: superficiale arroganza e avventatezza.

<sup>220</sup> *ferro arroventito... accusato*: cfr. Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § XVI (*ivi*, p. 186).

al perpetuarsi, essendo per lo più incallita la naturale compassione in chi per mestiero presiede a quelle metodiche atrocità, deboli i lamenti di quei che ne hanno sopportato l'orrore, e rari gli uomini i quali riunendo le cognizioni all'amore della umanità abbiano avuto la costanza di esaminare un sì lugubre oggetto colla lettura de' più rozzi e duri scrittori di tal materia e la forza di resistere al ribrezzo che porterebbe a lasciar cadere più volte la penna dalle mani.

Comunque siasi, della vera origine da cui emani la nostra pratica criminale egli è certo che niente sta scritto nelle leggi nostre né sulle persone che possono mettersi alla tortura, né sulle occasioni nelle quali possano applicarvisi, né sul modo da tormentare, se col fuoco, col dislogamento e strazio delle membra, né sul tempo per cui duri lo spasimo, né sul numero delle volte da ripeterlo: tutto questo strazio si fa sopra gli uomini coll'autorità del giudice unicamente appoggiato alle dottrine dei criminalisti citati. Uomini adunque oscuri, ignoranti e feroci, i quali senza esaminare d'onde emani in dritto<sup>221</sup> di punire i delitti, qual sia il fine per cui si puniscono, quale la norma onde graduare la gravezza<sup>222</sup> de' delitti, qual debba essere la proporzione fra i delitti e le pene,<sup>223</sup> se un uomo possa mai costringersi a rinunciare alla difesa propria, e simili principi dai quali intimamente conosciuti possono unicamente dedursi le naturali conseguenze più conformi alla ragione ed al bene della società, uomini dico oscuri e privati con tristissimo raffinamento ridussero a si-

<sup>221</sup> *dritto*: diritto.

<sup>222</sup> *gravezza*: gravità.

<sup>223</sup> *proporzione fra i delitti e le pene*: il principio era stato affermato da Beccaria nel paragrafo intitolato appunto *Proporzione fra i delitti e le pene*. Secondo Beccaria, «se vi fosse una scala esatta ed universale delle pene e dei delitti, avremmo una probabile e comune misura dei gradi di tirannia e di libertà, del fondo di umanità o di malizia delle diverse nazioni» (§ VI, 15).

stema e gravemente pubblicarono la scienza di tormentare altri uomini con quella tranquillità medesima colla quale si descrive l'arte di rimediare ai mali del corpo umano, e furono essi obbediti e considerati come legislatori e si fece un serio e placido oggetto di studio e si accolsero nelle librerie legali i crudeli scrittori che insegnarono a sconnettere con industrioso spasimo le membra degli uomini vivi e rafinare<sup>224</sup> colla lentezza, colla aggiunta di più tormenti; onde rendere più desolante e acuta l'angoscia e lo estermio.<sup>225</sup> Tai libri, che avrebbero dovuto con ragione ricoprire i loro autori d'una eterna inominia e che, se fossero in lingua volgare e comunemente letti più che non sono, o farebbero orrore alla nazione ovvero spegnendo in essa i germi di ogni umana virtù, la compassione e la generosità dell'animo, la precipiterebbero nuovamente verso il secolo di barbarie e di ferro, tai libri, dico, presero fralla oscurità credito, e venerazione acquistarono presso gli stessi Tribunali e, sebbene mancanti dell'impronto della facoltà legislativa<sup>226</sup> e, meri pensieri di uomini privati, acquistarono forza di legge, legge illegittima in origine, e servono tuttavia per estermio de' sospetti rei anche nel seno della bella, colta, e gentile Italia, madre e maestra delle belle arti anche nella piena luce del secolo XVIII, tanto difficil cosa è il persuadere che possano essere stati barbari i nostri antenati e rimuovere un'antica pratica per assurda ch'ella possa essere.

<sup>224</sup> *rafinare*: perfezionare (il sistema della tortura).

<sup>225</sup> *estermio*: distruzione dell'umanità e della persona tutta dell'imputato soggetto a tortura.

<sup>226</sup> *mancanti... legislativa*: privi del marchio della legge, in quanto espressione di pareri particolari frutto dell'interpretazione dei magistrati.

## § 14

*Opinione d'alcuni rispettabili scrittori intorno la tortura ed usi odierni d'alcuni stati*

Né mancarono di tempo in tempo uomini illuminati che apertamente mostrarono la disapprovazione loro all'uso della tortura. Veggasi *Cicerone* nella citata orazione *Pro Silla* egli chiaramente dice: *Illa tormenta moderatur dolor, gubernat natura cujusque tum animi tum corporis, regit quaesitor, flectit livido, corrumpit spes, infirmat metus, ut in tot rerum angustiis nihil veritati locus relinquatur.*<sup>227</sup> La tortura è dominata dallo spasimo, governata dal temperamento di ciascuno sì d'animo che di membra, la ordina il giudice, la piega il livore, la corrompe la speranza, la indebolisce il timore, cosicché fra tante angosce nessun luogo rimane alla verità». Così *Cicerone* parlava della tortura, sebbene co' soli servi venisse allora costumata. Veggasi *Sant Agostino* (nel lib. 19. c. 6 de *Civitate Dei*) dove tratta dell'errore degli umani giudizi quando la verità è nascosta, *de errore humanorum judiciorum dum veritas latet*, ove chiaramente disapprova l'uso della tortura. «Mentre si esamina se un uomo sia innocente, si tormenta, e per un delitto incerto dassi un certissimo spasimo, non perché si sappia che sia reo il paziente ma perché non si sa se sia reo, quindi l'ignoranza del giudice ricade nell'esterminio dell'innocente». *Dum quaeritur utrum sit innocens cruciatur, et innocens luit pro incerto scelere certissimas penas, non quia illud commisisse detegitur sed quia com-*

<sup>227</sup> «Il dolore domina la tortura, la governa la complessione d'animo e di corpo di ciascuno, l'inquisitore la dirige, la passione la stravolge, la speranza la corrompe, il terrore la vanifica, così che fra tante angustie non resta spazio alcuno per la verità.» Come nota *Barbarisi*, la citazione *verriana* è inesatta: «nell'originale *cum* e non *tum*, *moderatur* e *gubernat* sono invertiti, *libido* e non *livido* – quindi non “la piega il livore”, ma “la passione” –, *loci* e non *locus*».

*misse nescitur ac per hoc ignorantia iudicis plerumque est calamitas innocentis.* Quintiliano<sup>228</sup> pure (Instit. Orat. lib. v. cap. iv) accenna la disputa che eravi fra quei che sostenevano che la tortura è un mezzo di scoprire la verità e quei che insegnavano esser questa la cagione di esporre il falso poiché i pazienti tacendo mentiscono, e i deboli sforzatamente<sup>229</sup> mentiscono parlando. *Sicut in tormentis qui est locus frequentissimus cum pars altera quaestionem vera fatendi necessitatem vocet, altera saepe etiam caussam falsa dicendi, quod aliis patientia facile mendacium faciat aliis infirmitas necessarium.* Su tal proposito Seneca dice *etiam innocentes cogit mentiri dolor*<sup>230</sup> «il dolore sforza anche gl'innocenti a mentire». Valerio Massimo (lib. III Cap. III e lib. VII Cap. IV) tratta pure della tortura disapprovandola. Principalmente poi il Vivis nel Comentario al citato passo di S. Agostino detesta la pratica della tortura ampiamente; io però ne riferirò soltanto parte: «Io mi maraviglio, dice quest'autore, che noi Cristiani riteniamo tuttavia delle usanze gentilesche<sup>231</sup> e ostinatamente le difendiamo, usanze non solamente opposte alla carità cristiana ma alla stessa umanità». *Miror Christianos homines tam multa gentilia et ea non modo charitati et mansuetudini christianae contraria sed omni etiam humanitati mordicus retinere,* indi soggiugne: «Qual è mai questa pretesa necessità di tormentare gli uomini, necessità deplorabile e che se fosse fattibile dovrebbe con un rivo di lacrime cancel-

<sup>228</sup> *Quintiliano*: il retore latino Marco Fabio Quintiliano (I sec. d.C.), di cui si cita una pagina delle *Institutiones oratoriae*.

<sup>229</sup> *sforzatamente*: obbligatoriamente. Ma nell'avverbio è implicita la violenza di una pressione che si esercita sul corpo inerme dell'indiziato.

<sup>230</sup> *Seneca... dolor*: il filosofo Lucio Anneo Seneca, morto nel 65 d.C. In realtà la citazione che segue è tratta dalle *Sententiae* (E, 1) del poeta latino Publilio Siro, il quale secondo la tradizione raccoglie citazioni spurie attribuite a Seneca.

<sup>231</sup> *gentilesche*: pagane.

larsi se la tortura non è utile, anzi se ne può far senza, né perciò ne verrebbe danno alcuno alla sicurezza pubblica? e come vivono adunque sì gran numero di nazioni anche barbare come le chiamano i Greci ed i Latini, le quali nazioni credono feroce e orrenda cosa torturare un uomo della di cui reità si dubita? ... Non vediamo noi ben sovente degl'infelici che incontrano la morte anzi che poter sopportare lo spasimo e si accusano d'un delitto non commesso, certi del supplizio, per evitare la tortura? In vero debbe aver l'animo da carnefice chi può reggere alle lacrime, ai gemiti, alle estreme angosce espresse dallo spasimo d'un uomo che non sappiamo se sia reo. E una così acerba,<sup>232</sup> così iniqua pratica lasciamo noi che domini sul capo di ciascuno di noi!». *Quae est enim ista necessitas tam intolerabilis et tam plangenda etiam si fieri posset fontibus lacrymarum irriganda si nec utilis est, et sine damno rerum publicarum tolli potest? Quomodo vivunt multae gentes et quidem barbarae, ut Graeci et Latini putant, quae ferum et immane arbitrantur torqueri hominem de cujus facinore dubitatur ... an non frequentes quotidie videmus qui mortem perpeti malint quam tormenta, et fateantur fictum crimen de supplicio certi ne torqueantur? Profecto carnifices animos habemus qui sustinere possumus gemitus et lacrymas tanto cum dolore expressa hominis quem nescimus sitne nocens. Quid quod acerbam et perquam iniquam legem sinimus in capita nostra dominari.* Né fra i criminalisti medesimi mancò mai un numero di uomini più ragionevoli e colti che detestarono l'uso de' tormenti; così lo *Scalerio*, il *Nicolai*, *Ramirez de Prado* (*Pentecontarchos* cap. 9) *Segla* (nota 36 a una sentenza del Parlamento di Tolosa), *Rupert.* (cap. 4 lib. VII) il *Weissenbac*, il *Weissenbecio*<sup>233</sup> e simili; l'ultimo (*Oecon*

<sup>232</sup> *acerba*: aspra, crudele.

<sup>233</sup> *lo Scalerio... Weissenbecio*: nell'ordine *Jacobus Schaller* (1604-

D.h.t.) chiama la tortura «una invenzione diabolica portata dall'inferno per tormentare gli uomini» *inventum diabolicum ad excruciosos homines de tormentis infernalibus allatum* e il Mattei<sup>234</sup> nel suo trattato de Criminibus (Tit. De quaestionib. cap v) ha scritto contro l'uso de' tormenti, e il Tommasi<sup>235</sup> (ne' Program. numº. 27) dice che «onestamente confessa che la tortura è cosa iniqua e indegna di un popolo cristiano» *iniquam esse torturam et christianas Respublicas non decentem cordate assero*. Finalmente un trattato compito scrisse su tal argomento Gio. Grevio col titolo *Tribunal reformatum in quo sanioris et tutioris Justitiae via judici christiano in processu criminali commonstratur rejecta et fugata tortura cujus iniquitatem et multiplicem fallaciam atque illicitum inter Christianos usum libera et necessa-*

1676), autore del *Paradoxon de tortura in christiana republica non exercenda*; Augustin Nicolas (1622-1695), che scrisse *Si la torture est un moyen sûr à vérifier les crimes secrets*; Lorenzo Ramirez de Prado, a cui si deve il *Pentecontarchus sive quinquaginta milium ductor* (1612); Guillaume de Segla, autore dell'*Histoire tragique et arrests de la cour du Parlement de Tholose contre Pierre Arrias Burdeus* (1613). Seguono il criminalista del XVII secolo Christian Adam Rupert e Johann Jacob Wissemback (1607-1665), autore delle *Exercitationum ad quinquaginta libros pandectarum partes duae*. Il Weissenbecio è infine il già ricordato Matthäus Wesenbeck, di cui si cita qui il *Commentarius iuris oeconomia*.

<sup>234</sup> Mattei: il giureconsulto tedesco Anton Matthaeus (1601-1654), professore a Utrecht e autore del trattato *De criminalibus commentarius*.

<sup>235</sup> Tommasi: secondo Romagnoli il giurista ravennate Pietro Tommasi, vissuto fra il Trecento e il Quattrocento. Ma si tratta invece con tutta probabilità, come glossa correttamente Carnazzi, del più noto giurista e filosofo tedesco Christian Thomasius (1665-1728), i cui *Fundamenta iuris naturae ac gentium* (1705), con la distinzione fra morale e diritto, costituiscono uno dei capisaldi della moderna scienza giuridica. Oltre che negli scritti sulla tolleranza religiosa, la sua opera riformatrice fu particolarmente significativa in ambito penale, dove condannò l'uso della tortura (*De tortura ex foris christianorum proscribenda*, 1705) e i processi per stregoneria (*De crimine magiae*, 1701 e *De originibus processus inquisitorii contra sagas proscribendas*, 1712).

*ria dissertatione aperuit Johannes Grevius ec.*<sup>236</sup> Da questa serie di autorità sembra bastantemente chiaro il torto di coloro che asseriscono che sia un nuovo ritrovato de' moderni filosofi l'orrore per la tortura; essi non possono aspirare a questa gloria d'aver i primi sentita la voce della ragione e della umanità su di tale proposito, ma tanto è antica la contraddizione a questa barbara costumanza quanto lo è antico il ragionare e l'abborrire le inutili crudeltà. Io non citerò adunque alcuno de' moderni filosofi, contento di avere allegate le autorità di Cicerone, di S. Agostino, di Quintiliano, di Valerio Massimo e degli altri; resta finalmente da conoscere se quello che poté praticarsi presso la Repubblica degli Ebrei, presso la Grecia e presso Roma sia eseguibile ancora ai tempi nostri. Io su tal proposito citerò uno squarcio di quello che il Re di Prussia<sup>237</sup> ha scritto nella Dissertazione sopra i motivi di stabilire o d'abrogare le leggi. «Mi si perdoni, dice il reale autore, se alzo la voce contro la tortura, ardisco assumere le parti della umanità contro di una usanza indegna de' Cristiani, indegna d'ogni nazione incivilita e tanto inutile quanto crudele. Quintiliano, il più saggio e il più eloquente retore, guarda la tortura come una prova di temperamento: uno scelerato robusto nega il fatto, un innocente gracile se ne accusa. È accusato un uomo, vi sono degl'indizj, il giudice vuol chiarirsene: si pone lo sgraziato uomo alla tortura; s'egli è innocente, qual barbarie è ella mai

<sup>236</sup> «Il Tribunale riformato, nel quale si indica al giudice cristiano in un processo criminale la strada di una giustizia più ragionevole e sicura, rifiutata ed eliminata la tortura, la cui iniquità è molteplice ipocrisia e il cui illecito uso fra i Cristiani dimostrò con libera e stringente trattazione Giovanni Grevio.» Così recita il titolo del trattato di Johann Georg Graeve (1622-1703), filologo ed erudito tedesco, professore di eloquenza all'Università di Utrecht.

<sup>237</sup> *Re di Prussia*: Federico II (1712-1786), il sovrano illuminato fautore della riforma del diritto tedesco cui alludono sia l'*Orazione panegirica*, sia Beccaria in *Dei delitti e delle pene* (cfr. *ivi*, p. 160 e 188).

l'avergli fatto soffrire il martirio! Se la violenza del tormento lo sforza ad accusare se stesso indebitamente, e quale detestabile inumanità è ella mai quella di opprimere cogli spasimi i più violenti e condannare poi al supplizio un cittadino virtuoso? Sarebbe men male lasciar impuniti venti colpevoli di quello che lo è il sacrificare un innocente. Se le leggi vengono stabilite per il bene de' popoli, come è mai possibile che si tollerino di tali che prescrivono ai giudici di commettere metodicamente delle azioni tanto atroci e che ributtano la stessa umanità? Sono già otto anni (allora che il Re scriveva, ora saranno trenta) dacché la tortura è abolita in Prussia; siamo sicuri di non confondere il reo coll'innocente, e la giustizia non perciò ha ella perduto punto del suo vigore». *Qu'on me pardonne si je me récrie contre la question. J'ose prendre le parti de l'humanité contre un usage honteux à des Chrétiens et à des peuples policés, et j'ose ajouter contre un usage aussi cruel qu'inutile. Quintilien le plus sage et le plus éloquent des rhéteurs dit en traitant de la question que c'est une affaire de tempérament: un scélérat vigoureux nie le fait un innocent d'une complexion faible l'avoüe. Un homme est accusé il y a des indices, le juge est dans l'incertitude, il veut s'éclaircir: ce malheureux est mis à la question; s'il est innocent quelle barbarie de lui faire souffrir le martire! Si la force des tourmens l'oblige à déposer contre lui-même quelle inhumanité épouvantable que d'exposer aux plus violentes douleurs et de condamner à la mort un citoyen vertueux contre le quel il n'y a que des soupçons! Il vaudroit mieux pardonner à vingt coupables que de sacrifier un innocent. Si les loix se doivent établir pour le bien des Peuples faut-il qu'on en tolère de pareilles qui mettent les juges dans le cas de commettre méthodiquement des actions criantes qui révoltent l'humanité? Il y a huit ans que la question est abolie en Prusse; on est sûr de ne point confondre l'innocent et le coupable, et la Justice ne*

*s'en fait pas moins*. Così parla, così attesta uno de' più grandi uomini che sta sul trono. In Prussia, nel Branderburghese, nella Slesia e in ogni parte della dominazione Prussiana non si dà più tortura di veruna sorte e la giustizia punisce i rei e la società vi è sicura.

Nell'Inghilterra già da molto tempo non si tollera più la tortura: la legge condanna a un genere di morte il reo che ricusa di rispondere al giudice; questa si chiama la *peine forte et dure*, ma a torto chiamerebbersi tortura, poiché termina colla morte, e non è *veritatis indagatio per tormentum*; veggasi sul proposito dell'Inghilterra il Barone di *Bielfeld*<sup>238</sup> (Institut. Politiqu. Tom. I Chap. VI § 34): «Dacché la sperienza fa vedere che nell'Inghilterra e nella Prussia i delitti si discoprono e si puniscono, che la giustizia si esercita e la società non ne soffre, ella è cosa quasi barbara il non abolire l'uso della tortura. Chiunque ha viscere<sup>239</sup> ed abbia una volta veduto commettere una tal violenza alla natura umana non può cred'io essere d'un parere diverso»; così egli: *Depuis qu'on voit en Angleterre et en Prusse que tous les crimes se découvrent, qu'ils sont punis, que la justice est rendue, que la société n'en souffre point, il est presque barbare de ne pas abolir l'usage de la question. Quiconque a des entrailles et a vu une fois faire cette violence à la nature humaine ne sauroit s'empêcher, je pense d'être de mon sentiment*. Che nell'Inghilterra sia affatto abolita la tortura lo attesta anche il Presidente di Montesquieu (Espr. Des loix. Lib. VI Cap. XVII e lib. XXIX Cap. XI). Anche nel Regno della Svezia non si usano torture se crediamo a *Ottone Tabor* (De Tortura et indiciis delictor. Tom. 2 § 18). Negli stati di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, ne' Regni d'Ungheria, di Boemia,

<sup>238</sup> *Barone di Bielfeld*: Jacob Friedrich di Bielfeld (1717-1770), autore delle *Institutions politiques* (1760).

<sup>239</sup> *viscere*: sensibilità, organo e sede istintiva della coscienza perché da essa ha origine la compassione immediata per le sofferenze.

nell'Austria, nel Tirolo ec. per una ordinazione degna del regno dell'Augusta Maria Teresa, nell'anno 1776 restò abolito l'uso della tortura,<sup>240</sup> e sulla fine dell'anno medesimo un così umano regolamento promulgossi nella Polonia con una legge che comincia così: *La costante sperienza dimostra quanto sia vizioso il mezzo impiegato in varj processi criminali per venire in cognizione della verità mediante la tortura e nell'istesso tempo quanto sia cosa crudele il farne uso per provare l'innocenza*; quindi se ne abolisce la pratica e si prescrive che si debbano adoperare i soli mezzi di convinzione.

Vi sono stati e vi sono tuttavia alcuni i quali per ultimo rifugio ricorrono alle locali circostanze del Milanese ed asseriscono non potersi far senza della tortura presso della nostra nazione; incautamente al certo e per soverchia venerazione agli usi trapassati in tal guisa caluniamo la nostra Patria, quasi che i cittadini nostri d'indole oltre modo feroce e maligna con altro miglior mezzo non si potessero contenere se non trattandoli con atrocità e degradandoli all'essere di schiavi; quasi che i principj di virtù e di sensibilità fossero talmente spenti nel nostro popolo che quei mezzi che bastano presso le altre nazioni fossero insufficienti per noi! Io ben so che chi fa la eccezione non riflete alle conseguenze che pure immediatamente ne emanano. Chiunque conosce la nostra Patria e i nostri concittadini ne ha una idea ben diversa: risovengasi ciascuno dell'epoca non molto rimota quando, [essendo] la nostra benefica e immortale Sovrana la Augusta Maria Teresa in pericolo di soccombere al vajuolo, stavano aperte le chiese

<sup>240</sup> *nell'anno... tortura*: il 2 gennaio 1776 l'imperatrice Maria Teresa decretò l'abolizione della tortura negli Stati ereditari, ma il Senato milanese respinse tale provvedimento con una consulta affidata a Gabriele Verri, padre di Pietro (cfr. *Introduzione*). L'uso della tortura rimase in vigore fino al 1784, quando venne definitivamente bandito da Giuseppe II.

alle pubbliche preghiere;<sup>241</sup> allora fu che ogni cetto di persone, artigiani, contadini, nobili, plebei tutti posposti gli uffici loro, a pie' degli altari singhiozzando offrivano voti all'Onnipossente per conservare i preziosi giorni d'una Sovrana alla quale la virtù, la beneficenza e il dovere hanno guadagnato i cuori sensibili. I teneri<sup>242</sup> e spontanei movimenti della moltitudine che non poteva essere mossa da verun fine politico bastano a provare il sentimento di bontà e di rettitudine che è comunemente piantato ne' cuori. No, non si dica che i Milanesi sieno una eccezione odiosa della regola.

### § 15

#### *Alcune obbiezioni che si fanno per sostenere l'uso della tortura*

Ma come costringeremo noi a rispondere un uomo che interrogato dal giudice si ostina al silenzio, se non abbiassi il mezzo di costringerlo co' tormenti? Gl'Inglese medesimi, che si citano per abolire la tortura, in tal caso la costumano.<sup>243</sup> Ma a ciò si risponde che è vero che gl'Inglese nel solo caso in cui si ricusi di rispondere al giudice usano la *pena forte e dura*, siccome essi la chiamano, la quale termina colla morte, lasciando cadere un pesantissimo sasso a schiacciare interamente il contumace;<sup>244</sup> ma questa non può chiamarsi *tortura* ma

<sup>241</sup> *la nostra... preghiere*: nel 1767 Maria Teresa era stata colpita dal vaiolo e in tutto il regno furono indette preghiere comuni per implorarne la guarigione. Metastasio scrisse per l'occasione il componimento in ottave *La pubblica felicità*.

<sup>242</sup> *teneri*: compassionevoli.

<sup>243</sup> *costumano*: prevedono.

<sup>244</sup> *contumace*: l'imputato reticente, che durante l'interrogatorio si ostina a rimanere in silenzio. Era questo uno dei punti più controversi tra i conservatori e gli illuministi, fautori dell'abolizione della tortura. Come ricorda Venturi, la *pena forte e dura* fu abolita in Inghilterra nel 1726.

bensì supplizio, al quale talvolta preferirono alcuni di soccombere anzi che essere giudicati rei di un delitto che portasse la confisca de' beni oltre la morte, sendo che le leggi del Regno non permettono che il fisco si approprij i beni di chi morì colla *pena forte e dura*, e in tal guisa l'amore de' congiunti indusse alcuni a preferire il silenzio e questa pena. Si dice dippiù che forse gl'Inglese hanno conservata una porzione dell'antica barbarie col non abolire anche la *pena forte e dura*, poiché, se nelle liti civili le leggi condannano il contumace reo a seconda delle ricerche dell'attore,<sup>245</sup> basta va portare alle procedure criminali quello stesso metodo e, risguardando il contumace a rispondere come reo confesso, condannarlo a norma delle leggi; così sarà tolta ogni necessità di tormentare o chi non risponde ovvero chi non risponde approposito. Se il prigioniero sarà ammonito più e più volte che il suo silenzio avrà luogo di confessione de' delitti per i quali viene processato, non vi sarà dubbio che si trovi chi ostinatamente cerchi di perdere se medesimo.<sup>246</sup>

A questo passo replicano i sostenitori della pratica attuale: noi non abbiamo la legge che ci autorizzi a condannare come convinto l'uomo che si ostina al silenzio o alla inconcludente risposta. Su di che essi hanno ragione di sostenere che una sola legge che abrogasse la tortura sarebbe dannosa al corso della giustizia, qualora contemporaneamente non venisse promulgata l'altra che dichiarasse convinto il contumace.

La nostra pratica criminale è veramente un labirinto d'una strana metafisica. Si prende prigioniero un uomo che si sospetta reo di un delitto. Quest'uomo cessa in quel momento d'avere una esistenza personale. Egli è

<sup>245</sup> *attore*: l'istruttore della causa.

<sup>246</sup> *non vi sarà... medesimo*: non si troverà certamente qualcuno così ostinato da procurare la propria rovina.

un essere ideale posto nelle mani del fisco,<sup>247</sup> il quale lo interroga, lo involuppa, lo sprema, lo tormenta, sinchè o colle contraddizioni, o colle incoerenze, ovvero colla confessione del delitto smunta<sup>248</sup> col tedio del carcere, colla miseria, e colle torture possa il fisco aver tratto da lui medesimo abbastanza per citarlo in giudizio. Fatte tutte queste lunghe e crudeli procedure, nel qual tempo non è permesso al reo di essere assistito o difeso, ecco il fisco che lo cita e lo costituisce avanti il giudice reo del tal delitto. Ne' paesi più illuminati, in vece, si prende una strada più breve e naturale. Appena posto in carcere il sospetto uomo, nel primo esame si considera cominciare il giudizio. Gli si pone in faccia il motivo per cui si sospetta reo; gli accusatori gli si pongono davanti, se ve ne sono. Se gli cerca<sup>249</sup> ragione o discolpa, e così facilmente e per una via più chiara, placida, e regolare, si termina ogni processo. Così si fa ne' processi militari e così si pratica ne' due reggimenti milanesi composti certamente di soldati, i quali non sono scelti né fra i più virtuosi né fra i più semplici del popolo, e i delitti celermente sono puniti e v'è una fondata idea della rettitudine de' giudizi ne' consigli militari.

Come mai, dicono gli apologisti della tortura, come mai indurremo un reo a palesare i complici senza il mezzo della tortura? Tutte queste obbiezioni sono in fatti una perenne supposizione di quello che è il soggetto appunto della questione.<sup>250</sup> Si suppone che la tortura sia un mezzo per rintracciare la verità. Ma

<sup>247</sup> *essere... fisco*: un'entità astratta in balia della pubblica accusa. Ma per intenderne il senso pieno si confronti il § XVII dell'opera di Beccaria, qui riprodotto alle pp. 190-92, che definisce l'oggetto delle pene una «lite tra il fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo».

<sup>248</sup> *smunta*: spremuta, ottenuta a forza.

<sup>249</sup> *se gli cerca*: gli chiedono.

<sup>250</sup> *di quello... questione*: si dà per presupposto certo ciò che è l'oggetto stesso del contendere.

anche prescindendo da questo si risponde che un uomo che accusa se medesimo non avrà difficoltà di nominare ordinariamente i complici; che un uomo che nega il delitto non gli può nominare senza accusare se stesso; che finalmente per volere saper tutto e scrivere tutta la serie della vita d'un uomo e de' delitti che ha commessi o veduti commettere, ordinariamente si riempiono le prigioni di tanti disgraziati e si vanno protraendo a somma lentezza i processi. È men male l'ignorare un complice e il punire sollecitamente un reo di quello che sia, dopo averlo lasciato languire nello squallore del carcere per mesi ed anni, punire più uomini d'un delitto di cui nessuno ha più memoria, cosicché altro non vede il popolo che la isolata atrocità che eseguisce solennemente il Carnefice.

Supponiamo che l'imperator Giustiniano fosse stato obbedito dai posteri. Egli radunò le leggi sparse, le opinioni de' più accreditati giureconsulti romani, le decisioni del Senato, quelle del popolo, e restringendo tutto quello ch'ei credeva utile e buono dalla sterminata mole de' libri, ne fece compilare il Codice e le Pandette,<sup>251</sup> nelle quali tutto il corpo della legislazione si conteneva, proibendo decisamente che alcuno più non osasse farvi commenti o scrivere per interpretarle. Se ciò fosse stato eseguito, come mai faremmo noi i giudizj criminali? Nessuna legge vi è per ammortizzare civilmente<sup>252</sup> il prigioniero, per torturarlo, per farlo poi rivivere dopo scritto il processo. Se non vi fossero stati il *Claro*, il *Bossi*, il *Farinaccio* e gli altri che dissopra ho nominati, non si prenderebbe prigione alcun cittadino, se non vi fossero gravi sospetti della di lui reità. Questi o nascono da testimonj che l'accusano d'un delitto, ovvero dalla vita sfaccendata

<sup>251</sup> *Il Codice... Pandette*: il *Codex Iustinianus* del 529 e il *Digestum* o *Pandectae* del 533. Cfr. su questo punto A. Verri, *Di Giustiniano e delle sue leggi*, («Il Caffè», cit. t. I, pp. 177-88).

<sup>252</sup> *ammortizzare civilmente*: decretare la morte civile dell'imputato.

e sospetta che mena, ovvero dalle spese che fa senza che se ne veda il come, ovvero da inimicizia violenta e minacce contro un uomo che fu offeso, e simili. Poi si condurrebbe il prigioniero avanti non a un solo ma a molti destinati a giudicarlo, verrebbe allo stesso francamente posto in faccia il sospetto e i motivi, si interrogherebbe, se si tratta d'un omicidio o furto, a giustificare dove egli abbia passate le ore nelle quali fu commesso il delitto; se d'un furto, come egli abbia il denaro che se gli è trovato, e così a ciascun caso, e in poche ore si conoscerebbe se veramente il prigioniero sia reo ovvero innocente. Questo è il metodo che verrebbe usato, se nella giustizia criminale si osservassero le sole leggi e non una pratica fondata illegittimamente sulle private opinioni d'alcuni oscuri e barbari scrittori. Tale è il metodo de' processi nella Gran Bretagna, ove altresì l'uomo accusato ha due sommi vantaggi: uno cioè di essere giudicato da persone scelte fra i suoi pari e non incallite ai giudizi criminali, l'altro di poter ricusare un dato numero degli eletti per giudicarlo qualora abbia motivo di diffidenza. Tale parimenti è il metodo che si usa nel militare anche in Milano su i reggimenti Italiani, e la giustizia fa rapidamente il suo corso senza che si lagni alcuno di tirannia e senza che si condannino come rei gl'innocenti, caso che non tanto di raro avviene quanto forse si crede.

## § 16

### *Conclusione*

Io ben so che le opinioni consacrate dalla pratica de' tribunali e tramandateci colla veneranda autorità de' magistrati sono le più difficili e spinose a togliersi, né posso lusingarmi che ai dì nostri sia per riformarsi di slancio tutto l'ammasso delle opinioni che reggono la

giurisprudenza criminale; credono tutti quei che vi hanno parte che sia indispensabile alla sicurezza pubblica di mantenere la pratica vigente; la loro opinione, vera o falsa che sia, non pregiudica alla purità del fine che li move. Però conviene che gli sostenitori della tortura riflettano che i processi contro le streghe e i maghi erano egualmente come la tortura appoggiati all'autorità d'infiniti autori che hanno stampato sulla scienza diabolica, che la tradizione de' più venerati uomini e tribunali insegnava di condannare al fuoco le streghe e i maghi quali ora si consegnano ai pazzarelli,<sup>253</sup> dacché è stato dimostrato che non si danno né maghi né streghe. Tutto quello che si può dire in favore della tortura si poteva, cinquant'anni sono, dire della magia. Mi pare impossibile che l'usanza di tormentare privatamente<sup>254</sup> nel carcere per avere la verità possa reggere però lungo tempo ancora, dopo che si dimostra che molti e molti innocenti si sono condannati al supplizio per la tortura, ch'ella è uno strazio crudelissimo e adoperato talora nella più atroce maniera, che dipende dal capriccio del giudice solo e senza testimonj l'inferocire come vuole; che questo non è un mezzo per avere la verità né per tale lo considerano le leggi né i Dottori medesimi, che è intrinsecamente ingiusta, che le nazioni conosciute dell'antichità non la praticarono, che i più venerabili scrittori sempre la detestarono, che s'è introdotta illegalmente ne' secoli della passata barbarie e che finalmente oggi giorno varie nazioni l'hanno abolita e la vanno abolendo senza inconveniente alcuno.

<sup>253</sup> *si consegnano ai pazzarelli*: si rinchiodano in manicomio.

<sup>254</sup> *privatamente*: lontano dagli occhi dell'opinione pubblica, nel chiuso delle carceri.

## APPENDICE



Pietro Verri

ORAZIONE PANEGIRICA  
SULLA GIURISPRUDENZA MILANESE

Delphis oracula cessant.<sup>1</sup>

JUV. *Saty* VI.

La corruzione del secolo va tanto avanti Padroni miei, che se qualche Santo non ci provvede siamo per vedere ben presto la fine del Mondo. Non si sa ormai più come difendere la verità attaccata per ogni verso da un nembo di Libercoli Oltramontani<sup>2</sup> i quali appena sfiorano la materia e infondono il veleno nascosto negli animi

Stesa nel 1763, l'*Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese* rappresenta la maggiore testimonianza delle discussioni accese nell'Accademia dei Pugni intorno ai temi della giustizia, che di lì a poco avrebbero dato vita al libretto fondamentale di Beccaria. La chiave di lettura del testo è quella satirica, sul modello del *Giorno* pariniano, amplificata dall'iperbole: assumendo la difesa apparente del sistema giuridico tradizionale, l'autore immagina di tenere un discorso in nome di un magistrato conservatore, spaventato dalle possibili novità filosofiche provenienti dalla Francia e in generale dal clima di riforme prodotto dall'Illuminismo. Rimasta inedita, l'orazione fu pubblicata una prima volta nel 1938 da Vianello nel «Giornale storico della letteratura italiana» (vol. CXII, fasc. 334), e in seguito da Venturi tra i documenti che accompagnano l'edizione di *Dei delitti e delle pene* (Torino, Einaudi, 1965 e 1994) e da Barbarisi in appendice all'edizione delle *Osservazioni sulla tortura* (Milano, Serra e Riva, 1985 e 1993). Il testo che qui si riproduce è stato riscontrato e corretto sul manoscritto originale conservato presso l'Archivio Verri.

<sup>1</sup> «Tace l'oracolo a Delfi» (Giovenale, *Sat.* VI, 555). Ma nell'originale i due versi sono inseriti in un contesto più ampio: «quoniam Delphis oracula cessant / et genus humanum damnat caligo futuri» («da quando tace l'oracolo a Delfi / e l'umanità è condannata al buio del futuro»), che conferma implicitamente la lettura antifrastica dell'intera *Orazione*.

<sup>2</sup> *Libercoli Oltramontani*: i contributi degli Illuministi.

degl'incauti; e di quest'incauti il numero va crescendo pur troppo ogni giorno anche nella nostra Italia. La Gioventù adescata dal fallace mele,<sup>3</sup> in vece di provedersi gli stilette e le pistóle come si faceva cinquant'anni sono spende il suo peculio nella compera di Libri pestiferi, e persino le donne, le donne istesse omai più non sanno maneggiare la rocca e il fuso e pretendono d'aver anch'esse diritto di succhiare a quelle torbide fonti! Colla lettura di otto Tometti d'un certo Voltaire conosco io una Pettegola che ha osato far tacere un Dottore della Biblioteca Ambrosiana, il quale avendo studiata la storia su quarantanove autori, tutti in Foglio cercava d'insegnarle qualche parte del suo sapere: si parlò del Concilio di Basilea, del Concilio di Costanza, e la Pettegola sapeva tutto; si parlò dei Valdesi, e la Pettegola sapeva tutto; si parlò dei Templieri,<sup>4</sup> e la Pettegola sapeva tutto, cosicché il povero Dottore fracido e logoro nella erudizione<sup>5</sup> non ha potuto dire nulla di nuovo ad una Signorina di venticinque anni che conserva intatto il vermiglio del suo volto. Ah Voltaire, Voltaire assassino degli uomini dotti, che bel merito cercasti tu mai prostituendo la dottrina per tal modo cosicché con divertimento in pochi mesi possa ora acquistarsi quello che tu stesso hai comperato con lunghe

<sup>3</sup> *mele*: miele.

<sup>4</sup> *Templieri*: templari.

<sup>5</sup> *fracido... erudizione*: la cui erudizione si presenta come un insieme morto e putrescente. Come scriverà poco dopo Alessandro Verri, per gli illuministi «la sapienza non consisterà più nella sola memoria, né più dirassi *scire et reminisci*, ma bensì *scire et ratiocinari*. Onde non dovrassi avere per uomo di buon senso colui che sappia molto d'istoria, di erudizione, e molti frontispizi di libri e molti nomi di re barbari, qualora tali cognizioni non saranno che un inerte deposito nella sua mente, dalle quali nessuna conseguenza ne deduca e nessun ragionamento; poiché la ragione vuol esser signora della mente umana, e nessuna delle umane cose si deve sottrarre al dolce suo impero» (*Saggio di legislazione sul pedantesimo*, in «Il Caffè», cit., t. I, p. 138).

e noiose viglie per molti Lustrì! E come ardisci tu di lagnarti se dichiariamo la tua Storia piena di falsità, tu che ci hai ridotti al duro passo o di calunniarti o di ritornare uomini volgari!<sup>6</sup>

Il disordine, Padroni miei, va tanto accrescendosi ogni giorno in Italia, che frappoco non sapremo più dove volgerci: abbiám combattuto lungo tempo per difendere i Maghi e le Streghe, e questi spiriti novatori hanno fatto tanto che ci è stato barbaramente tolto il diritto non solamente di quella sacra e devota funzione d'abbruciare gli uomini vivi e d'ascoltare le tenere e soavi loro grida uscire dai globi di fumo e dalle fiamme,<sup>7</sup> ma persino da formare un ben ragionato metodico processo de' loro delitti. Oh tempi, oh calamità! E che dirò poi degli Antipodi<sup>8</sup> proibiti in tante Giunte, proscritti in tante Grìde; e che dirò poi del moto della Terra odioso, perniciosissimo moto per cui all'età di settant'anni fu messo alla tortura Gallilei<sup>9</sup> alla presenza di sette Eminentissimi porporati, mali gravissimi della Repubblica che questi torbidi novatori ci costringono a tollerare! Ah Inghilterra Inghilterra, ingrattissima Inghilterra, se le forze corrispondessero al buon disio tu non saresti fralle Nazioni viventi; la venefica tua influenza ha già infetta la Toscana dove si pensa ad abolire la Divina Giurisprudenza Giustiniana di cui si è già tagliato un ramo insigne colla sventurata limitazione de' Fedecomessi; per te, funestissima Inghilterra va serpendo<sup>10</sup> d'ogn'intorno il

<sup>6</sup> *volgari*: ignoranti.

<sup>7</sup> *novatori... fiamme*: cfr. *Osservazioni sulla tortura*, n. 18.

<sup>8</sup> *Antipodi*: secondo le credenze antiche e medievali, abitanti della regione della terra diametralmente opposta alla terra conosciuta.

<sup>9</sup> *Gallilei*: lo scienziato Galileo Galilei (1564-1642), autore del *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* (1632), a difesa delle teorie copernicane, a cui Paolo Frisi aveva dedicato il *Saggio sul Galileo* apparso nel tomo secondo del «Caffè», cit., pp. 431-44.

<sup>10</sup> *serpendo*: serpeggiando, diffondendosi.

disamore di questa scienza, sola utile al Mondo e madre di tutte le altre; per te nel Parmigiano e nel Genovesato non s'ascolta a parlare che di manifatture e di arti; per te vedonsi i nuovi Codici in lingua volgare, come se gli uomini dovessero intendere le loro Leggi, e viene proibito il citare avanti i Tribunali la venerata autorità de' Dottori ne' stati del Re di Sardegna; per te in somma è infestata la povera Italia da uno stuolo di eruditelli e begl'ingegni moderni che meriterebbero d'essere trattati come la gramigna nel campo.

Ma se la vista della povera Italia agghiaccia il sangue nelle vene per lo raccapriccio, dolcissima è la consolazione che provasi in chi viene a respirare nel Milanese, avventurata Provincia dove malgrado la universale corruzione si conserva ancora puro e intatto lo spirito della vera sapienza, dove la povera Giurisprudenza del Foro s'è conservato un glorioso asilo e cammina fastosamente preceduta dai Consolari Littori, dove mercè il retto giudizio de' saggi cittadini costanti all'instituto della dominazione Spagnuola si vendono ogni anno tremila esemplari della *Pellegrina Celeste*,<sup>11</sup> e fallisce l'editore della *Relazione del censimento*.<sup>12</sup> Fortunata Metropoli, gloriosi cittadini; questa questa è la strada per cui si sostengono gl'Imperj, e si rendono illustri le Nazioni: ed acciocché si radichi sempre più sodamente<sup>13</sup> ne' vostri animi illuminati la costanza nel bene scelto cammino, e l'avversione s'interni in voi, contro i pretesi eruditelli che vi circondano nelle Nazioni confinanti, io mi propongo o Milanese

<sup>11</sup> *Pellegrina Celeste*: almanacco popolare a carattere religioso, diffuso a Milano dalla metà del Settecento fino ai primi anni del nuovo secolo.

<sup>12</sup> *l'editore... censimento*: Pompeo Neri (1706-1776), autore della citata *Relazione dello stato in cui si trova l'opera del censimento universale del ducato di Milano nel mese di maggio dell'anno 1750*, pubblicata nello stesso anno. Come ricorda Venturi, «era la base di quel catasto lombardo per il quale l'economista e statista fiorentino è giustamente famoso».

<sup>13</sup> *sodamente*: stabilmente, saldamente.

di mostrarvi i massimi beni e la gloria incomparabile che vi ridonda<sup>14</sup> dal Sistema sotto cui ora vivete, e le segnalate beneficenze<sup>15</sup> che ha versate nel vostro grembo la regnante Giurisprudenza; e come utile cosa è il rammemorare agli uomini sani il pregio della sanità acciocché la conservino così io brevemente andrò divisando con voi se benignamente vi disponete a darmi orecchio.

Se in questa sì squisita udienza immaginar potessi che taluno vi fosse de' Moderni inettissimi novatori; suavia gli direi, parlate, esponete, qual altra parte del Mondo trovate voi che sia meglio regolata della Lombardia? E già mi sentirei rispondere l'Inghilterra; cioè quell'Isola abominevole d'onde non s'è mai veduto uscire un solo consulente, non un Repetente,<sup>16</sup> non un Trattatista; quell'Isola dove le Leggi sono scritte in lingua volgare; quell'Isola dove servilmente stassi alla lettera dello statuto miserabile libro su cui decidono alcuni giurati estratti a sorte da un bussolo. Ebbene, direi, quali più nobili, più benefiche, più alte mire ha il Governo dell'Inghilterra di quelle di questo stato? forse la popolazione? Chiusete chiusete la profana bocca, e sappiate che una società di uomini non è una mandra di cavalli, e sovvangavi che non v'è cosa così contraria alla Santissima castità quanto la procreazione della specie; né mi ripetete che la grandezza della Nazione dipenda dal numero de' componenti, che da questi prendasi norma per il Tributo, e si fatti soffismi atti ad afascinar gl'incauti, perché io risponderovvi che più sono gli uomini in una Nazione, e più sono le bocche da mantenere; perché risponderovvi che più sono quei che consumano, e tanto meno ne resta per dare in tributo; perché risponderovvi che la sana politica

<sup>14</sup> *ridonda*: si ripercuote.

<sup>15</sup> *beneficenze*: benefici.

<sup>16</sup> *Repetente*: nelle vecchie scuole giuridiche, chi teneva lezioni di spiegazione particolareggiata sui singoli testi di legge.

c'insegna che conviene tener ferma l'autorità del Sovrano, e che l'autorità del Sovrano tanto più vacilla quanto egli ha che fare con una Nazione più numerosa; perché finalmente citerovvi la Spagna dove non v'è mai stata vera quiete se non dopo la sua spopolazione.

Ma ascolto l'avversario mormorar sotto voce i nomi di Agricoltura e di Commercio. Eccomi eccomi al cemento e che per ciò? Forse che le misere cure dell'agricoltura e del commercio possono rendere una nazione degna d'essere proposta per modello? Innezie sono queste le quali tutto al più possono dare in balia degl'Inglese delle colonie in Affrica, in Asia, ed in America, onde faccino delle prepotenze in Europa in pregiudizio del terzo, e con aperto danno delle due importantissime virtù la Paziienza e la Povertà. Ecco, Signori miei riveriti, ecco dove va a finire il gran merito vantato degl'Inglese! Ma frattanto di studj sodi, di studj utili, di Giurisprudenza in somma come stiamo? Povera gente non ne sanno nemmeno i principj!

Orsù dicasi, Signori miei, delle vantate riforme del Re Federico di Prussia, il quale ha rovinato gli Stati suoi abolendo la Giurisprudenza Giustiniana, e sostituendo al Nuovo, al Vecchio, all'Inforziato<sup>17</sup> tre miserabili Tometti Tedeschi ai quali ha osato dare il nome di Codice,<sup>18</sup> ridicolo codice in vero che potrebbe portarsi comodamente al passeggio! Infelici sudditi di quel Monarca fra quali le questioni le più *brocardiche*,<sup>19</sup> e i più *begli articoli* Forensi vengono miseramente svenati al nascere; misera Nazione dove con universale scandalo de' buoni è stata tolta la sussistenza a

<sup>17</sup> *Nuovo... Inforziato*: nei manoscritti della scuola bolognese fondata da Irnerio, il *Digesto* si presenta diviso in tre parti: il vecchio, il nuovo e l'inforziato, così chiamato perché "rinforzato" con le tre parti che componevano il nuovo.

<sup>18</sup> *tre miserabili... Codice*: allude alle riforme del *Corpus iuris Fredericianum* (1745-51) emanato da Federico II di Prussia.

<sup>19</sup> *brocardiche*: questioni giuridiche di difficile soluzione (da *brocardo*, aforismo giuridico, corruzione del nome del giurista Burchardus).

un gran numero di Giurisprudenti Giudici, Attuarj, Cancellierj, Notaj, Portierj, Scrittori, Secretarj, Avvocati, Solleccitatori, Consiglieri, e Clienti, i quali tutti servivano un tempo di gloria e di decoro alla loro Patria, e poscia hanno dovuto per vivere prendere le armi, e sostenere disperatamente colle allegazioni de' fucili<sup>20</sup> il Fedecomesso della Slesia! Quindi, Signori miei, quindi ne' suoi stati colano i rifiuti dell'Europa; gli autori delle *Pulcelle*, delle *Enciclopedie*, dell'*Emile*;<sup>21</sup> quindi inferocitosi l'animo di quel Monarca alla testa delle sue armate ha commessi tanti omicidj e tanti atti contrarj alle Gride delle Armi; quindi perfino il massiccio<sup>22</sup> della Legge e il sodo della Scienza più non si conosce fra que' popoli e si perdono que' travviati ministri nelle puerilità del Commercio, delle Finanze, e della Milizia, e s'è introdotta una nuova lingua di *Gius Naturale*, *Gius delle Genti*, *Patto Sociale*,<sup>23</sup> e si fatte idee vaghe e chi-

<sup>20</sup> *allegazioni... fucili*: ragioni militari. Allude alla guerra dei Sette Anni (1757-1763), alla quale prese parte anche Verri.

<sup>21</sup> *autori... Emile*: sono citati qui i più celebri scrittori illuministi. Nell'ordine: François Marie Arouet, detto Voltaire (1694-1778), ricordato anche in apertura di testo, Denis Diderot (1713-1784), Jean-Baptiste Le Rond D'Alembert (1717-1783) e Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).

<sup>22</sup> *il massiccio*: l'essenziale.

<sup>23</sup> *Gius Naturale... Patto Sociale*: allusione alle teorie del giusnaturalismo e del contrattualismo diffuse in ambito illuministico. Secondo l'*Encyclopédie*, il diritto naturale si basa sui «principi che la natura sola ispira», vale a dire su quelle leggi interiori che «la sola ragione naturale ha stabilito tra tutti gli uomini, o per meglio dire che Dio ha scolpito nei nostri cuori» (art. *Droit naturel*, in *Encyclopédie*, cit., t. V, p. 131). Dopo Grozio, che nel trattato *De iure belli ac pacis* (1625) aveva prospettato l'esistenza di un diritto fondato sulla «retta ragione», il tedesco Samuel Pufendorf (1632-1694) e il ginevrino Jean-Jacques Burlamaqui (1694-1748) ne avevano perfezionato il sistema affermando la necessità di un codice di comportamento fondato sulla ragione, l'utilità sociale e la naturale tendenza dell'uomo alla felicità. Rousseau, riprendendo da Hobbes l'idea di un patto stabilito tra gli uomini per vivere in società, a differenza di quest'ultimo delega al popolo la sovranità assoluta: nel *Contrat social* (1756) l'uomo cede la propria libertà naturale in cambio di quella sociale. Nel 1755 usciva anche il *Code de la nature* di Morellet, che partiva da Montesquieu per giungere alla formulazione più matura del comunismo settecentesco, dove la proprietà privata veniva abolita in nome dell'uguaglianza tra gli uomini.

meriche le quali *in fractione panis*<sup>24</sup> rovinano un povero Giovine e lo lasciano pieno di pregiudizi e di supposizioni.

E per convincerci maggiormente dello stato di cecità a cui sono ridotti gl'Inglese e i Prussiani osservate, Signori miei, come quelle due avvilitte Nazioni sieno giunte persino ad abolire qualunque Crociuolo per cui purgano l'infamia i rei.<sup>25</sup> Non v'è chi negare possa che la corda, la veglia, il canape<sup>26</sup> e simili ingegnose invenzioni non sieno del genere de' Purganti, non dirò già della Senna e del Rabarbaro, ma de' purganti in genere; la sede della verità è riposta nella cavità Glenoide<sup>27</sup> dove stà compressa dall'osso dell'Omero in chi più ed in chi meno, come appunto la sede de' pensieri è il cerebro, la sede de' desiderj il cuore. Gli uomini veridici hanno l'osso dell'omero meno aderente alla cavità, onde ha campo la verità di farsi strada e rimontare alla lingua; ma gli uomini che non sono veridici hanno bisogno che si distragga l'osso dell'omero onde esali la verità, e perciò s'è inventata la tortura della corda chiamata a ragione *Regina Tormentorum*.<sup>28</sup> Un povero reo

<sup>24</sup> *in fractione panis*: nel momento decisivo, culminante. Uso ironico di una citazione del Vangelo: i discepoli a Emmaus riconobbero il Cristo dall'atto dello spezzare il pane («cognoverunt Eum in fractione panis», *Lc.* 24, 35).

<sup>25</sup> *purgano... rei*: l'immagine del «crociuolo» e della pena come «purgazione dell'infamia» diviene un punto centrale in Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § XVI (*ivi*, pp. 184-85).

<sup>26</sup> *canape*: cfr. *Osservazioni sulla tortura* (*ivi*, p. 96 n. c.).

<sup>27</sup> *cavità Glenoide*: in anatomia la superficie delle articolazioni.

<sup>28</sup> *Regina Tormentorum*: ossia il tormento per eccellenza, quello che tutti supera in atrocità. Come è stato segnalato (Capra), l'espressione si ritrova anche nell'indovinello del *Mal di milza* (1764): «Io sono una regina ed abito fra gli sgherri, purgo chi è macchiato, e macchio chi non è macchiato, son creduta necessaria per conoscere la verità, e non si crede a quello, che si dice per opera mia. I robusti trovano in me salute, e i deboli trovano in me la rovina. Le nazioni colte non si sono servite di me, il mio impero è nato nei tempi delle tenebre, il mio dominio non è fondato su le leggi, ma sulle opinioni d'alcuni privati. Taluno oserà dire che il nome dell'indovinello è la *tortura della corda* detta *Regina tormentorum*».

non è sprovveduto da noi di tutti i soccorsi necessarij per essere veridico; qui da noi abbiamo l'umanità di purgarlo quando egli sia tinto d'infamia; ma ne' stati di quelle infelici Nazioni un infame resta sempre un infame. Le lagrime vengono alle ciglia in vista d'una sì barbara ed implacabile Legislazione! Ma per poco diasi tregua ai violenti affetti e pongansi pure in chiara luce le innettissime ragioni colle quali pretendono i novatori di difendere un sì mostruoso sistema. Dicon dunque costoro o il delitto è incerto o il delitto è certo; s'egli è incerto è cosa ingiusta porre al tormento un cittadino che forse è innocente; che s'egli è certo è cosa inutile,<sup>29</sup> poiché la confessione del reo anche per pratica nostra non è necessaria; poiché non può obbligarsi mai un uomo a rinunziare all'inalienabile diritto naturale della propria difesa;<sup>30</sup> poiché l'accusatore deve essere essenzialmente una persona distinta dall'accusato; poiché finalmente di tutte queste ragioni noi medesimi mostriamo d'intenderne la forza risguardando per nulla la confessione fatta ne' tormenti, se non venga ripetuta fuori de' tormenti medesimi. Chi difende la buona causa non teme di porre nella più chiara luce le difficoltà degli avversarj; e quali difficoltà che un soffio di vento abbatte a terra! Se i cittadini innocenti non devono essere esposti alla tortura, converrà dire che i cittadini innocenti non debbino mai avere il mal di capo, la febbre, la Podagra e tutta la infinita lista de' mali compresi tra l'*Apoplessia* e l'*Aura convulsiva*;<sup>31</sup> ma i cittadini in-

<sup>29</sup> o il delitto... inutile: come ha notato Venturi, il paragrafo XVI del *Dei delitti e delle pene* (cfr. *ivi*, pp. 183-84) riprende l'argomento che Pietro aveva adoperato nell'*Orazione*, e che ritornerà nelle *Osservazioni sulla tortura*. Già Agostino, nel *De civitate Dei* (XIX, 6), aveva osservato che il supposto reo, «quando gli si domanda se è colpevole, viene torturato, e da innocente paga la pena certa per un delitto incerto».

<sup>30</sup> a rinunziare... difesa: il medesimo concetto si ritrova in Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § XI.

<sup>31</sup> *Aura convulsiva*: malattia immaginaria, sulla quale già Vianello

nocenti hanno di questi mali; dunque i cittadini innocenti è falso che non debbino essere posti alla tortura. Ecco rovinata la metà dell'argomento cornuto,<sup>32</sup> or vengo Signori miei all'altro corno. E qui rispondami l'avversario se perché la Tortura non è necessaria crede che sia buona logica il dire ch'ella non deve usarsi? Dunque non essendo necessario ch'io risponda alle sue difficoltà dovrei non rispondervi? ma no ch'io voglio rispondervi; e dirò che citarmi il *Dritto naturale* egli è un ricorrere a una chimera combattuta da tanti valenti uomini, e ultimamente dall'intero Parlamento di Parigi nella condanna del velenoso<sup>33</sup> libro dell'*Emile*, per tal modo che non vi essendo l'allegato diritto cade ogni ragione che da esso voglia mai dedursi. Che la persona dell'accusatore debba essere divisa da quella dell'accusato non lo neghiamo; ma si ricordi l'avversario che sono appunto nel microcosmo dell'uomo due persone morali la parte inferiore e la parte superiore; la prima comanda sino ai trent'anni, l'altra il rimanente della vita, onde non vi può essere assurdo se nell'uomo medesimo risedano l'accusatore e l'accusato poiché vi risiedono il comandante e il ribelle. Ed ecco sfrantumato in polve il colosso de' sofismi che tanto arditamente si propongono. Italia fortunata in cui si conserva in tutta la forza virginale<sup>34</sup> l'impero della Tortura, lascia o bella Italia che gracchino gli Oltremonta-

rimandava alle note autografe di Verri nell'esemplare del *Gran Zo-roastro, ossia astrologiche previsioni per l'anno 1758* consultabile ora presso l'Archivio Verri: «...questo lunario piacque e fece il bene di dare del ridicolo all'aura convulsiva, malattia non registrata da alcun autore medico e per cui il dottor Biumi faceva stare a letto mia madre da 14 anni».

<sup>32</sup> *cornuto*: composto di due corni, ossia di due parti.

<sup>33</sup> *velenoso*: pernicioso, con allusione agli effetti del libro di Rousseau l'*Emile ou de l'éducation* (1762), citato anche in precedenza.

<sup>34</sup> *virginale*: intatta, non incrinata da alcuna nuova disposizione.

ni, e che gl'Inglesi, e i Brandeburghesi<sup>35</sup> vantino l'esattezza della loro giustizia criminale senza tormenti; lascia che tutte le Milizie d'Europa s'uniscino a declamare col proprio esempio contro i tormenti; lascia che gli eruditi ti rinfaccino le Leggi stesse Romane oggetto della tua adorazione, Leggi nelle quali altro veramente non manca che quella della Tortura per gli uomini liberi; e malgrado il rumoreggiare di tante voci stà ferma e imperterrita nell'amore della Tortura; tortura che dando il privilegio ai Dottori di non provarla quand'anche fosse inutile per la giustizia sarebbe sempre utilissima per il decoro che fa cadere sulla Laurea; tortura la quale o diasi *ut afficiat*, ovvero *super aliis et complicibus*.<sup>36</sup> è sempre un atto sacro alla umanità tolto il quale sarebbe pure distrutta la gloria de' due celebri scrittori *Bosso* e *Claro*<sup>37</sup> sulle private opinioni de' quali si lussano le ossa e si amputano le membra di questi fortunati cittadini.

Ma troppo a lungo m'avvedo v'ho io trattiene Ri-veriti Signori su queste vanissime curiosità, e tempo è egli ormai che la orazione mia rivolga alla Giurisprudenza, Donna e Signora di questa beata regione, a quella divina Giurisprudenza che *Vulpiano*<sup>38</sup> definisce la scienza delle umane e delle divine cose, *Divinarum, humanarumque rerum scientia*, a quella benefica Giurisprudenza alla quale in conseguenza si deve il nome

<sup>35</sup> *Brandeburghesi*: gli abitanti della Prussia-Brandeburgo, dove Federico II aveva abolito la tortura.

<sup>36</sup> *ut afficiat... complicibus*: formule di rito utilizzate anche nel processo agli untori del 1630. La tortura viene esercitata sul supposto reo per punirlo oppure per indurlo a confessare i nomi dei complici.

<sup>37</sup> *Bosso... Claro*: cfr. *Osservazioni sulla tortura*, nn. 152 e 163.

<sup>38</sup> *Vulpiano*: il giureconsulto romano Domizio Ulpiano, vissuto tra la fine del secolo II e l'inizio del III, uno dei massimi rappresentanti della giurisprudenza compilatoria ed enciclopedica. Il *Digesto* giustiniano è composto per un terzo di frammenti tratti da Ulpiano.

d'Enciclopedia, e si devono a giusta ragione le cariche tutte. E per formarvi una limpida idea delle eterne obbligazioni che avete a questa incomparabile Giurisprudenza date meco Signori per poco un'occhiata a que' luttuosi tempi della città vostra, ne' quali sessanta mila commercianti vivevano fralle vostre mura, orgogliosa schiatta di uomini i quali raunati<sup>39</sup> in Consiglio osavano dettare le Leggi senza aver più riguardo per i Giureperiti di quello che li uomini sani e robusti ne abbino per i Medici; veggansi la confusione e il disordine d'una sterminata moltitudine di trecento mila Abitanti, che passeggiavano urtandosi per queste strade, accoltisi lo strepito incessante di innumerevoli Telai che per ogni parte erano sparsi in settanta Fabbriche di Lanificio, veggansi i poveri Giureperiti scarmi<sup>40</sup> e logori errare confusi col volgo esclusi da tutte le cause di commercio per legge statutaria, esclusi dallo stipulare i contratti, i quali senza notaj e senza testimonj su un informe pezzo di carta a guisa di lettere di cambio avevan fede; veggansi i concorsi de' creditori miseramente estinti in pochi giorni colla divisione delle sostanze in ragione del credito secondo quell'orribile statuto *compartiantur equaliter nulla habita ratione cartae, temporis, vel privilegii*,<sup>41</sup> e così seppellite miseramente sotterra le *Poziorità*,<sup>42</sup> gl'*Istromentarj*,<sup>43</sup> i *Chirografarj*,<sup>44</sup> la Legge

<sup>39</sup> *raunati*: radunati, riuniti.

<sup>40</sup> *scarmi*: deperiti, macilenti.

<sup>41</sup> *compartiantur... privilegii*: «si dividano equamente senza alcun riguardo per documenti scritti, tempi e privilegio». Si riferisce agli statuti stampati nel 1480, che nelle *Memorie storiche sulla economia pubblica dello Stato di Milano* Verri definì «leggi nostre originarie» (Venturi).

<sup>42</sup> *Poziorità*: precedenza di tempo o di diritto.

<sup>43</sup> *Istromentarj*: registro di atti.

<sup>44</sup> *Chirografarj*: come chiosa Venturi, «quel creditore che non ha un atto pubblico o altra scrittura privilegiata in forza della quale possa competergli ipoteca per il suo credito, ma solamente una semplice scrittura privata e quindi soltanto azione personale contro il suo debitore».

*Scripturas*<sup>45</sup> e simili ingegnosi amminicoli che aguzzano l'ingegno e somministrano materia alle questioni più utili di tutte; veggasi la Nobiltà avvilita e degradata a segno che non aveva persino erubescenza<sup>46</sup> a far tessere le Lane per suo conto, ed in sua Casa; veggasi in una parola l'universal corruzione introdotta negli animi de' cittadini dall'avidità del denaro in guisa da sostituire con eterna vergogna il decoro della povera loro Patria rendendola sporcamente<sup>47</sup> salariata de' Veneziani dai quali (convien pure ch'io lo dica) i Milanesi ricevevano ogni anno il vilissimo pagamento di cento venti mila zecchini. Dolorosa memoria! Mostuosa cecità! Qual riposo, qual quiete trovar mai in una città discesa a sì misero stato, dove ora a' Principi veniva in capo di fabbricare uno Spedale, ora un magnifico Tempio, ora altro pubblico edificio! Qual pace o ristoro trovar poteasi in una città dove ogni giorno venivansi a stabilire le forestiere famiglie, dove la misera plebe doveva co' sudori della sua fronte scavare i canali per condurre le acque alla città, e facilitare il trasporto de' viveri, dove finalmente per dir tutto in poche parole l'odio comune era sì fattamente stabilito che correva il terribile proverbio che conveniva distruggere Milano per veder risorgere il commercio d'Italia!

Da quella meraviglia che scorgo espressa ne' vostri volti Signori miei ben io m'aveggo che questi atroci fatti della vostra storia domestica vi sono stati prudentemente sin ora nascosti in buona parte; ma l'argomento mio m'ha imposta la legge di svelarvi le piaghe antiche acciocché benediceste nell'intimo del vostro cuore la saluberrima la providissima Giurisprudenza per di cui mezzo siete a più pura vita risorti. In fatti a chi altri

<sup>45</sup> *Legge Scripturas*: fa parte del *Digesto* (8, 18, 11).

<sup>46</sup> *erubescenza*: rossore, vergogna.

<sup>47</sup> *sporcamente*: vilmente, vergognosamente.

mai attribuire potrebbesi il rimedio portato a questi mali enormi se non se alla nostra Enciclopedia? Appena questa rovinata Provincia cadde in mano della Spagna che alcuni Giureperiti, alla testa de' quali era il famoso presidente Sacco,<sup>48</sup> pensarono alla riforma, e ciò si fece col Codice delle *Nuove Costituzioni* codice sacro, codice benemerito a cui dobbiamo tutt'i massimi vantaggi che c'innalzano al dì d'oggi sulle altre Nazioni. Risvegliate per poco la cortese attenzion vostra Signori che or ora c'ingolfiamo nel grande Pelago della nostra felicità.

Sogliono le altre Nazioni d'Europa avere de' Giudici bensì; ma Giudici servi e dipendenti dalla legge; col nuovo Codice si pone per fondamento nel Milanese che vi sia un corpo di Giudici padroni della Legge e questo è il *Senato* cui spetta il giudicare delle sostanze, della vita, della fama de' cittadini o secondo la Legge, o contro la Legge, o fuori della Legge, o seguendo o non seguendo le formalità prescritte dalla Legislazione. E dove troverassi mai Signori miei, al mondo una Città che possa vantarsi d'avere un corpo così augusto che sia più augusto della Legge medesima come lo abbiamo noi? *habeatque idem Senatus auctoritatem infirmandi, confirmandi, tollendi et concedendi etiam contra Statuta et Constitutiones.*<sup>49</sup> Oh gran Senato! Oh grande prerogativa o Milanese della vostra Città! I poveri vostri antenati erano pur digiuni nella Giurisprudenza quando stabilirono quella inettissima Legge che *verba Statutorum servantur ut jacet littera*,<sup>50</sup> né sapevano che

<sup>48</sup> *Sacco*: Giacomo Filippo Sacchi, autore delle Nuove costituzioni approvate da Carlo V nel 1541.

<sup>49</sup> *habeatque... Constitutiones*: «abbia lo stesso Senato l'autorità di annullare, confermare, togliere e concedere anche contro gli statuti e le costituzioni».

<sup>50</sup> *verba... littera*: «le parole degli statuti siano osservate alla lettera».

*littera occidit, spiritus autem dat gratiam.*<sup>51</sup> Venne finalmente lo spirito, quel ben augurato spirito curiale che vi riscosse, che vi illuminò, che fece conoscere il decoro d'un Tribunale maggior delle Leggi, d'un Tribunale che in questo senso può chiamarsi illegittimo, d'un Tribunale il quale riunendo in sé le due Persone del Legislatore e del Giudice fa vedere la fallacia dell'opinione del cancelliere Francesco Bacone<sup>52</sup> e del Presidente Montesquieu<sup>53</sup> i quali osarono asserire che dovunque queste due persone trovinsi riunite ivi è il vero Dispotismo.<sup>54</sup> E qui di nuovo esclamare m'è forza oh gran Senato, oh augustissima adunanza, adunanza sciolta da ogni legame, adunanza che giudica *ex informata conscientia!*<sup>55</sup> Oh gran Senato presso cui acciocché i casi decisi non pregiudichino mai a quelli da decidere con saggio accorgimento non fanno peso le decisioni già fatte, la quale adunanza di virtuose prerogative chiamasi in Greco *Epicheja*.<sup>56</sup> Oh gran Senato che non giudica come i Senati, bensì come Dio, *Senatus judicat tamquam Deus*,<sup>57</sup> cioè *tamquam Deus* non dando mai ragione delle proprie sentenze; poiché se desse ragione gliene resterebbe tanto meno per lui, e non è mai soverchia la ragione in un Tribunale di Giustizia; *judicat*

<sup>51</sup> *littera... gratiam*: «la lettera uccide, lo spirito dà la grazia». Riprende ironicamente la nota citazione di S. Paolo «littera occidit, spiritus autem vivificat» (2 Cor 3,6).

<sup>52</sup> *Francesco Bacone*: il filosofo inglese Francis Bacon (1561-1626), autore del *De dignitate et augmentis scientiarum*, che aveva proposto tra i primi una concezione del diritto fondato sulla giustizia universale e l'utilità pubblica.

<sup>53</sup> *Montesquieu*: cfr. *Osservazioni sulla tortura*, n. 204.

<sup>54</sup> *che dovunque... Dispotismo*: cfr. Rousseau, *Contrat social*, II, 5. Montesquieu, *Esprit des Lois*, XI, 6. Lo ribadisce Beccaria in *Dei delitti e delle pene*, § III.

<sup>55</sup> *ex informata conscientia*: «secondo cognizione dei fatti».

<sup>56</sup> *Epicheja*: in greco moderazione, disposizione alla clemenza.

<sup>57</sup> *Senatus... Deus*: «il giudizio del Senato è pari a quello divino».

*tamquam Deus* ad imitazione dei giudizi di Dio col fuoco, coll'acqua, col duello,<sup>58</sup> e coi dadi, i quali come c'insegnano le storie chiamavansi pure *Judicia Dei*.

Questo adorabile corpo era in principio composto di tre ordini di persone, di Ecclesiastici, di Militari e di Dottori e forse ciò si fece per non urtare di fronte la pubblica ignoranza; ma poco a poco dissipate le di lei tenebre gli Ecclesiastici e i Militari dovettero lasciare il campo libero ai Giureperiti,<sup>59</sup> cosicché tutta di Enciclopedisti è composta al dì d'oggi quella Divina adunanza. E qui non vi dispiaccia, Riveriti Signori, di far meco qualche più intima osservazione sulla natura di questo Corpo animatore della Patria vostra. Ne' Paesi che si pretendono colti, ma che a parer mio non lo sono, viene vietato al Giudice l'accogliere in sua casa i litiganti, i quali poiché fra di loro hanno concertato il fatto, si presentano co loro avvocati al Tribunale dove esponendo ciascuno le ragioni vengono posti i Giudici in caso di proferire la sentenza; ma in questa illuminata Patria vostra non temesi, a ragione, veruna corruzione ne' Giudici, perciò i litiganti passeggiano più volte dalla casa d'un Giudice all'altro; ed acciocché non si dica che la bugia non sia un peccato (e tal non sarebbe se non fosse libera) si lascia la libertà a ciascuno di rappresentare il fatto come vuole; finalmente come non mai bastantemente si tiene in uso e in esercizio la divina nostra Giurisprudenza, così s'è stabilito che tante aringhe e tante informazioni si facciano quanti sono i Giudici che hanno voto

<sup>58</sup> *ad imitazione... duello*: il passo viene ripreso quasi alla lettera da Beccaria nel paragrafo sulla tortura (*ivi*, p. 182).

<sup>59</sup> *dovettero lasciare... Giureperiti*: «Il senato di Milano, nella originaria costituzione di Luigi XII del 1499 comprendeva 2 prelati, 4 militi, 11 giureconsulti. Nella riforma di Carlo di Borbone, capitano generale di Spagna del 1527 furono aboliti i prelati e si ridusse a 4 militi e 12 giureconsulti; infine nelle Nuove Costituzioni risultò composto solo di giureconsulti» (Vianello).

nel tribunale, dal che poi ne viene l'onorata mercede d'uno Zecchino per ogni volta ai dotti curiali. Le sentenze, o per dir meglio servendomi della comune espressione gli *oracoli* del Senato si hanno colla vile moneta di cento Doble<sup>60</sup> per articolo, e l'anatomizzare questi articoli dipende dal Senato medesimo da cui alcune liti riduconsi talvolta come la spina del dorso nel corpo umano; dal che ne viene lo stabilimento universale del retto criterio di verità che per detto anche de' moderni consiste nella esatta divisione delle cose *divide et impera*. Due classi poi, attenti Signori miei, due classi sono de' Senatori altri sono i Senatori invisibili, altri i Senatori visibili. Gl'invisibili sono i signori Tiraquel, Mantica, Menocchio, De Lucca, e Raffaele Fulgoso<sup>61</sup> (quest'ultimo ha grande influenza su i maschi delle femmine) e questi Senatori invisibili sono i veri Senatori che interpretano la legge. I Senatori poi visibili, quando non abbiano qualche Epicheja contraria, raccolgono i voti degl'Invisibili e distendono la sentenza.

Con qual profonda sapienza sia fabbricato sì bel sistema lo dica chi ha fior di senno in capo; lo dica la voce de' litiganti i quali restano in un salutare timore sebbene abbino in favore i testi letterali delle Leggi; lo dica la Università celebre di Pavia, dove per le attente cure del Senato non è mai giunta la corruzione che i

<sup>60</sup> *Doble*: cfr. *Osservazioni sulla tortura*, n. 95.

<sup>61</sup> *Tiraquel... Fulgoso*: nell'ordine il giurista francese André Tiraqueau (1480-1558); il cardinale e auditore di Rota Francesco Mantica (1534-1614); Giacomo Menocchio (1532-1607), professore a Pisa, Pavia e Padova e poi consigliere a Milano, autore dei consultatissimi *consilia* ricordati anche da Alessandro Verri nel *Ragionamento sulle leggi civili* («Il Caffè», cit., t. II, pp. 571-606); il cardinale Giambattista De Luca (1614-1683), autore del *Theatrum veritatis et iustitiae* (1669-1677), che ebbe anche una traduzione in italiano dal titolo *Il dottor volgare* (1678); il giureconsulto Raffaele Fulgoso (1367-1427), professore di diritto civile, autore di commenti al *Digestus vetus* e al *novum* e di una raccolta di *consilia*.

moderni hanno tentato di spargere nelle Scienze, dove la Medicina, la Fisica e le pericolose scienze Matematiche proscritte da Giustiniano e tutte le altre frivole cognizioni dell'orgoglioso ingegno degli uomini vengono contenute in quell'aurea mediocrità tanto celebrata dagli antichi Filosofi, e in quella salutare moderazione per cui si obbedisce al precetto del *ne quid nimis*,<sup>62</sup> ed al consiglio del *non plus sapere quam oportet sapere*.<sup>63</sup> Perciò in questa Provincia non vedonsi quelle scandalose Meridiane le quali altrove s'incontrano persino nelle Chiese con universale raccapriccio de' Fedeli, meridiane, empie Meridiane ricoperte di Leoni, di Tori, di Granchi, d'Arieti e simili bestiali avanzi del Gentilissimo.<sup>64</sup> Perciò da due mila anni a questa parte non v'è chi sappia precisamente in qual parte del Globo sia riposto Milano. Perciò un temerario che anni sono ardì formare il sedizioso disegno di pubblicare la Carta Topografica del Milanese fu colto a tempo e posto in carcere servì d'esempio agli altri.<sup>65</sup> Tanto è vero Signori Riveriti che il secreto è l'anima degli affari. Oh previsione ben accertata! Oh profonda sapienza! Oh sublime Politica! Oh beata ragione sotto l'impero della Giurisprudenza!

Né qui ancora hanno fine le beneficenze o Milanesi che sono piovute sopra di voi col Codice delle Nuove Costituzione, che se a quello siamo debitori dell'odierno spirito dell'Augusto Senato, a quello di più dobbiamo riferire la sublimità a cui la natura umana è sollevata fra di noi. Eccomi alla prova. Vorrebbe la corrotta natura che un padre non fosse sordo

<sup>62</sup> *ne quid nimis*: «niente di troppo». L'espressione latina deriva da Terenzio, *Andria*, I, 1, 34.

<sup>63</sup> *non plus... sapere*: «non sapere più di quanto occorre».

<sup>64</sup> *Gentilissimo*: delle superstizioni dei gentili, vale a dire dei pagani.

<sup>65</sup> *un temerario... altri*: secondo il Vianello si tratterebbe del celebre incisore Marcantonio dal Re, autore di una pianta di Milano (1734).

ai gemiti d'un figlio benché bandito quando di mezzo inverno venisse a notte oscura a cercare ricovero nella Casa Paterna: ma gridi pure la corrotta natura sin che vuole, la Nuova Costituzione condanna a morte il Padre che accolga il figlio. Vorrebbe la corrotta natura che la Legge punisse gli atti esterni e non soli pensieri, ma la Nuova Costituzione vuole che i Milanesi sieno buoni nel fondo del loro cuore, perciò condanna providamente a morte chi ha semplicemente pensato d'uccidere, anzi di più chi è stato informato<sup>66</sup> di questo pensiero. Vorrebbe la corrotta natura che andasse a morte un sicario, ma non già chi abbia semplicemente promesso di esserlo forse anche per impedire che durante il bollore<sup>67</sup> delle passioni non se ne dia ad altri la commissione; ma la Nuova Costituzione sublima l'uomo e condanna a morte chi semplicemente abbia promesso. Vorrebbe la corrotta natura che fosse punita la donna che ha deliberatamente privata la Patria d'un cittadino procurandosi l'aborto; la Nuova Costituzione innalza alla perfezione la Donna e la condanna a morte quando per inavvertenza sebbene non per suo disegno abbia dato cagione all'aborto. Vorrebbe la corrotta natura che un cittadino che non turba l'ordine della Società si lasciasse in vita quand'anche per ventura avesse commessa azione venerea con una Ebreja; la Nuova Costituzione condanna a morte il cittadino, e qui notate Signori come i Saggi Legislatori sotto la direzione del celebre Sacco abbino preservato i membri tutti de' Milanesi

<sup>66</sup> *informato*: animato, influenzato. La distinzione tra disegno criminale, tentativo e crimine è messa in luce dal filosofo inglese Francis Hutcheson (1694-1746) nel *System of Moral Philosophy* pubblicato postumo nel 1747. Secondo Hutcheson, «il disegno criminale che non ha principio di esecuzione non deve essere punito, mentre il tentativo merita la stessa pena del delitto tentato» (Tarello).

<sup>67</sup> *il bollore*: l'impeto, la violenza.

dalla Giudaizzazione, e di più, obbligando i lascivi avanti di commettere le loro impudicizie a chiedere la fede del Battesimo fanno che si ravvivi alla mente la memoria di quell'Augusto Sacramento, e la divina sua istituzione onde i carnali si liberano dalla tentazione e restano col solo peccato del desiderio. Venga l'Asia, venga l'Affrica, venga l'America, venga l'Europa tutta, e produchino se tanto possono un vero capo d'opera paragonabile alla Nuova Costituzione.

So che alcuni sfaccendati critici credettero di trovare mal proporzionate le pene ai delitti<sup>68</sup> nel sacro nostro Codice e ciò particolarmente paragonando la pena di morte decretata al peccato coll'Ebreia e la sola fustigazione decretata al Padre che prostituisce la propria figlia: come mai, dicevano costoro, un infame cittadino il quale abusando del diritto che gli ha confidato la Legge per ben educare la figlia lo rivolge contro di essa per farle rinunziare alla Religione, alla virtù; come mai un infame cittadino che rende per sempre disonorata una innocente, e che lacera il legame della pubblica onestà colla più prepotente ingiustizia, come mai dovrà essere men punito dell'altro che nel bollore del sangue ha dimenticato di riconoscere la fede del Battesimo? Lungi lungi o profani o superficialissimi critici! E non vedete come la Legge dell'Ebreia assicura la pubblica continenza? Ora qual meraviglia se un delitto che più non può commettersi resti leggermente punito dalla Legge, come di Licurgo<sup>69</sup> si narra il quale nessuna pena decretar volle contro i Parricidi riguardando quell'azione impossibile in pratica ad avvenire!

Ma lasciamo le infelici opposizioni dei pretesi begl'ingegni, e ritorniamo ancora un momento all'aureo no-

<sup>68</sup> *mal proporzionate... delitti*: l'argomento sarà poi sviluppato da Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, § XXIII.

<sup>69</sup> *Licurgo*: antico legislatore spartano la cui cronologia è incerta.

stro Codice in cui stà inserita la legge che proibisce sotto pena di morte ad ogni Milanese di stabilirsi altrove, Legge adorabile e sagacissima fatta non già come sembra a primo aspetto per ritenere veramente i cittadini de' quali in fatti due buoni terzi sono partiti dopo la pubblicazione della Legge medesima. Sapeva il celeberrimo nostro Sacco che un tale delitto non può commettersi che fuori de' confini dello stato, e che i delitti ivi commessi non avendo il delinquente nelle mani non si possono punire; ma la penetrazione<sup>70</sup> della Giurisprudenza volle con questa raffinatissima Legge distogliere gli estranei dal venire a piantarsi<sup>71</sup> fra di voi facendo ad essi accortamente credere che fra di voi si viva così male, che per evitare la desolazione de' sudditi vi voglia niente meno che il terrore dell'ultimo supplicio, e così siete posti in sicuro da non dover mai dividere il vostro pane cogli estranei.

Finalmente si pose il colmo alla grand'opera delle Nuove Costituzioni coll'assoggettare i commercianti in tutte le cause ai Giureperiti, e dichiarando che qualunque cittadino venga accusato d'aver offeso un Giureperito non possa difendersi che in carcere sulla norma dei rei di delitto capitale. Così restò stabilita la venerazione alla Toga onde la scienza sublime del Foro s'è innalzata come era di ragione sulle altre ed ora riceve gli onori, e gl'inchini del felice Popolo che applaude alla Maestà Togata e gode sotto l'ombra di essa nel silenzio, nell'ammirazione, e nella oscurità la vita precaria che con atti di continua clemenza gli lascia godere. Ma per giungere a questo sublime grado di felicità indispensabil cosa era il disfarsi de' commercianti, meccanica<sup>72</sup> schiatta di uomini che seco sempre strascina un malnato genio opposto alla cieca subordinazione madre della pubblica tranquillità; schiatta di gente

<sup>70</sup> *penetrazione*: raffinato intuito, intelligenza.

<sup>71</sup> *piantarsi*: radicarsi, stabilirsi.

<sup>72</sup> *mecanica*: vile, bassa.

libera, arrogante, avida del guadagno, e sopramodo impaziente delle formalità sante del Foro. Come liberarsi da questo membro viziato della Nazione? Pericolosa cosa era l'esiglio, pericolosa ogni aperta violenza. Ah genio beato della Giurisprudenza tu fosti quello che rendendo arbitraria ogni ragione cominciasti a far vacillare il potente nemico; tu fosti quello che dando vita e moto ai concorsi de' creditori, sottoponendo al Gallo ed al Cavallo ed al Senato gli ostinati commercianti, diminuisti l'attività del loro impeto; tu fosti quello che lasciando imporre al Commercio il gioco dell'Estimo del Mercimonio, lasciando esercitare arbitrarie vessazioni su i tribuni alle Dogane smungesti quel sangue traditore che animava quelle perfide vene; tu quello fosti che stimolando il Collegio dei Dottori, e il Corpo della Città dirigesti la penna ne' loro decreti pe' quali restò escluso dagli onori della nobiltà ogni commerciante; tu in somma Divino genio tu solo fosti quello che costringesti a fuggire questi nemici interni e seco loro strascinare la lunga schiera de' vizi che avevano resa obrobriosa la memoria de' trasandati tempi.

Mirate que' miserabili rifugiati sullo Stato Veneto, quegli dico, che tuttora menano bassamente la vita tessendo le lane, quegli che ora per voi lavorano e vivono per alcuni milioni che voi mandate loro ogni anno; quegli, sì quegli sono i traditori che altre volte nutrivate o Milanesi nel vostro seno; eccoli ridotti nello stato di dipendenza, eccoli resi precarj, e chi ha fatto mai sì giovevole cambiamento se non la Giurisprudenza! Mirate queste vostre strade libere alla salubrità del passeggio, i fitti delle case resi più discreti, l'ordine la tranquillità universale e chi vi ha procurati o Milanesi tutti questi beni se non se la Giurisprudenza! Mirate quelle altere nazioni, l'Inghilterra, la Francia, la Germania occupate a tessere panni e stoffe per voi; chi ve le ha rese vostre ancelle, e vostre salariate, chi ha innalzata la gloria vostra sopra di esse a un grado sì Sublime se non se la Giurisprudenza!

Questa benefica Giurisprudenza quasi rugiada fecondatrice s'è poco a poco andata dilatando, onde il Magistrato Camerale altre volte composto chi sa come di povera gente che intendeva le Finanze ora finalmente è composto tutto di Dottori i quali colla Giurisprudenza alla mano regolano i fiumi, i Canali, i Tributi, le Gabelle, le Monete e l'Annona. Da questo rispettabile corpo sono uscite ottantotto Leggi Monetarie da un secolo e mezzo a questa parte le quali formano una collezione unica forse in Europa. Da questo rispettabile corpo si mantengono in vigore le sapientissime Leggi della Nuova Costituzione sull'Annona le quali proibiscono sotto pena di morte l'esportazione de' Grani; leggi combattute, lo so, da i novatori moderni, ma leggi sante e providissime, poiché s'egli è pur vero che non conviene, come suol dirsi, cambiare il certo per l'incerto, chiara cosa è che conservando i Grani nel vostro Stato non potrete mai perire di fame, laddove o Milanesi se vi lasciaste miseramente sedurre dal denaro, potrebbe venire la carestia e la distruzione della vostra Patria. E a chi dovete voi la raffinazione<sup>73</sup> di questi lumi se non se alla Giurisprudenza!

Né qui degg'io tralasciare di fare onorata menzione della Congregazione dello Stato, cioè di quell'adunanza di Giureperiti che rappresenta tutto lo Stato di Milano; valorosa benemerita Congregazione la quale con animo invitto seppe sostenere la guerra contro il pernicioso progetto di uguagliare i Tributi alle facultà di ognuno; il che pure disgraziatamente fu fatto da que' Toscani che seco loro portarono le perniciose massime della loro Patria. Oh *censo del Sale*, *Tasso della Cavalleria*, *Diaria*, *Diarietta* nomi sacri un tempo, oh *Civile*, *Rurale*, *Interessati*, *Liberati*, oh *punti*, oh *segni*, oh *medaglie*, oh *Buoi*, oh *Fuochi*, oh *Cammini*, oh *Teste*, oh *mezze Teste*, oh *bocche*, oh *mezze bocche*, oh *teste vive*, oh *teste morte*, oh

<sup>73</sup> *raffinazione*: perfezione.

*pertiche, oh mezze pertiche, oh eguaglianze, oh capissoldi, oh preziosissimi monumenti tutti barbaramente distrutti ed atterrati al suolo! Sventurata Congregazione vengon le lagrime agli occhi rimembrando il caso atroce, sfugge il pensiero al doloroso oggetto, e la memoria si rimescola in vista di quella funestissima epoca della più perniciosa e indelebile novità che accader potesse a questo stato! Pure la guerra sostenuta per quasi un mezzo secolo a che altro attribuirassi ella mai se non se al vigore della Forense Giurisprudenza la quale osò attaccare il nemico Progetto sino entro i penetrati della Geometria disputando arditamente contro il velenoso uso della *Tavola Pretoriana!*<sup>74</sup> Fu vinta è vero la Congregazione; ma la vittoria lasciò presso i posteri indeciso qual fosse maggiore la gloria fra il vincitore e il vinto.*

Di tanto è capace la Divina Giurisprudenza e ben a ragione o Milanesi voi confidate ad essa tutte le pubbliche amministrazioni, ben a ragione sono nelle di lei mani i banchi Pubblici ove s'odono rimbombar le Aule de' sacri nomi ignoti al volgo di *Cartulario, Locatario, Quadernerio, Retrodati, Dato, Adeala, Abbocazione* e simili, voci tutte di buon augurio, le quali sebbene non abbino impedito che il Banco nello scorso secolo per le vicende de' tempi sia comparso fallito, pure al dì d'oggi fanno che la plebe di Milano contribuisca giuliva circa due annui milioni a quella *Illustrissima Mensa*. Di tanto, lo ripeto, è capace la Divina Giurisprudenza, e ben a ragione o Milanesi la Carne, il Pane, le Uova, le Candele, il Burro, e simili vengono fra di voi regolate dalla Giurisprudenza del Vicario di Provvisione carica che ne' tempi delle antiche tenebre davasi ai cittadini, ma che poi illuminati che foste con savissimo accorgimento riservate ai soli Dottori.

<sup>74</sup> *Tavola Pretoriana*: «strumento che consente di tracciare su carta la rappresentazione di una porzione di terreno contemporaneamente alla rilevazione sul posto» (Battaglia).

Deh lasciate, Riveriti Signori, lasciate che un momento ancora mi pascoli della beata visione del mirabile sistema in cui siete avvolti; lasciate ch'io contempi la bella schiera de' Causidici i quali sotto nome di *Cancellieri* o di Sindici stanno alla Testa di tutti i vostri corpi mercantili, e di tempo in tempo gli stuzzicano a far decidere qualche *articolo* Legale, il che impedisce che non cadino nella Letargia dell'ozio gran Padre de' vizj tutti, il che mantiene lo spirito del corpo; il che finalmente produce una perenne circolazione della specie dalle mani de' vili commercianti in quelle dei Causidici, Sollecitatori, Notaj, Attuarj,<sup>75</sup> Scrittori, Giudici, Fiscali, Questori, e Senatori; con che si mantengono con decoro ducento settantotto Causidici registrati; così vivono secento trentuno Notaj, il che forma il numero di novecento nove curiali ai quali aggiungendo gli Avvocati e Giureconsulti di prima sfera e la folta turba degl'inservienti alle Liti non registrati ascenderà il numero a mila e cinquecento Professori della Scienza Enciclopedica la quale difende il lustro, la gloria, e il buon nome della Patria vostra.

Oh beata Giurisprudenza, oh fortunata Regione in cui per salvezza degli uomini sei tu piantata! Oh beate le secento lire che si spendono a Pavia! Beati i due falsi giuramenti che vi si fanno! Beate le due liste di carta lunghe tre piedi e larghe sei pollici che si ricevono con due ragioni da dubitare e due ragioni da non dubitare! Beate le due porte per dove passando si fanno le due riverenze! Beati i due siti dove due volte si sede e due volte si alza! Beati i due sillogismi che vi si pronunziano! Beati i Pifferi, e le Trombe che danno fiato alla pubblicazione<sup>76</sup> d'un dottore! Per queste Beattitudini passando un cittadino come potrà non essere

<sup>75</sup> *Attuarj*: cancellieri, notai degli atti giudiziari.

<sup>76</sup> *pubblicazione*: proclamazione pubblica.

utile a sé, alla Famiglia, alla Patria, al Mondo tutto! Ah se v'è alcuno che da sì dolce spettacolo non sia commosso, venga e regga se può alla interna gioja che malgrado la durezza del cuore si fa pur sentire nell'animo di tutti quando si vedono volare i salami, le pagnotte e le ricotte dalle finestre d'una Casa dove un giovane con cinquecento sessantaquattro lire, con settecento ottanta nove visite e con cento anni di tranquillità ne suoi Antenati ha provato di essere un buon Giudice!<sup>77</sup> Ivi al suono de' Giureperiti oricalchi<sup>78</sup> bevono i Nobili le limonate, mangiano i confetti ed accompagnano al Collegio il Candidato con un ordine, con una gravità che non hanno esempio altrove. Ivi il giovane candidato per eccesso di modestia prega uno che lo lodi in Latino, ed invita l'Augusto Senato, acciò sospendendo le brighe superflue del suo ministero venga a servire di documento autentico alle sue lodi; finalmente riceve la Croce<sup>79</sup> in memoria della Passione e Morte di Nostro Signore.

Ma tempo è ormai di raccogliere le audaci vele,<sup>80</sup> e poiché in chiara luce abbiam posti gl'infiniti vantaggi della regnante Giurisprudenza a voi concludendo rivolgerò l'orazione mia Giovani fortunati cui punge un bel desio di correre questa ben avventurata<sup>81</sup> carriera.

<sup>77</sup> *si vedono...* *Giudice*: la rappresentazione satirica degna del paese di cuccagna allude alle fastose cerimonie pubbliche con cui si celebrava l'ingresso di un giovane patrizio nel collegio dei nobili giudici, giurisperiti e cavalieri, dove il candidato era tenuto fra l'altro a provare l'antica nobiltà e la secolare residenza cittadina dei suoi antenati.

<sup>78</sup> *oricalchi*: ironicamente le trombe, i corni della giustizia che fanno da sottofondo alla scena grottesca.

<sup>79</sup> *la Croce*: si riferisce alla croce acuminata «caricata delle armi mediche con cui si fregiavano quei dottori, per privilegio concesso dal milanese Pio IV che aveva appartenuto al collegio e lo aveva largamente dotato» (Vianello).

<sup>80</sup> *raccogliere...* *vele*: metaforicamente, di concludere il discorso.

<sup>81</sup> *avventurata*: fortunata.

Piova il cielo sul vostro capo i più puri lumi della Giurisprudenza onde possiate veder chiaro il bene ch'ella ha fatto a questa patria vostra; possiate voi detestar sempre *cane pejus et angue*<sup>82</sup> le oltramontane fallacie; possiate voi conoscere chiaramente che gli Editti d'un Principe Greco<sup>83</sup> pubblicati in Costantinopoli sono già mila e ducent'anni, devono ragionevolmente convenire all'Italia ed al nostro secolo; possiate voi servire d'Egida imperterrito contro il garrire degli eruditi impertinenti ai quali non è dato intendere come un dottore seppellito diventi Legislatore; possiate voi per fine tramandare ai vostri Posterì santa e incorrotta la posanza del vostro Impero quale v'è stata confidata Diceva.

<sup>82</sup> *cane pejus et angue*: «peggio del cane e del serpente». Cfr. Orazio, *Epistole*, I, XVII, 30.

<sup>83</sup> *Principe Greco*: Giustiniano. Un'eco di queste parole si ritrova nell'avviso *A chi legge* in *Dei delitti e delle pene*: «Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore, fatte compilare da un principe che dodici secoli fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co' riti longobardi ed involte in farruginosi volumi di privati ed oscuri interpreti formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte d'Europa ha tuttavia il nome di leggi...».



Cesare Beccaria

Da «DEI DELITTI E DELLE PENE»

§ XVI  
*Della tortura*

Una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per constringerlo a confessare un delitto, o per le contraddizioni nelle quali incorre, o per la scoperta dei complici, o per non so quale metafisica ed incomprendibile purgazione d'infamia, (o finalmente per altri delitti di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato).

Un uomo non può chiamarsi *reo* prima della sentenza del giudice, né la società può toglierli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata. Quale è dunque quel diritto, se non quello della forza, che dia la podestà ad un giudice di dare una pena ad un cittadino, mentre si dubita se sia reo o innocente? Non è nuovo questo dilemma: o il delitto è certo o incerto; se certo, non gli conviene altra pena che la stabilita dalle leggi, ed inutili sono i tormenti, perché inutile è la confessione del reo; se è incerto, e' non devesi tormentare un innocente,

Publicato nel 1764 e più volte ristampato, il celebre trattato di Cesare Beccaria (1738-1794) divenne subito il simbolo della lotta illuministica contro la pena di morte e la tortura, anche grazie alla libera traduzione francese di Morellet, uscita a Parigi nel 1765 (ma con la falsa data di Losanna 1766). I due paragrafi di seguito riproducono il testo messo a punto da Gianni Francioni e Luigi Firpo per l'Edizione Nazionale delle Opere di Cesare Beccaria (Milano, Mediobanca, 1985, vol. I), cui si rinvia anche per la ricostruzione precisa e dettagliata del contesto italiano ed europeo in cui nacque il libro.

perché tale è secondo le leggi un uomo i di cui delitti non sono provati. Ma io aggiungo di più, ch'egli è un voler confondere tutt'i rapporti l'esigere che un uomo sia nello stesso tempo accusatore ed accusato, che il dolore divenga il crociuolo<sup>1</sup> della verità, quasi che il criterio di essa risieda nei muscoli e nelle fibre di un miserabile. Questo è il mezzo sicuro di assolvere i robusti scellerati e di condannare i deboli innocenti. Ecco i fatali inconvenienti di questo preteso criterio di verità, ma criterio degno di un cannibale, che i Romani, barbari anch'essi per più d'un titolo, riserbavano ai soli schiavi, vittime di una feroce e troppo lodata virtù.

Qual è il fine politico delle pene? Il terrore degli altri uomini. Ma qual giudizio dovremo noi dare delle segrete e private carneficine, che la tirannia dell'uso esercita su i rei e sugl'innocenti? Egli è importante che ogni delitto palese non sia impunito, ma è inutile che si accerti chi abbia commesso un delitto, che sta sepolto nelle tenebre. Un male già fatto, ed a cui non v'è rimedio, non può esser punito dalla società politica che quando influisce sugli altri colla lusinga dell'impunità. S'egli è vero che sia maggiore il numero degli uomini che o per timore, o per virtù, rispettano le leggi che di quelli che le infrangono, il rischio di tormentare un innocente deve valutarsi tanto di più, quanto è maggiore la probabilità che un uomo a dati uguali le abbia piuttosto rispettate che disprezzate.

Un altro ridicolo motivo della tortura è la purgazione dell'infamia, cioè un uomo giudicato infame dalle leggi deve confermare la sua deposizione collo slogamento delle sue ossa. Quest'abuso non dovrebbe esser tollerato nel decimottavo secolo. Si crede che il dolore, che è una sensazione, purghi l'infamia, che è un mero

<sup>1</sup> *crociuolo*: per l'immagine ricorrente della tortura come «crociuolo» che «purga l'infamia» cfr. ancora una volta P. Verri, *Orazione panegirica* (ivi, p. 162).

rapporto morale. È egli forse un crociuolo? E l'infamia è forse un corpo misto impuro? Non è difficile il rimontare all'origine di questa ridicola legge, perché gli assurdi stessi che sono da una nazione intera adottati hanno sempre qualche relazione ad altre idee comuni e rispettate dalla nazione medesima. Sembra quest'uso preso dalle idee religiose e spirituali, che hanno tanta influenza su i pensieri degli uomini, su le nazioni e su i secoli. Un dogma infallibile ci assicura che le macchie contratte dall'umana debolezza e che non hanno meritata l'ira eterna del grand'Essere, debbono da un fuoco<sup>2</sup> incomprendibile esser purgate; ora l'infamia è una macchia civile, e come il dolore ed il fuoco tolgono le macchie spirituali ed incorporee, perché gli spasimi della tortura non toglieranno la macchia civile che è l'infamia? Io credo che la confessione del reo, che in alcuni tribunali si esige come essenziale alla condanna, abbia una origine non dissimile, perché nel misterioso tribunale di penitenza la confessione dei peccati è parte essenziale del sacramento. Ecco come gli uomini abusano dei lumi più sicuri della rivelazione; e siccome questi sono i soli che sussistono nei tempi d'ignoranza, così ad essi ricorre la docile umanità in tutte le occasioni e ne fa le più assurde e lontane applicazioni. Ma l'infamia è un sentimento non soggetto né alle leggi né alla ragione, ma alla opinione comune. La tortura medesima cagiona una reale infamia a chi ne è la vittima. Dunque con questo metodo si toglierà l'infamia dando l'infamia.

Il terzo motivo è la tortura che si dà ai supposti rei quando nel loro esame cadono in contraddizione, quasi che il timore della pena, l'incertezza del giudizio, l'apparato e la maestà del giudice, l'ignoranza, comune a quasi tutti gli scellerati e agl'innocenti, non debbano probabilmente far cadere in contraddizione e l'innocente che teme

<sup>2</sup> *fuoco*: le fiamme purificatrici del Purgatorio.

e il reo che cerca di coprirsi; quasi che le contradizioni, comuni agli uomini quando sono tranquilli, non debbano moltiplicarsi nella turbazione dell'animo tutto assorbito nel pensiero di salvarsi dall'imminente pericolo.

Questo infame crociuolo della verità è un monumento ancora esistente dell'antica e selvaggia legislazione, quando erano chiamati *giudizi* di Dio le prove del fuoco e dell'acqua bollente e l'incerta sorte dell'armi, quasi che gli anelli dell'eterna catena, che è nel seno della prima Cagione,<sup>3</sup> dovessero ad ogni momento essere disordinati e sconnessi per li frivoli stabilimenti<sup>4</sup> umani. La sola differenza che passa fralla tortura e le prove del fuoco e dell'acqua bollente, è che l'esito della prima sembra dipendere dalla volontà del reo, e delle seconde da un fatto puramente fisico ed estrinseco: ma questa differenza è solo apparente e non reale. È così poco libero il dire la verità fra gli spasimi e gli strazi, quanto lo era allora l'impedire senza frode gli effetti del fuoco e dell'acqua bollente. Ogni atto della nostra volontà è sempre proporzionato alla forza della impressione sensibile, che ne è la sorgente; e la sensibilità di ogni uomo è limitata. Dunque l'impressione del dolore può crescere a segno che, occupandola tutta, non lasci alcuna libertà al torturato che di scegliere la strada più corta per il momento presente, onde sottrarsi di pena. Allora la risposta del reo è così necessaria come le impressioni<sup>5</sup> del fuoco o dell'acqua. Allora l'innocente sensibile si chiamerà reo, quando egli creda con ciò di far cessare il tormento. Ogni differenza tra essi sparisce per quel mezzo medesimo, che si pretende impiegato per ritrovarla. (È superfluo di raddoppiare il lume citando gl'innumerabili esempi d'innocenti che rei si confessarono per

<sup>3</sup> *catena... Cagione*: la serie dei rapporti di causa ed effetto che deriva da Dio.

<sup>4</sup> *stabilimenti*: azioni, comportamenti.

<sup>5</sup> *impressioni*: azioni.

gli spasimi della tortura: non vi è nazione, non vi è età che non citi i suoi, ma né gli uomini si cangiano, né cavano conseguenze. Non vi è uomo che abbia spinto le sue idee di là dei bisogni della vita, che qualche volta non corra verso natura, che con segrete e confuse voci a sé lo chiama; l'uso, il tiranno delle menti, lo respinge e lo spaventa.)

L'esito dunque della tortura è un affare di temperamento e di calcolo, che varia in ciascun uomo in proporzione della sua robustezza e della sua sensibilità; tanto che con questo metodo un matematico scioglierebbe meglio che un giudice questo problema: data la forza dei muscoli e la sensibilità delle fibre d'un innocente, trovare il grado di dolore che lo farà confessar reo di un dato delitto.

L'esame di un reo è fatto per conoscere la verità, ma se questa verità difficilmente scuopresi all'aria, al gesto, alla fisionomia d'un uomo tranquillo, molto meno scuoprirassi in un uomo in cui le convulsioni del dolore alterano tutti i segni, per i quali dal volto della maggior parte degli uomini traspira qualche volta, loro malgrado, la verità. Ogni azione violenta confonde e fa sparire le minime differenze degli oggetti per cui si distingue talora il vero dal falso.<sup>6</sup>

Queste verità sono state conosciute dai romani legislatori, presso i quali non trovasi usata alcuna tortura che su i soli schiavi, ai quali era tolta ogni personalità; queste dall'Inghilterra, nazione in cui la gloria delle lettere, la superiorità del commercio e delle ricchezze, e perciò della potenza, e gli esempi di virtù e di coraggio non ci lasciano dubitare della bontà delle leggi.<sup>7</sup> La tor-

<sup>6</sup> Cfr. su questo punto *Osservazioni sulla tortura*, (ivi, p. 117).

<sup>7</sup> *Inghilterra... leggi*: «La *common law* inglese non ammise mai la tortura, proibita tanto dalla Magna Charta quanto dal Bill of Rights. [...] Anche la *peine forte et dure*, una sorta di tortura impiegata talvolta anche dai tribunali normali contro coloro che si rifiutavano di accettare la loro giurisdizione e rimanevano muti, venne definitivamente abolita nel 1726» (Venturi).

tura è stata abolita nella Svezia,<sup>8</sup> abolita da uno de' più saggi monarchi dell'Europa,<sup>9</sup> che avendo portata la filosofia sul trono, legislatore amico de' suoi sudditi, gli ha resi uguali e liberi nella dipendenza delle leggi, che è la sola uguaglianza e libertà che possono gli uomini ragionevoli esigere nelle presenti combinazioni di cose. La tortura non è creduta necessaria dalle leggi degli eserciti composti per la maggior parte della feccia delle nazioni, che sembrerebbono perciò doversene più d'ogni altro ceto servire. Strana cosa, per chi non considera quanto sia grande la tirannia dell'uso, che le pacifiche leggi debbano apprendere dagli animi induriti alle stragi ed al sangue il più umano metodo di giudicare.

Questa verità è finalmente sentita, benché confusamente, da quei medesimi che se ne allontanano. Non vale la confessione fatta durante la tortura se non è confermata con giuramento dopo cessata quella, ma se il reo non conferma il delitto è di nuovo torturato. Alcuni dottori ed alcune nazioni non permettono questa infame petizione di principio che per tre volte; altre nazioni ed altri dottori la lasciano ad arbitrio del giudice: talché di due uomini ugualmente innocenti o ugualmente rei, il robusto ed il coraggioso sarà assoluto, il fiacco ed il timido condannato in vigore di questo esat-

<sup>8</sup> *La tortura... Svezia*: «La tortura venne abolita in Svezia sul cadere del 1734, per quel che riguardava i delitti comuni, ma continuò ad essere adoperata in forma particolarmente crudele per i delitti politici nella cosiddetta 'camera delle rose'. La 'camera delle rose', rimessa in funzione nel 1756 in occasione delle lotte tra le due fazioni che si contendevano il controllo del trono svedese, non venne abolita definitivamente che nel 1772 da Gustavo III. [...] Può ben darsi dunque che Adolfo Federico, il re di Svezia dell'epoca in cui Beccaria scriveva, fosse conosciuto in Italia sotto una luce più favorevole di quanto non meritasse, e che Beccaria si facesse eco di questa fama» (Venturi).

<sup>9</sup> *uno de' più saggi... Europa*: il sovrano illuminato Federico II di Prussia (1740-1786), filosofo e amico di Voltaire. Salito al trono nel 1750, aveva abolito la tortura riordinando la legislazione del paese con l'istituzione del *Codice fredericiano*.

to raziocinio: *Io giudice dovea trovarvi rei di un tal delitto; tu vigoroso hai saputo resistere al dolore, e però ti assolvo; tu debole vi hai ceduto, e però ti condanno. Sentto che la confessione strappatavi fra i tormenti non avrebbe alcuna forza, ma io vi tormenterò di nuovo se non confermerete ciò che avete confessato.*

Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall'uso della tortura è che l'innocente è posto in peggiore condizione che il reo; perché, se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie, perché o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per sé, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l'innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare.

La legge che comanda la tortura è una legge che dice: *Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti delle ossa.*

(Dassi la tortura per discuoprire se il reo lo è di altri delitti fuori di quelli di cui è accusato, il che equivale a questo raziocinio: *Tu sei reo di un delitto, dunque è possibile che lo sii di cent'altri delitti; questo dubbio mi pesa, voglio accertarmene col mio criterio di verità; le leggi ti tormentano, perché sei reo, perché puoi esser reo, perché voglio che tu sii reo.*)

Finalmente la tortura è data ad un accusato per discuoprire i complici del suo delitto; ma se è dimostrato che ella non è un mezzo opportuno per iscuoprire la verità, come potrà ella servire a svelare i complici, che

è una delle verità da scuoprirsi? Quasi che l'uomo che accusa se stesso non accusi più facilmente gli altri. È egli giusto tormentar gli uomini per l'altrui delitto? Non si scuopriranno i complici dall'esame dei testimoni, dall'esame del reo, dalle prove e dal corpo del delitto, in somma da tutti quei mezzi medesimi che debbono servire per accertare il delitto nell'accusato? I complici per lo più fuggono immediatamente dopo la prigionia del compagno, l'incertezza della loro sorte gli condanna da sé sola all'esilio e libera la nazione dal pericolo di nuove offese, mentre la pena del reo che è nelle forze<sup>10</sup> ottiene l'unico suo fine, cioè di rimuover col terrore gli altri uomini da un simil delitto.

## § XVII *Del fisco*

Fu già un tempo nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio del principe. Gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lusso. Chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L'oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l'esattore di queste pene) ed il reo; un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità dell'esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco piuttosto che un indifferente ricercatore del vero, un agente dell'erario fiscale anzi che il protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confessarsi delinquente era un confessarsi debitore verso il fisco, il che era lo scopo delle procedure crimi-

<sup>10</sup> *che è nelle forze*: che è stato catturato.

nali d'allora, così la confessione del delitto, e confessione combinata in maniera che favorisse e non facesse torto alle ragioni fiscali, divenne ed è tuttora (gli effetti continuando sempre moltissimo dopo le cagioni) il centro intorno a cui si aggirano tutti gli ordigni criminali. Senz'essa un reo convinto da prove indubitate avrà una pena minore della stabilita, senz'essa non soffrirà la tortura sopra altri delitti della medesima specie che possa aver commessi. Con questa il giudice s'impadronisce del corpo di un reo e lo strazia con metodiche formalità, per cavarne come da un fondo acquistato tutto il profitto che può. Provata l'esistenza del delitto, la confessione fa una prova convincente, e per rendere questa prova meno sospetta cogli spasimi e colla disperazione del dolore a forza si esige nel medesimo tempo che una confessione stragiudiziale<sup>11</sup> tranquilla, indifferente, senza i prepotenti timori di un tormentoso giudizio, non basta alla condanna. Si escludono le ricerche e le prove che rischiarano il fatto, ma che indeboliscono le ragioni del fisco; non è in favore della miseria e della debolezza che si risparmiano qualche volta i tormenti ai rei, ma in favore delle ragioni che potrebbe perdere quest'ente ora immaginario ed inconcepibile. Il giudice diviene nemico del reo, di un uomo incatenato, dato in preda allo squallore, ai tormenti, all'avvenire il più terribile; non cerca la verità del fatto, ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità che l'uomo s'arrogava in tutte le cose. Gl'indizi alla cattura sono in potere del giudice; perché uno si provi innocente deve esser prima dichiarato reo: ciò chiamasi fare un *processo offensivo*, e tali sono quasi in ogni luogo della illuminata Europa nel decimo ottavo secolo le procedure

<sup>11</sup> *stragiudiziale*: che avviene al di fuori di un procedimento giudiziale.

criminali. Il vero processo, l'*informativo*, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello che la ragione comanda, che le leggi militari adoperano, usato dallo stesso asiatico dispotismo nei casi tranquilli ed indifferenti, è pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato laberinto di strani assurdi, incredibili senza dubbio alla più felice posterità! I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell'uomo la possibile verifica di un tale sistema.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> *filosofi... sistema*: solo i veri filosofi illuminati della posterità potranno spiegare con la conoscenza profonda della natura dell'uomo l'esistenza di un tale iniquo sistema, che risulta incomprensibile alla nostra ragione.

Joseph von Sonnenfels

Da «SU L'ABOLIZIONE DELLA TORTURA»

§ VI

*La tortura non è tale, che di natura sua ci possa  
arrecare la richiesta certezza*

L'idea della tortura è essenzialmente unita all'idea della forza e della violenza,<sup>a</sup> e ciò che per violenza s'ottiene, si considera come ottenuto da una prepotenza, o forza superiore, a cui è stato impossibile di resistere. Quindi è, che la confessione dell'esaminato, avuta per mezzo di questa violenza, non prova in alcun modo ch'egli sia reo de' confessati delitti; ma dimostra solo non aver egli potuto resistere alle stirature, alle compressioni, ai martirii d'ogni genere. In sì terribile stato, ove la sensibilità è portata all'estremo, la veemenza del dolore fa ella parlare *il linguaggio della verità*? L'esaminato direbbe forse il vero, negando l'apposto delitto, difendendo la propria calunniata innocenza e asserendo una totale ignoranza di ciò che gli si appone,<sup>1</sup> ma con ciò egli non fa cessare i tormenti, non ottiene il ter-

<sup>a</sup> Le *Ordinazioni criminali dell'Austria e della Boemia* del 1766, art. 38, chiamano la tortura una «violenza legale».

Istruttore al *Theresianum*, la scuola dei nobili aspiranti al servizio governativo, e consigliere dell'imperatrice Maria Teresa in materia di riforme, Joseph von Sonnenfels (1733-1817) si può considerare il maggior rappresentante dell'Illuminismo austriaco. Da sempre avverso alla pena di morte e alla tortura, scrisse il trattatello *Von der Abschaffung der Tortur*, una sorta di memoriale dedicato alla sovrana dato alle stampe a Zurigo nel 1775. Inizialmente proibito, il testo venne in seguito adottato come base della riforma del codice penale in corso in Austria. Nel 1776 l'abate Carlo Amoretti ne procurò una versione italiana uscita a Milano presso l'editore Galeazzi, da cui è tratto il paragrafo che segue.

<sup>1</sup> *appone*: contesta.

mine de' dolori, termine, a cui solo anela in que' terribili momenti, e ch'è l'unico, il sommo suo desiderio. Il dolore pertanto strappa a lui quelle parole, colle quali immagina d'ottenere più presto l'intento suo,<sup>a</sup> quelle, in conseguenza delle quali il giudice dirà al manigoldo: «Cessino i tormenti». Filote così esclamava a Cratero: «Parla, che vuoi tu ch'io dica?».<sup>b</sup> Non la verità parlerà; ma la debolezza spasimante esclamerà in tai sensi per bocca del paziente:<sup>2</sup> «Cessate dal tormentarmi: sì; l'ho commesso quel delitto, che pur volete ch'io abbia commesso». Appare

<sup>a</sup> «Dolorem fugientes multi in tormentis ementiti persaepe sunt, morique maluerunt, falsum fatendo, quam inficiando dolore».<sup>3</sup>

<sup>b</sup> «Sed postquam intumescens corpus ulceribus, flagellorum ictus nudis ossibus incussos ferre non poterat, si tormentis adhibitori modum essent, dicturum se quae scire expeterent pellicetur impetrato Cratero inquit: dic, quid me, velis dicere?» (CURT., libro VI, cap. II).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> *paziente*: colui che patisce i più atroci dolori.

<sup>3</sup> Ma l'originale reca: «Saepe etiam quaestionibus resistendum est, quod et dolorem fugientes multi in tormentis ementiti persaepe sint morique maluerint falsum fatendo quam inficiando dolore» («Spesso bisogna anche contestare le deposizioni, perché si può dire che, per fuggire il dolore, molti hanno più volte mentito sotto tortura, preferendo dichiarare il falso e morire che dire la verità e soffrire» Cicerone, *De partitione oratoria*, 50).

<sup>4</sup> Anche in questo caso il passo originale (ricordato più tardi da Manzoni nella *Storia della Colonna Infame* a proposito delle torture inflitte agli «untori») suona leggermente diverso: «Sed postquam intumescens corpus ulceribus flagellorum ictus nudis ossibus incussos ferre non poterat, si tormentis adhibitori modum essent, dicturum se, quae scire expeterent, pollicetur. Sed finem quaestioni fore iurare eos per Alexandri salutem volebat removerique tortures. Et utroque impetrato "Cratero", inquit "dic, quid me velis dicere"» («allorché però il corpo tumefatto dalle piaghe non poteva più resistere ai colpi di sferza che si abbattevano sulle ossa messe a nudo, promette di dire quel che cercavano di sapere, purché solo ponessero fine al supplizio. Ma voleva che giurassero sulla vita di Alessandro che la tortura sarebbe cessata, e che i carnefici venissero allontanati. Ottenuta l'una e l'altra cosa: "o Cratero", disse, "dimmi quel che vuoi che io dichiaro"» Curzio Rufo, *Historiae Alexandri Magni*, VI, 11, 17-18).

pertanto la confessione per mezzo della tortura ottenuta essere una confessione, a cui la debolezza dell'esaminato è stata violentata. Nella sentenza di condanna, che in conseguenza di tale confessione contro di lui si pronunzierà, non se gli potrà già dire: «Poiché tu hai commesso il delitto, sarai punito»; ma se gli dovrà dire bensì per dirgli il vero: «Tu sarai punito, poiché se' stato costretto a confessare che hai commesso il delitto». Il castigo dunque non è una conseguenza del delitto dimostrato, ma bensì della debolezza dell'accusato.

Con consimil ragione, ove dopo la tortura fortemente sostenuta assoluto<sup>5</sup> venga e liberato l'accusato, inferir non se ne può che dimostrata siasi la di lui innocenza, ma solo ne risulta ch'ebbe robusti nervi, e forte coraggio. Se avvenga pertanto che un uomo di robusta tessitura, e di coraggio intrepido, incallito, a così dire, contro la sensazione del dolore, e reso indolente a' tormenti, sia veracemente delinquente, ed abbia contro di sé i più forti indizii; costui, vincendo colla forza de' nervi la forza delle pene, indebolisce, annulla gl'indizii, smentisce l'accusa, e da sé allontana la colpa e 'l castigo.

Si possono, è vero, i gradi del tormento nella tortura accrescere<sup>a</sup> e diminuire,<sup>b</sup> ad effetto di pareggiarli<sup>6</sup> alla tempra del carattere nazionale, o per adattarli alla forza d'ogni individuo<sup>c</sup> che si esamini. Ma ciò potrà egli mai dissipare i dubbii d'un giudice prudente, e toglierlo all'incertezza?

Un Ordine sovrano, molto prima di questa consulta<sup>d</sup> ha abolita la tortura fissata prima dalla legge. E su qua-

<sup>a</sup> *Ord. crim.* art. 38 par. 17. *La Tortura pei Boemi.*

<sup>b</sup> *Ivi. La Tortura per gli Austriaci.*

<sup>c</sup> Art. 38, § 19. Secondariamente: e similmente dee sempre la qualità della tortura misurarsi secondo la maggiore, o minor forza dei rei, e secondo la condizione delle circostanze ec.

<sup>d</sup> *Ordinazione di Corte 26 novembre 1773.*

<sup>5</sup> *assoluto*: assolto.

<sup>6</sup> *pareggiarli*: eguagliarli, adeguarli.

le fondamento è stata ella fatta una tale sì saggia ordinazione? Su l'asserzione, su le ragionate dimostrazioni di dotti medici, dalle quali risulta che pochissimi tra i torturati hanno la forza di resistere a que' tormenti. Ora i principii su' quali è fondata tale Ordinazione disapprovano ogni qualunque maniera di tortura.

La differenza tra la tortura non interrotta, e la intercalare,<sup>7</sup> consiste solo ne' gradi, e non già nella natura della cosa. Un innocente più debole soccombe alla prima, un reo più forte resiste alla seconda. La scienza del medico, che prende in considerazione la tempra e l'organizzazione d'un accusato, e la forza ch'è in lui di resistere alla pena, estendesi ella a determinare il grado preciso, in cui il dolore del torturato sia in equilibrio colla sua forza di resistere? E pur ciò sarebbe necessario. Un punto di più soverchia la sensibilità, e la soggioga: un punto di meno lascia ch'ella vinca.

La forza de' tormenti accresciuta al massimo grado vincerà ogni resistenza, e potrà mandare ognuno sì reo che innocente dalla tortura al patibolo. Al grado minimo ognuno resisterà; e perciò senz'alcuna differenza il reo come l'innocente eviteranno o subiranno il castigo.<sup>a</sup>

Questa iniquità avrà luogo, o i gradi della tortura siano ratterupati al carattere della nazione, o all'indole d'ogn'individuo vogliansi proporzionare; se non che per questi la regola è ancor più fallace; poichè, e le esterne apparenze del corpo, sulle quali si calcolerà la forza di resistenza possono facilmente indurre in errore, e un'equivoca cognizione, o una mal intesa compassione del medico o del giudice sarebbon quelle che talora ne

<sup>a</sup> Giova qui riferire un passaggio d'Eliano del lib. 7 de' fatti diversi, dal quale potranno inferirsi rimarchevoli conseguenze. «Dicesi, – scriv'egli, – che gli Egizii. sopportino con indicibile costanza i dolori, che un Egizio muoia ne' tormenti della tortura, anziché confessare la verità».

<sup>7</sup> *intercalare*: che prevede degli intervalli.

determinerebbono i gradi, e avverrebbe talora che la forza d'animo, tale da non tradire se stessa nelle apparenze, farebbe del reo uno stoico sprezzator de' tormenti, che stancar potrebbe la mano del torturatore.

Ciò che hanno tollerato i martiri per la verità della religione, gli Scevola, i Regoli<sup>8</sup> per l'amor della patria, i Zenoni e gli Epitetti<sup>9</sup> per l'onore della setta; ciò che soffre un Hurone per privare i nemici del piacere d'avergli estorto un gemito, un Caraibo<sup>10</sup> per la gloria di divenire capo della sua tribù, tutto ciò può somministrare un argomento dell'umana costanza e forza di soffrire, ove gran disegni abbia l'uomo formati, o grandi vantaggi ne spera. Con quale indolenza non avrebbero eglino tollerata la tortura Epitetto e Scevola se fossero stati malfattori? I Mandrine, i Cartouche, i Resebire, gli Zorne<sup>a</sup> sono gli Scevola e gli Epitetti della sceleratezza.

Qual vi sarà dunque fondamento di certezza per condannare o assolvere un accusato, se questi o vinto dal dolore confessa un delitto, o vincendo il dolore confessarlo non vuole? Potrassi ella mai fondare una certa sentenza su tal confessione?

<sup>a</sup> Il nome di questo famoso malfattore merita d'esser qui rammemorato. Egli è uno di coloro che sono stati adottati dal Sign. Referendario per avere ostinatamente negato su la tortura il suo delitto e per avere così sfuggita la pena ordinaria.

<sup>8</sup> *Scevola... Regoli*: si riferisce a due fra i più noti *exempla* di stoicismo romano: il leggendario Gaio Muzio Scevola, che, arrestato e minacciato di tormenti e di morte sul rogo, stese arditamente la mano sul fuoco per dimostrare la resistenza al dolore, e il console romano Marco Attilio Regolo, che per tenere fede alla parola data al nemico, ritornò a Cartagine per morire fra atroci tormenti.

<sup>9</sup> *Zenoni... Epitetti*: i filosofi greci Zenone di Cizio (336/35-264/63 a.C.), fondatore della scuola stoica, ed Epitetto (50-138 d.C.), rappresentante dello stoicismo più tardo.

<sup>10</sup> *Hurone... Caraibo*: nel paradigma antropologico settecentesco rappresentano l'esempio tipico del selvaggio avvezzo a sopportare le più dure condizioni di vita.



## SOMMARIO

Introduzione <i>di Silvia Contarini</i>	5
Cronologia	33
Bibliografia	37
Nota al testo	43
OSSERVAZIONI SULLA TORTURA	45
APPENDICE	
<i>Pietro Verri</i>	
Orazione panegirica sulla giurisprudenza milanese	151
<i>Cesare Beccaria</i>	
Da «Dei delitti e delle pene»	179
Joseph von Sonnenfels	
Da «Su l'abolizione della tortura»	189



Finito di stampare nel mese di luglio 2011 presso  
il Nuovo Istituto Italiano d'Arti Grafiche - Bergamo

Printed in Italy



**RCS** Libri

ISBN 978-88-17-00963-8